

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

549.

SEDUTA DI LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2004

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FABIO MUSSI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PUBLIO FIORI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-81

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Giachetti Roberto (MARGH-U)	9
Disegno di legge: Riordino, coordinamento ed integrazione della legislazione in materia ambientale (<i>Approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e dal Senato</i>) (A.C. 1798-D) (Discussione)	1	Lion Marco (Misto-Verdi-U)	7
(<i>Discussione sulle linee generali - A.C. 1798-D</i>)	1	Paroli Adriano (FI), <i>Relatore per la maggioranza</i>	1
Presidente	1	Tortoli Roberto, <i>Sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio</i>	6
		Vianello Michele (DS-U), <i>Relatore di minoranza</i>	4
		(<i>Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 1798-D</i>)	14
		Presidente	14

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Popolari-UDEUR: Misto-Pop-UDEUR.

	PAG.		PAG.
Paroli Adriano (FI), <i>Relatore per la maggioranza</i>	14	Tidei Pietro (DS-U)	44
Tortoli Roberto, <i>Sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio</i>	16	Viespoli Pasquale, <i>Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali</i>	35
Vianello Michele (DS-U), <i>Relatore di minoranza</i>	14	(<i>Repliche del relatore e del Governo</i> – A.C. 5398)	53
(<i>Annuncio di questioni pregiudiziali</i> – A.C. 1798-D)	16	Presidente	53
Presidente	16	Benedetti Valentini Domenico (AN), <i>Relatore</i>	54
Disegno di legge: Riforma dell'ordinamento giudiziario (<i>Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato</i>) (A.C. 4636-bis-B) ed abbinato (A.C. 3600-4641) (Discussione)	16	Viespoli Pasquale, <i>Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali</i>	55
(<i>Discussione sulle linee generali</i> – A.C. 4636-bis-B)	16	Proposte di legge: Tutela dei minori nella programmazione televisiva (A.C. 4964-5017-5108) (Discussione del testo unificato)	57
Presidente	16	(<i>Discussione sulle linee generali</i> – A.C. 4964 ed abbinato)	57
Bonito Francesco (DS-U)	19	Presidente	57
Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	24	Bianchi Clerici Giovanna (LNFP), <i>Relatore per la VII Commissione</i>	57
Palma Nitto Francesco (FI), <i>Relatore</i>	16	Innocenzi Botti Giancarlo, <i>Sottosegretario per le comunicazioni</i>	60
Valentino Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	18	Volpini Domenico (MARGH-U)	60
(<i>Repliche del relatore e del Governo</i> – A.C. 4636-bis-B)	26	(<i>Repliche</i> – A.C. 4964 ed abbinato)	62
Presidente	26	Presidente	62
Palma Nitto Francesco (FI), <i>Relatore</i>	26	Bianchi Clerici Giovanna (LNFP), <i>Relatore per la VII Commissione</i>	62
(<i>Annuncio di una questione sospensiva e di questioni pregiudiziali</i> – A.C. 4636-bis-B) .	28	Innocenzi Botti Giancarlo, <i>Sottosegretario per le comunicazioni</i>	62
Presidente	28	Proposta di legge: Albo degli informatori scientifici del farmaco (<i>Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (A.C. 3204) ed abbinato (A.C. 342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301) (Discussione)	62
Disegno di legge di conversione (Annuncio della presentazione e assegnazione a Commissione in sede referente)	28	(<i>Discussione sulle linee generali</i> – A.C. 3204) .	62
(<i>La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 15</i>)	28	Presidente	62
Missioni (Alla ripresa pomeridiana)	29	Battaglia Augusto (DS-U)	67
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249 del 2004: Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (<i>Approvato dal Senato</i>) (A.C. 5398) (Discussione)	29	Cursi Cesare, <i>Sottosegretario per la salute</i> .	66
(<i>Discussione sulle linee generali</i> – A.C. 5398) .	29	Ercole Cesare (LNFP)	70
Presidente	29	Lucchese Francesco Paolo (UDC)	75
Benedetti Valentini Domenico (AN), <i>Relatore</i>	29	Meduri Luigi Giuseppe (MARGH-U)	73
Gianni Alfonso (RC)	48	Minoli Rota Fabio Stefano (FI), <i>Relatore</i> .	62
Guerzoni Roberto (DS-U)	36	Perrotta Aldo (FI)	74
Lusetti Renzo (MARGH-U)	39	(<i>Repliche del relatore e del Governo</i> – A.C. 3204)	78
Perrotta Aldo (FI)	43	Presidente	78
		Cursi Cesare, <i>Sottosegretario per la salute</i> .	78
		Minoli Rota Fabio Stefano (FI), <i>Relatore</i> .	78

	PAG.		PAG.
Mozione Mazzuca Poggiolini ed altri n. 1-00400: Interventi per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale (Discussione)	78	Annunzio delle dimissioni del ministro degli affari esteri e della nomina del nuovo titolare del medesimo Dicastero	79
Presidente	78, 79	Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Franco Frattini	79
Mazzuca Poggiolini Carla (Misto)	78	Ordine del giorno della seduta di domani .	79

**N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.**

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 11.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 17 novembre 2004.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono quarantuno.

Discussione del disegno di legge: Riordino, coordinamento ed integrazione della legislazione in materia ambientale (approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e dal Senato) (1798-D).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento, delle ulteriori modifiche introdotte dal Senato.

ADRIANO PAROLI, *Relatore per la maggioranza*, illustra il contenuto del disegno di legge in discussione, nel testo approvato dal Senato, al quale l'VIII Commissione della Camera, nel corso dell'*iter* in sede referente, non ha ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche. Sottolinea quindi che il provvedimento in esame persegue l'importante obiettivo del riordino della normativa vigente in materia di salvaguardia e tutela ambientale. Rilevato,

infine, che le disposizioni in discussione prevedono una sanatoria riferita esclusivamente ad immobili ubicati in aree edificabili e non soggette a vincoli, auspica l'approvazione del disegno di legge.

MICHELE VIANELLO, *Relatore di minoranza*, osservato che l'esame del disegno di legge in discussione rappresenta l'occasione per una approfondita riflessione sulla fallimentare politica ambientale attivata dall'Esecutivo, sottolinea la particolare gravità e disorganicità delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di condoni. Invita, quindi, il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti sulla sanatoria di cui ai commi da 36 a 39 dell'articolo unico del provvedimento in esame.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*, pur riconoscendo che il disegno di legge in discussione propone di conferire al Governo una delega molto ampia, ritiene che il suo *iter* parlamentare sia stato particolarmente ampio ed approfondito. Ricordato altresì che i problemi relativi alla gestione dei rifiuti sono comuni a tutti i paesi europei, sottolinea che le disposizioni relative alla sanatoria *una tantum* non possono riferirsi alla fattispecie del condono edilizio ed urbanistico.

MARCO LION, nel ritenere che il disegno di legge in discussione rechi disposizioni che si pongono in contrasto, tra l'altro, con principi sanciti dalla Costituzione, stigmatizza, in particolare, il contenuto dei commi da 36 a 39 dell'articolo unico che, oltre a prevedere una sanatoria generalizzata per opere abusive realizzate in aree tutelate, non individua con chia-

rezza l'autorità amministrativa preposta a verificarne la compatibilità urbanistica ed ambientale. Chiede infine lo stralcio delle norme che, anche alla luce di recenti pronunzie della Corte di giustizia europea, presentano profili di illegittimità particolarmente evidenti.

ROBERTO GIACHETTI osserva che dall'attuazione del disegno di legge in discussione, ispirato ad una deprecabile logica di deregolamentazione, potranno derivare danni ambientali di carattere irreversibile; giudica quindi sbagliato e pericoloso il testo del provvedimento, che scardina l'impianto della vigente normativa in materia ambientale e conferisce al Governo una delega eccessivamente ampia, risultando pertanto lesivo delle prerogative parlamentari. Stigmatizzata altresì la gravissima sanatoria prevista per opere abusive realizzate in aree tutelate, paventa il rischio dell'avvio di procedure di infrazione in ambito europeo, in particolare sulle norme relative ai rifiuti e alla tutela delle acque.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle ulteriori modifiche introdotte dal Senato e prende atto che il relatore di minoranza rinuncia alla replica.

ADRIANO PAROLI, *Relatore per la maggioranza*, osserva che la complessità dell'iter del disegno di legge — che giudica equo e condivisibile — è emblematica del rispetto, da parte del Governo, nei confronti delle istituzioni parlamentari, rileva che il ricorso alla questione di fiducia si è reso necessario alla luce dell'atteggiamento ostruzionistico assunto dall'opposizione; sottolinea, inoltre, l'infondatezza della critica secondo la quale il provvedimento in discussione consentirebbe una generalizzata e permanente sanatoria degli abusi compiuti in aree soggette a particolari vincoli di carattere ambientale e paesaggistico.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Avverte, inoltre, che sono state presentate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Vigni n. 1 e Boato n. 2, che saranno esaminate in altra seduta, alla quale rinvia il seguito del dibattito.

Discussione del disegno di legge S. 1296-B: Riforma dell'ordinamento giudiziario (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (4636-bis-B ed abbinato).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al resoconto della seduta del 17 novembre 2004.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento, delle modifiche introdotte dal Senato.

NITTO FRANCESCO PALMA, *Relatore*, illustra il contenuto delle modificazioni apportate dal Senato, che non incidono sull'impianto generale del provvedimento, ma si limitano a perfezionare e correggere talune parti del testo; in particolare, esse recepiscono istanze rappresentate dall'Associazione nazionale magistrati.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, richiamato l'iter del disegno di legge in discussione, che auspica sia approvato con sollecitudine, sottolinea che le modificazioni da ultimo introdotte, al Senato, su iniziativa del Governo recepiscono esigenze ampiamente avvertite da associazioni rappresentative dei magistrati; giudica quindi incomprensibile e grave sotto il profilo dello scontro istituzionale che ne deriva il preannunciato sciopero della magistratura, che appare frutto di posizioni esasperate e deliberatamente conflittuali.

FRANCESCO BONITO manifesta un orientamento fermamente contrario al di-

segno di legge in discussione che, seppure migliorato nel corso dell'esame da parte del Senato, delinea un ordinamento giudiziario che appare in controtendenza rispetto all'evoluzione democratica che ha caratterizzato il potere giudiziario negli ultimi cinquant'anni. Giudicato dannoso e pericoloso, in particolare, sottoporre i magistrati ad un esame al fine di consentire loro la progressione in carriera, richiama gli aspetti più preoccupanti della contro-riforma in discussione, dai quali si evince l'avversione della maggioranza nei confronti della magistratura.

GIUSEPPE FANFANI, richiamato il travagliato *iter* parlamentare del disegno di legge in discussione, preannunzia la presentazione di una questione pregiudiziale e di una questione sospensiva, atteso che il provvedimento presenta profili di illegittimità costituzionale ed appare inidoneo a garantire una organica ed efficace riforma dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

NITTO FRANCESCO PALMA, *Relatore*, nell'esprimere perplessità sulle considerazioni svolte dal deputato Fanfani relativamente alla ricostruzione dell'*iter* del provvedimento in discussione, sottolinea la coerenza e l'efficacia delle disposizioni da esso recate, segnatamente in materia di concorsi per l'accesso in magistratura e percorsi di carriera.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Avverte inoltre che sono state presentate la questione sospensiva Violante n. 1 e le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Violante n. 1 e Boccia n. 2, che saranno esaminate in altra seduta, alla quale rinvia il seguito del dibattito.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il disegno di legge n. 5434, di conversione del decreto-legge n. 276 del 2004.

Il disegno di legge è stato assegnato alla XII Commissione in sede referente ed al Comitato per la legislazione, per il parere di cui all'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento.

Sospende la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 15.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione alla ripresa pomeridiana della seduta sono quarantuno.

Discussione del disegno di legge S. 3135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 249 del 2004: Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (approvato dal Senato) (5398).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Relatore*, evidenzia il carattere innovativo del provvedimento d'urgenza in discussione, che reca disposizioni finalizzate a fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali e a consentire interventi in materia di politiche sociali: ne illustra quindi il contenuto, ricordando che nel corso dell'*iter* al Senato sono state introdotte nel testo disposizioni volte, tra l'altro, a dare attuazione al protocollo d'intesa recentemente sotto-

scritto tra il Governo, l'Alitalia e le organizzazioni sindacali di categoria per affrontare la crisi occupazionale che investe il settore del trasporto aereo.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*, sottolinea la particolare rilevanza del decreto-legge in discussione, con il quale vengono, tra l'altro, ampliate le forme di tutela previste a favore dei lavoratori; auspica quindi che l'esame del testo da parte dell'Assemblea consenta di definire talune questioni tuttora irrisolte e di pervenire alla sollecita conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

ROBERTO GUERZONI, giudicata fallimentare la scelta compiuta dal Governo all'inizio della legislatura di ridurre drasticamente le forme di tutela dei lavoratori a fronte di un aumento dell'indennità di disoccupazione, manifesta netta contrarietà all'articolo 1-*quinquies*, prospettando l'opportunità di espungerlo dal testo del decreto-legge in discussione, anche in considerazione del fatto che le disposizioni in esso contenute potrebbero più opportunamente essere inserite nel provvedimento sulla riforma degli ammortizzatori sociali, attualmente all'esame del Senato.

RENZO LUSETTI, manifestata netta contrarietà alle disposizioni dell'articolo 1-*quinquies*, sia per il loro connotato restrittivo sia perché esse dovrebbero essere più opportunamente esaminate nell'ambito della complessiva riforma degli ammortizzatori sociali, da lungo tempo all'esame del Senato, preannuncia tuttavia la disponibilità dei gruppi di opposizione ad un costruttivo confronto nel caso in cui l'articolo 1-*quinquies* sia espunto dal provvedimento d'urgenza in esame e venga altresì modificata la copertura finanziaria, individuata attingendo inopportuno ai fondi derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF. Osservato, altresì, che spetta al Governo promuovere le opportune misure in favore della compagnia aerea Volare, esprime un orientamento favorevole alle

disposizioni, peraltro adottate con ritardo, concernenti il personale dei vettori aerei.

ALDO PERROTTA, ricordati i significativi interventi di carattere sociale previsti dal provvedimento d'urgenza in discussione, manifesta un orientamento favorevole, in particolare, alle norme contemplate dall'articolo 1-*quinquies*, volte ad indurre i lavoratori in cassa integrazione a partecipare a corsi di formazione o riqualificazione; ritiene, altresì, inopportuno rinviare l'adozione delle previste misure al provvedimento, attualmente all'esame del Senato, di riforma complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali.

PIETRO TIDEI, richiamate le ragioni, di merito e di metodo, per le quali auspica l'espunzione dell'articolo 1-*quinquies* dal testo del provvedimento d'urgenza in discussione, sul quale esprime un orientamento contrario, giudica tardivi, sebbene condivisibili, gli interventi previsti, in particolare, dall'articolo 1-*bis*, in favore del personale del comparto aereo; invita, altresì, l'Esecutivo ad assumere iniziative serie e coerenti con gli impegni preannunziati a tutela dei lavoratori della compagnia aerea Volare.

ALFONSO GIANNI osserva che il provvedimento d'urgenza in discussione rappresenta una risposta, seppure tardiva e parziale, all'esigenza, reiteratamente prospettata ed ormai ineludibile, dalle forze politiche di opposizione, di un'estensione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori di settori che finora ne sono stati esclusi. Nel sottolineare, tuttavia, la necessità di interventi programmatici ed organici in materia di ammortizzatori sociali, richiama le ragioni per le quali giudica opportuno espungere dal testo del decreto legge l'articolo 1-*quinquies*.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Relatore*, nell'esprimere un giudizio positivo sul provvedimento d'urgenza in

discussione, che potrà essere ulteriormente migliorato nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, auspica un proficuo dibattito sulle problematiche di carattere sociale e giuridico sollevate nel corso della discussione sulle linee generali.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*, dichiara la propria disponibilità a confrontarsi con le opposizioni sulle questioni relative all'articolo 1-*quinquies* del provvedimento d'urgenza, anche al fine di dissipare ogni equivoco circa il presunto intendimento del Governo di equiparare la normativa sulla cassa integrazione guadagni a quella sulla mobilità dei lavoratori, auspicando che sul punto l'opposizione rinunci a prese di posizione strumentali.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Tutela dei minori nella programmazione televisiva (4964 ed abbinata).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI, *Relatore per la VII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, illustra il contenuto del testo unificato in discussione, che, modificando l'articolo 10 della legge n. 112 del 2004, è volto ad assicurare un'effettiva tutela dell'infanzia nella programmazione televisiva, scongiurando nel contempo la penalizzazione del comparto pubblicitario, che riveste particolare rilevanza per il settore produttivo. Nel ritenere altresì che il testo elaborato dalle Commissioni possa essere oggetto di

ampia condivisione da parte dei gruppi parlamentari, ne auspica la sollecita approvazione.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

DOMENICO VOLPINI, pur esprimendo apprezzamento per il fatto che nel testo unificato in discussione sono state recepite istanze rappresentate dalla sua parte politica, manifesta perplessità in merito alla prevista disciplina della pubblicità delle bevande alcoliche, che non sembra offrire adeguate garanzie a tutela dei minori. Preannuncia quindi che l'orientamento dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo nella votazione finale del provvedimento dipenderà dall'eventuale recepimento delle proposte emendative presentate in materia.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore per la VII Commissione ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge S. 404: Albo degli informatori scientifici del farmaco (approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (3204 ed abbinata).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, *Relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge in discussione, recante disposizioni volte ad introdurre un'opportuna regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e ad istituire

l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che rappresentano oltre la metà dei dipendenti delle aziende operanti nel settore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, *Relatore*, auspica quindi la sollecita approvazione del provvedimento in esame, le cui disposizioni garantiranno agli informatori scientifici del farmaco maggiore autonomia professionale nei confronti delle imprese da cui dipendono, tutelando nel contempo il Servizio sanitario nazionale ed i pazienti.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*, giudicate esaustive le considerazioni svolte dal relatore, che ringrazia per il proficuo lavoro svolto, sottolinea l'importanza dell'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco, prospettata con il provvedimento in discussione, del quale auspica la sollecita approvazione; ritiene altresì essenziale, più in generale, promuovere forme di concertazione con gli operatori del settore, con particolare riferimento alla fondamentale esigenza della revisione del prontuario farmaceutico.

AUGUSTO BATTAGLIA, manifestato apprezzamento per l'ampia condivisione registratasi sulla proposta di legge in discussione, il cui testo potrebbe comunque essere ulteriormente migliorato, tra l'altro, mediante l'accoglimento dell'emendamento volto ad eliminare il previsto esame di Stato per l'iscrizione all'istituendo albo professionale, ritiene che il significativo incremento del prezzo dei farmaci non sia interamente imputabile alla responsabilità degli informatori scientifici; sottolinea, pertanto, la necessità di promuovere interventi volti a contenere i costi ed a favorire investimenti ed innovazione nel settore farmaceutico.

CESARE ERCOLE, richiamate le norme, nazionali ed europee, dalle quali

deriva l'esigenza di disciplinare l'attività di informazione scientifica farmaceutica, esprime tuttavia perplessità, a nome del gruppo della Lega nord federazione padana, per la prospettata istituzione di un apposito albo professionale, che ritiene si ponga in contrasto con il principio comunitario della libera concorrenza, nonché in riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3 e 23 della proposta di legge in discussione. Auspica, pertanto, il recepimento delle proposte emendative presentate dalla sua parte politica.

LUIGI GIUSEPPE MEDURI, nel sottolineare la necessità di definire in maniera organica l'attività degli informatori scientifici farmaceutici, esprime talune perplessità sulle disposizioni della proposta di legge in discussione concernenti l'esame di Stato per l'esercizio della predetta professione. Auspica, pertanto, che nel prosieguo del dibattito si possano individuare soluzioni idonee a migliorare la disciplina in esame.

ALDO PERROTTA manifesta apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal relatore, dai componenti la XII Commissione e dal rappresentante del Governo relativamente al provvedimento in discussione, che introduce, a suo giudizio, un'efficace disciplina della professione di informatore scientifico del farmaco: ne auspica pertanto la sollecita approvazione.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI, osservato che la proposta di legge in discussione risponde all'esigenza di definire una disciplina organica della delicata attività di informazione scientifica farmaceutica, anche attraverso l'opportuna istituzione di un apposito albo professionale, ne sottolinea, in particolare, l'idoneità a tutelare l'etica professionale e la trasparenza dei rapporti di lavoro. Auspica, quindi, la sollecita approvazione del provvedimento, pur preannunciando la presentazione di un emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 3.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende

atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della mozione Mazzuca Poggiolini n. 400: Interventi per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale.

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Avverte altresì che la mozione Mazzuca Poggiolini n. 400 è stata riformulata dai presentatori.

Constata l'assenza del rappresentante del Governo.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI, parlando sull'ordine dei lavori, espresso rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, invita la Presidenza a prevedere che la discussione della sua mozione n. 400 (*Nuova formulazione*) sia ulteriormente calendarizzata con la massima sollecitudine.

PRESIDENTE stigmatizza l'assenza del Governo in occasione della discussione di un atto di indirizzo di particolare rile-

vanza, che ritiene si configuri come un comportamento istituzionalmente irrispettoso nei confronti della Camera.

Assicura quindi che riferirà l'accaduto al Presidente della Camera affinché inoltri formale protesta e che si farà carico personalmente dell'esigenza di procedere con sollecitudine all'ulteriore calendarizzazione della mozione iscritta all'ordine del giorno, la cui discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

Annuncio delle dimissioni del ministro degli affari esteri e della nomina del nuovo titolare del medesimo Dicastero.

(Vedi resoconto stenografico pag. 79).

Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Franco Frattini.

(Vedi resoconto stenografico pag. 79).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 23 novembre 2004, alle 11.

(Vedi resoconto stenografico pag. 79).

La seduta termina alle 19,05.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 11.

GABRIELLA PISTONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 17 novembre 2004.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bova, Ciani, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Manzini, Maroni, Martinat, Matteoli, Micciché, Possa, Prestigiaco, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Sospiri, Stucchi, Strano, Tassone, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Approvato dalla Ca-

mera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e dal Senato) (1798-D) (ore 11,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e dal Senato: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1798-D)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle ulteriori modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che l'VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Paroli, ha facoltà di svolgere la relazione.

ADRIANO PAROLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge atto Camera n. 1798-D, che reca una delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, è stato approvato dal Senato il 14

ottobre 2004 recependo un maxiemendamento presentato dal Governo con il quale sono state apportate limitate e circoscritte integrazioni al testo approvato dalla Camera il 15 ottobre 2003. In questo modo giunge a conclusione un percorso orientato verso l'importante e complesso obiettivo del riordino di una normativa ormai giunta ad un allarmante livello di disorganicità a causa dell'elevato numero di atti legislativi in materia di salvaguardia e tutela ambientale.

L'VIII Commissione propone ora all'Assemblea l'adozione del testo licenziato dal Senato rispetto al quale non sono state apportate ulteriori modifiche nel corso dell'esame in sede referente. Il provvedimento, che a seguito delle varie letture presso i due rami del Parlamento risulta alla fine composto da un solo articolo contenente 54 commi, mantiene, in sostanza, l'impostazione del testo come da ultimo definito dalla Camera. Esso reca infatti una prima parte (commi 1-19) finalizzata a conferire una delega legislativa al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale unitamente alle disposizioni di principio e procedurali accessorie a tale delega. Nella seconda parte (commi 20-54) sono invece contenute una serie di misure di diretta applicazione relative a vari settori dello specifico ambito di competenza del Ministero dell'ambiente, nonché misure che assumono una valenza più generale e trasversale, con particolare riferimento ai commi dal 32 al 39 che disciplinano alcuni aspetti della normativa di tutela paesistica ed ambientale, nonché ai commi 48 e 49 in tema di servizi pubblici locali.

L'esame della Commissione, che è stato lungo ed approfondito, ha riguardato le ulteriori modifiche apportate dal Senato, che passo ad illustrare. Al riguardo, osservo in primo luogo che le modifiche di portata più limitata riguardano le disposizioni di natura finanziaria, che sono state integralmente rettifiche spostando quasi tutte le norme di spesa all'anno 2004 e tutte le coperture al triennio 2004-2006. Inoltre, rilevo che il Senato ha soppresso una parte del comma 41 approvato dalla

Camera in tema di servizi pubblici locali stralciando dal testo la disposizione che disciplina le modalità di affidamento dei lavori cosiddetti *in house* in quanto già inserita in misura pressoché integrale, sebbene con qualche significativa omissione, all'interno della legge finanziaria per il 2004.

Sottolineo, quindi, che la parte più innovativa del disegno di legge riguarda i commi dal 32 al 39, che intervengono sulla materia della lotta all'abusivismo edilizio, dei reati paesaggistici ed ambientali. In tale contesto una prima serie di disposizioni concerne l'individuazione di drastiche misure per fronteggiare la realizzazione di interventi edilizi illegittimi sul territorio nazionale. Per un verso, infatti, i commi 32, 33 e 34 dispongono in merito alla nota questione della lottizzazione realizzata in località Punta Perotti nel comune di Bari prevedendo l'autorizzazione alla demolizione delle opere abusive e l'elaborazione di un progetto per la riqualificazione dell'area.

Per altro verso, il comma 35 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di altre opere o interventi abusivi ai quali applicare le speciali procedure esecutive definite ai citati commi 32, 33 e 34. Le norme illustrate rappresentano quindi un chiaro segnale di impegno del Governo e della maggioranza nel contrastare e reprimere con forza i più clamorosi fenomeni di abusivismo edilizio realizzati sul territorio.

Il comma 36, a sua volta, modifica il decreto legislativo n. 42 del 2004, ossia il codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme della tutela del paesaggio. La novella concerne gli articoli 167 e 181 del codice, riguardanti rispettivamente l'ordine di rimessione in pristino e le sanzioni penali. In particolare, le modifiche all'articolo 167 rafforzano le misure destinate alla demolizione delle opere realizzate abusivamente, anche attraverso la previsione dell'utilizzo di fondi per il finanziamento di interventi per l'esecuzione della rimessione

in pristino e per il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree degradate. Le modifiche all'articolo 181, a loro volta, intendono graduare l'entità delle previste sanzioni sulla base della gravità del reato ambientale commesso, prevedendo altresì la possibile disapplicazione di tali sanzioni a fronte di casi di accertamento della compatibilità paesistica delle opere realizzate. I commi 37, 38 e 39 prescrivono altresì l'estinzione dei reati in materia paesaggistica per i lavori compiuti senza autorizzazione, o in difformità da essa, prima della data del 30 settembre 2004; in particolare, il comma 37 sottopone l'accesso alla disciplina estintiva del reato a due condizioni: la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica sotto il profilo della tipologia edilizia e dei materiali utilizzati; il pagamento di una doppia sanzione pecuniaria. Come ho già avuto modo di ripetere in più occasioni durante l'iter in Commissione, si tratta in sostanza della disposizione già contenuta nel comma 32 dell'articolo 1 del testo approvato lo scorso anno dalla Camera dei deputati, che si limita a prevedere che, qualora si ottenga la concessione in sanatoria di un'autorizzazione amministrativa conseguente all'accertamento della compatibilità ambientale delle opere realizzate, è estinto anche il relativo reato. La norma, da molti ritenuta un atto di giustizia sostanziale per il cittadino, è stata ora limitata ai lavori anteriori al 30 settembre 2004 e non avrà una validità a regime, come originariamente previsto dalla Camera dei deputati, anche perché, come rilevato in precedenza, il comma 36, novellando il più volte citato decreto legislativo n. 42 del 2004, ha definito con maggior precisione l'ambito di applicazione del reato ambientale e la possibilità di estinzione delle relative sanzioni in casi specifici di accertamento della compatibilità paesistica dell'opera realizzata in difformità o in assenza della prescritta autorizzazione.

Nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione ho peraltro evidenziato come le disposizioni introdotte

dal Senato ai commi 37 e seguenti, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati in terza lettura, abbiano di fatto riguardato esclusivamente l'introduzione di gradualità in ordine a tempi e dati volumetrici. Tuttavia, non posso negare che la portata innovativa e l'interpretazione di tali norme siano state al centro di un acceso dibattito in Commissione tra i gruppi di maggioranza ed opposizione. In questa sede mi preme pertanto dare un contributo chiarificatore al fine di impostare fin da subito in termini corretti il confronto tra le forze politiche presenti in Assemblea ed evitare che ci si soffermi in modo strumentale su questioni ormai chiarite. Intendo infatti ribadire che in nessun caso l'interpretazione delle nuove norme potrà rendere possibile ottenere un'autorizzazione in sanatoria quando le opere siano state abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta o siano altrimenti in contrasto con gli strumenti urbanistici. Dunque, per sgomberare definitivamente il campo da ogni ambiguità, sottolineo che, alla luce della formulazione del testo, sarà possibile sanare i reati solo in aree già edificabili e non sarà possibile aggiungere alcuna cubatura in più rispetto a quanto consentito dai piani regolatori.

Sempre rispetto a tali commi, nel corso dell'esame presso la Commissione è stato oggetto di enfaticizzazione da parte dell'opposizione una precisazione del rappresentante del Governo che, in occasione delle ultime sedute, ha parlato di condono. Ritengo che tale termine sia stato utilizzato in quella sede in evidente chiave semplificatoria, come d'altra parte spesso è accaduto anche a deputati dei gruppi di opposizione in diversi momenti dell'esame in Commissione, dove alcuni hanno utilizzato il termine « condono » con il chiaro intento di forzare il significato del testo. A conferma di questa valutazione, lo stesso rappresentante del Governo ha peraltro immediatamente chiarito di essersi riferito non ad un condono edilizio, ma ad una sanatoria penale.

Vorrei infine sottolineare che le valutazioni alle quali la Commissione è per-

venuta alla fine di un impegnativo dibattito hanno trovato conferma nei pareri, tutti favorevoli, espressi delle Commissioni competenti; soltanto la IV e la VII Commissione, nell'espressione del loro parere favorevole, hanno formulato osservazioni, che palesemente a mio giudizio non comportano la necessità di apportare modifiche al testo. Si tratta semmai di rilievi che potranno essere più utilmente presi in considerazione dal Governo nel prosieguo dell'iter del provvedimento, anche mediante l'adozione di eventuali atti di indirizzo.

In conclusione, raccomando all'Assemblea l'approvazione del testo trasmesso dal Senato, auspicando un confronto sereno con le opposizioni, che consenta di approvare definitivamente un così rilevante provvedimento.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, onorevole Vianello, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MICHELE VIANELLO, Relatore di minoranza. Tre anni or sono, il 19 ottobre del 2001, il Governo presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge per la concessione della delega in materia ambientale. Sono dunque ormai passati tre anni, lo voglio sottolineare, e sembra quanto meno inusuale che un disegno di legge delega — un atto che, com'è noto, presuppone la volontà da parte del Governo di accelerare una serie di procedure e quindi di avocare a sé, al di fuori del normale dibattito parlamentare, una nuova capacità di legiferare — impieghi tre anni per arrivare ad una quinta lettura. Peraltro, il fatto che siamo addirittura alla quinta lettura del provvedimento in esame è già di per sé un fatto del tutto inusuale.

Queste ore saranno per noi l'occasione per fare il bilancio, agli occhi del paese, del modo con il quale il Governo di centrodestra si è atteggiato rispetto alle politiche ambientali. E non parleremo solo del condono — insisto, mi consenta l'onorevole Paroli, su tale termine —, perché in questi giorni faremo il punto su come voi, in questi tre anni, vi siete mossi nei

confronti della tematica ambientale. Questa sarà un'occasione per discutere e per riflettere su come, nel corso di questi tre anni, il centrodestra si è atteggiato.

Nel frattempo, la Camera ha unanimemente approvato, due settimane fa, il nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che compie un grande passo avanti, perché prevede la tutela non solo del paesaggio, ma anche dell'ambiente e degli ecosistemi. Si tratta dunque di un immenso passo in avanti e di un grande avanzamento dal punto di vista culturale. Anche dal punto di vista sanzionatorio, il fatto che ormai non si tuteli più solo il paesaggio, ma anche l'ambiente e gli ecosistemi, dovrà sempre di più far riflettere coloro che invece hanno in mente i condoni a scapito del territorio, del paesaggio e dell'ambiente. Se si prevede la tutela, in Costituzione, dell'ambiente e degli ecosistemi, cambiano anche i termini delle vicende delle quali discutiamo.

L'obiettivo del Governo di centrodestra, nel momento in cui proponeva la concessione di una delega ambientale amplissima — non si era infatti mai vista una delega di queste dimensioni —, era quello di riscrivere in modo organico una legislazione concepita e pensata in altra epoca, che quindi veniva considerata, peraltro in modo abbastanza discutibile, superata; si diceva che dobbiamo dare certezza ai cittadini e alle imprese e che chiunque abbia a che fare con l'ambiente deve trovarsi di fronte ad un quadro certo ed aggiornato. Nel frattempo, era cambiata la giurisprudenza comunitaria ed, inoltre, una serie di norme si dimostravano, alla prova dei fatti, probabilmente superate.

Noi stessi, a tale riguardo, avevamo espresso un parere interlocutorio. Avevamo, infatti, lamentato l'inutilità di una delega così ampia; sarebbe stato meglio discutere la nuova legislazione in materia di rifiuti, le riforme della legge Galli, della valutazione di impatto ambientale, del sistema penale in materia ambientale, e via seguitando, affrontando l'esame delle singole parti volta per volta. Non vi era indisponibilità da parte nostra: chi ha seguito tale dibattito nel corso di questi tre

anni si è sicuramente accorto che, da parte nostra, se si fosse affrontata organicamente la questione, non vi sarebbe stata indisponibilità.

Voi avete rivendicato la volontà di esercitare la delega e poi siete intervenuti su singole parti, creando maggiore incertezza per i cittadini e gli operatori. Un esempio per tutti, la legislazione in materia di rifiuti. Uno dei punti su cui si è manifestata una concezione radicalmente diversa tra noi ed il capo di gabinetto del ministro dell'ambiente, professor Togni, vera mente culturale delle politiche ambientali italiane nel corso di questi tre anni, è stato proprio la legislazione in materia di rifiuti.

Il capolavoro è stato raggiunto con l'articolo 14 del decreto legislativo dell'8 luglio 2002. Di fronte ad un problema, risolvibile attraverso una modifica non legislativa ma delle modalità di applicazione di una legge, di intervento nella gestione di rifiuti ferrosi, lo straordinario professor Togni modifica addirittura la nozione di rifiuto (articolo 14 del decreto legislativo dell'8 luglio 2002).

Chiunque andasse a rileggere i verbali relativi alle discussioni svoltesi alla Camera nel corso di quei giorni si renderà conto che noi ci eravamo allarmati, perché si stava imboccando una strada sbagliata. Cercare di portare fuori da quanto previsto dalla legislazione comunitaria pezzi della legislazione in materia di rifiuti avrebbe comportato inevitabilmente l'avvio di una procedura di infrazione.

Come è noto, la Commissione europea interpreta, sulla base della direttiva del 1975, la nozione di rifiuto e tende a considerarla come un punto fisso, a difesa dei diritti dell'ambiente e dei cittadini, ma voi avete ritenuto necessario proseguire per la vostra strada. Ogni volta che ci siamo trovati a dibattere nelle numerose tavole rotonde ed a confrontarci con l'immarcabile professor Togni, quest'ultimo ha insistito pervicacemente, dicendo che questa era la strada. Anzi, ha continuato a sostenere la necessità di sottrarre sempre più alla legge Ronchi pezzi della legislazione in materia di rifiuti. La cosa era talmente palese che i membri della

Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, unanimemente (Forza Italia, Alleanza Nazionale, Democratici di sinistra, Margherita, e così via), hanno spiegato che la strada imboccata dal professor Togni era sbagliata e che avrebbe portato il nostro paese ad una legislazione in materia di rifiuti ancora più confusa. Altro che l'organicità che voi vi ponevate come obiettivo!

In queste ore abbiamo avuto ragione, perché la Corte di giustizia europea, l'11 novembre 2004, ha stabilito che l'articolo 14 del decreto legislativo dell'8 luglio 2002 non risulta confacente al modo con cui la Commissione europea interpreta la nozione di rifiuto ed ha dato ragione alla stessa Commissione europea. Una sentenza della Corte di giustizia europea immediatamente eseguibile pone all'ufficiale dei finanziari, all'ufficiale dei NOE, al magistrato italiano un problema: d'ora in poi, giustamente, applicheranno quanto previsto dalla direttiva europea, dalla Corte di giustizia europea. Un pezzo della vostra legislazione è fuori legge!

Colgo l'occasione per chiedervi ufficialmente di affrontare immediatamente il problema di ridefinire la nozione di rifiuto, ma non con la delega, perché non ce la farete. Abbiamo già presentato un progetto di legge a tale riguardo (è stato già depositato) e anche parte del centrodestra ne proporrà uno.

Francamente, non ci stupiamo di ciò che è accaduto; d'altronde, com'è noto, il capo di gabinetto del ministro dell'ambiente è notoriamente in situazione di conflitto di interessi, essendo anche rappresentante di una multinazionale che tratta di rifiuti. Dunque, i conflitti di interessi non riguardano soltanto Silvio Berlusconi, ma rappresentano una costante del modo di agire del centrodestra in Italia.

Un altro caso che ha evidenziato il vostro modo disorganico e sbagliato con il quale avete trattato la legislazione in materia ambientale è quello dello smaltimento dei rifiuti nucleari.

PRESIDENTE. Onorevole Vianello, dovrebbe concludere...

MICHELE VIANELLO, *Relatore di minoranza*. Presidente, in qualità di relatore di minoranza credevo di avere a disposizione più tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Vianello, le spettano dieci minuti; dunque, dovrebbe concludere il suo intervento.

MICHELE VIANELLO, *Relatore di minoranza*. Va bene, signor Presidente, intendo solo sottolineare che nelle norme di diretta applicazione vi è il tema del condono.

In Commissione ambiente, il sottosegretario Nucara, a nome del Governo, ha precisato che l'interpretazione corretta del comma 37 è quella, già fornita dal relatore, secondo la quale la condizione per accedere al condono è la presenza dell'incompatibilità paesistica, eccetera.

Mi fido della buona fede del relatore per la maggioranza, Paroli, ma quando si dovrà applicare la legge non ci si baserà sulla lettura dei verbali della Camera. Chiedo dunque ufficialmente al sottosegretario Tortoli di fornirci, domani in apertura di seduta, l'interpretazione autentica, in quanto ciò avrebbe un maggior valore. Com'è noto, gli ordini del giorno non si negano a nessuno e ci accontentano poco, mentre un'interpretazione autentica in sede di dibattito in Assemblea da parte del sottosegretario Tortoli avrebbe sicuramente un altro valore e chiarirebbe se si tratta di un condono o se invece si tratta di un qualcosa di diverso, così come affermavano gli onorevoli Paroli, Parolo e Foti durante il dibattito di questi giorni.

Nel momento in cui la legge finanziaria taglia fondi importanti al Ministero dell'ambiente, questo disegno di legge prevede ancora una commissione di esperti pagati lautamente. Non si può pensare di tagliare sulle politiche per l'ambiente e poi pagare le commissioni di cosiddetti esperti!

Potrete anche esercitare una delega, ma siamo convinti che nel corso di quest'anno e mezzo non sarete in grado di varare

alcuna norma a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare alcuni aspetti. I rapporti che, in questi tre anni, si sono instaurati tra il sottoscritto in rappresentanza del ministero e i componenti la Commissione ambiente della Camera ci consentono di riflettere serenamente su alcune posizioni.

Mi preme sottolineare una certa incoerenza da parte dell'onorevole Vianello quando afferma che ci troviamo di fronte ad una delega molto ampia; ciò è vero, ma vi è stato un ulteriore ampliamento nel corso del dibattito proprio a seguito degli interventi dei parlamentari. Già nel corso della prima lettura alla Camera fu inserito il settimo argomento di delega, l'aria, che non era stato previsto precedentemente dal Governo.

Inoltre, faccio riferimento anche all'ampiezza del dibattito, durato quasi tre anni. Se si vuole considerare tale aspetto in maniera più positiva, la lunghezza dell'iter testimonia che in tale occasione si è rispettato il Parlamento, nella pienezza dei suoi poteri. Il ministero si è trovato in difficoltà a causa dell'allarme lanciato dalle Commissioni di Camera e Senato sul pericolo del loro svuotamento, conseguente ad una delega così ampia. Io stesso mi sono fatto carico di imporre al ministro Matteoli una linea di maggior dialogo con il Parlamento. Pertanto, mi sembra abbastanza incoerente parlare negativamente di tre anni di dibattito, anche perché in altri casi ci si è invece lamentati di non aver lasciato al Parlamento né voce in capitolo né capacità di intervenire.

Come è noto, la prima parte della delega, cuore degli obiettivi perseguiti dal ministero, è rimasta in pratica inalterata. Al contrario la seconda parte, riguardante

le norme di diretta applicazione, è stata oggetto di un maggior dibattito nel corso di questi tre anni, consentendo anche al ministero di poter intervenire con alcune puntualizzazioni articolate ed importanti.

In riferimento al problema dei rifiuti, riconosco che quanto affermato dall'onorevole Vianello risponde a verità. Tuttavia, mi preme sottolineare che il problema dei rifiuti è centrale in tutta Europa, affermazione che sono in grado di fare alla luce dei contesti europei ed internazionali in cui mi trovo a svolgere la mia attività. Quindi, tale problematica non riguarda soltanto l'Italia, ma anche tutti gli altri paesi che, a seconda dei diversi approcci, adottano differenti strategie per affrontarla. Esistono nazioni che su alcuni aspetti hanno compiuto scelte forse più avanzate delle nostre, ma che oggi sono costrette a rivedere, ammettendo di aver commesso uno sbaglio. Mi riferisco, ad esempio, alla raccolta differenziata, che a volte non ha senso, in quanto può provocare maggiori problemi rispetto ad altre strategie.

Inoltre, la stessa attuale Presidenza europea ha posto al centro del dibattito il problema dei rifiuti. Pertanto, non devono scandalizzare eventuali errori commessi nel tentativo di definire in maniera differente e più razionale una tra le tematiche più difficili da affrontare quotidianamente.

Mi accingo a concludere, anche perché sicuramente nel corso di questi anni vi sono già state occasioni di verifica e di confronto. Vorrei però anticipare un aspetto che ritengo importante, mettendomi a disposizione per ripeterlo eventualmente anche nel prosieguo del dibattito, davanti quindi ad un'Assemblea meno vuota, onde dare maggiore risalto alle mie parole. Fin da oggi voglio sottolineare che stiamo esaminando una sanatoria *una tantum*. Quando si è scatenata la polemica, è stato lo stesso WWF a dichiarare che si trattava di una sanatoria e non di un condono. In effetti lo spirito del provvedimento può essere meglio definito direttamente dai membri del Parlamento. Infatti, come sa l'onorevole Vianello, l'arti-

colato è stato introdotto dalla maggioranza e non dal Governo. La stessa maggioranza (rappresentata tra gli altri dagli onorevoli Parolo, Paroli, Lupi, Foti e quanti altri) ha sempre dato tale interpretazione, peraltro confermata dal Governo.

Si tratta di una sanatoria penale, volta ad adeguare la normativa a quanto già previsto in altri casi. Non abbiamo mai fatto riferimento all'ipotesi di condono edilizio od urbanistico, bensì alla contraddizione costituita dall'esistenza di un reato penale una volta che sia stata concessa una sanatoria edilizia.

Mi riservo di ribadire tali osservazioni nel prosieguo del dibattito, al fine di evitare equivoci.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lion. Ne ha facoltà.

MARCO LION. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame — come è stato più volte ricordato, ma è il caso di ricordarlo nuovamente — ha compiuto il suo terzo anno di vita. È, infatti, dal 19 ottobre 2001 che rimbalza dall'Assemblea alla Commissione e dalla Camera al Senato, senza riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva. Al contrario, esso si è progressivamente trasformato, con l'introduzione delle famigerate norme di immediata applicazione, in un vero e proprio guazzabuglio normativo, che risulta davvero indigeribile.

Inoltre, a rendere ancora più improbabile l'impianto del provvedimento si è aggiunta la necessità di ricorrere alla questione di fiducia. Ciò è accaduto per ragioni interne alla maggioranza. Avremmo auspicato che ciò fosse accaduto anche a causa della nostra opposizione, ma ritengo che vi siano maggiori problemi nella maggioranza che nell'opposizione. Quest'ultima si presenta unita, con un relatore di minoranza e con emendamenti sottoscritti da tutti i gruppi (si tratta di un fatto politicamente positivo). Si è, dunque, aggiunta la necessità di porre la fiducia sul provvedimento in ben due circostanze. Ne è conseguito l'accorpamento del disegno di legge in un unico articolo, composto di ben 54 commi (alla faccia della semplificazione!).

Va detto che il provvedimento è caratterizzato da una sorta di magnetismo perverso, che lo porta ad attrarre tutte le peggiori norme contro l'ambiente. Durante la sua lunga avventura parlamentare, esso si è così ritrovato a contenere disposizioni « ambienticide » — in tal modo infatti vanno definite — come, ad esempio, l'introduzione della caccia nei parchi, che è stata fortunatamente cancellata, o i reiterati tentativi di prevedere sanatorie di vario tipo, che, purtroppo, non mancano neppure nel testo risultante dalla richiesta di fiducia sull'ultimo maxiemendamento.

Si è pensato bene, per indorare la pillola, di introdurre alcune norme recanti disposizioni attuative della sentenza n. 256 del 2001 della Corte costituzionale, in merito alla demolizione del complesso edilizio di Punta Perotti. È singolare che si avverta il bisogno di emanare una legge dello Stato per ottenere ciò che dovrebbe avvenire seguendo il normale iter giudiziario. Va osservato che l'attuale giunta di centrosinistra di Bari, contrariamente alle precedenti amministrazioni di centrodestra, stava finalmente imboccando la strada giusta. Dunque, non è che Punta Perotti verrà demolita perché questo Governo se ne sia preoccupato: sarebbe stata comunque demolita. L'unica novità — mi sia consentita un'osservazione ironica — è costituita, conoscendo le inclinazioni della Casa delle libertà, dal fatto che il Governo non abbia varato una legge per salvare Punta Perotti (ce lo saremmo potuti aspettare)! In compenso, esso, con i commi dal 36 al 39, fa molto peggio, dal momento che si prevede una sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesistico e ambientale, e finanche l'estinzione dei reati compiuti da chi ha costruito l'opera o realizzato una trasformazione territoriale senza la prescritta autorizzazione. Tale norma, che peraltro è assolutamente estranea al contesto legislativo nel quale è stata inserita, è estremamente grave, in quanto viene sostanzialmente vanificata l'efficacia del vincolo paesistico, introducendo la possibilità di condonare in modo generalizzato e permanente opere realizzate senza le previste

autorizzazioni paesistiche e ambientali. È ancor più sconcertante il fatto che questa norma entrerà in vigore pochi mesi dopo l'entrata in vigore del cosiddetto « codice Urbani », indebolendone ulteriormente il già non troppo solido impianto per la tutela dei beni paesaggistici e ambientali. È inoltre facilmente prevedibile che si verrà a determinare una situazione di incertezza giuridica, non essendo chiaro quale dovrà essere l'autorità amministrativa preposta ad eseguire l'accertamento di compatibilità ambientale.

Inoltre, il dubbio che qualche maligno potrebbe sollevare è che non si tratta di una distrazione del legislatore ma della consapevole introduzione di elementi di incertezza normativa che si traducono, con tutta evidenza, in incentivi all'abuso. Eppure, avevamo la sensazione che il Governo avesse già varato un numero congruo di condoni e di sanatorie. A dire il vero, noi Verdi, ormai, abbiamo perso il conto e riusciamo a malapena a stare dietro alle sanatorie edilizie. Questa sarebbe la terza del Governo Berlusconi, dopo neppure un anno dalla precedente le cui ferite sul territorio sono tuttora aperte e che invece ancora non hanno portato alle casse dello Stato il gettito atteso. Oltre al danno per l'ambiente, la beffa per lo Stato, visto che i cittadini hanno capito che in questa dinamica perversa conviene non solo essere furbi, violare le regole e costruire abusivamente, ma essere ancora più furbi e non pagare nemmeno il condono, tanto a chi verrà mai in mente di ripristinare la legalità in un paese in perenne attesa del prossimo condono? Eppure, solo pochi mesi fa la Corte costituzionale, con la sentenza 24 giugno 2004, n. 196, aveva ribadito quanto fosse inopportuno il ricorso ai condoni e ha ricordato che, in ogni caso, non avrebbe superato il vaglio di costituzionalità una ulteriore reiterazione sostanziale della preesistente legislazione sul condono, soprattutto quando la reiterazione va a colpire proprio uno degli elementi per i quali è prevista una specifica tutela costituzionale: il paesaggio.

Noi riteniamo che una legge così non possa fare molta strada visto che è già zoppa in partenza, come è stato detto anche dal collega Vianello. La Corte di giustizia europea ha di recente emesso una sentenza in materia di definizione di rifiuto che rende di fatto inapplicabile e in ogni caso incompatibile con la normativa comunitaria la disciplina dei cosiddetti rottami ferrosi contenuta ai commi 25, 26, 27 e 28 dell'articolo 1: per questo motivo, noi chiediamo alla Presidenza della Camera di intervenire perché vengano stralciate queste disposizioni che non hanno più senso. Questa legge è già zoppa in partenza perché sappiamo che la copertura non c'è più, dopo quanto è avvenuto alla Camera nella prima sessione di esame della legge finanziaria. Quindi, noi riteniamo — e in definitiva ne siamo certi — che il Presidente della Repubblica la rimanderà alle Camere per manifesta incostituzionalità, altrimenti ci penserà la Corte costituzionale a bloccare le temibili conseguenze di questo disegno di legge. Comunque, ci auguriamo che al più presto saranno gli italiani a sfiduciare questa coalizione che sta causando, anche per l'ambiente, per il nostro paesaggio e per la nostra salute, solo danni a questo paese (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, il fatto che io non faccia parte della Commissione ambiente e quindi non abbia la consuetudine al confronto che il sottosegretario Tortoli ha con i miei colleghi della Commissione mi consente di poter magari fare una breve replica alle sue poche parole, che giudico anche significative in quell'esercizio nel quale i membri del Governo ormai da parecchio tempo — direi fin dalla nascita di questo Governo — si stanno esercitando, ossia quello di arrampicarsi sugli specchi per cercare di dimostrare cose che palesemente non appartengono alla realtà.

Il sottosegretario Tortoli, quando ci invita a soffermarci sul fatto che si discute di questi temi da tre anni, ci porta forse a riflettere sul fatto che si discute da tre anni su molte questioni che hanno scavalcato la capacità stessa del Governo di governare alcuni temi; pensiamo al problema dei rifiuti — basta che coloro che ci ascoltano pensino a quanto abbiamo visto in televisione negli ultimi tempi — oppure a tanti altri che sono stati risolti attraverso una attività che questo Governo è abitualmente portato a praticare, ossia quella dei condoni, delle sanatorie, dei premi a coloro che nella loro esistenza e nella loro vita hanno prioritariamente deciso di agire contro lo Stato, contro gli interessi dello Stato e del paese. Indubbiamente, questo Governo, che sia il condono fiscale, lo scudo fiscale, l'abolizione della tassa di successione per i grandi redditi, i condoni edilizi o quello di cui ci stiamo occupando oggi, si è distinto per questa particolare attività.

Va anche ricordato al sottosegretario che, nonostante sia vero che tale provvedimento è stato approvato dalla maggioranza del Parlamento, è anche vero che ciò è avvenuto con due votazioni di fiducia. La maggioranza, solo qualche settimana fa, ha dimostrato che, nonostante i 100 deputati di scarto, anche quando deve affrontare alcune materie importanti come la legge finanziaria, è capace di andare in minoranza. Evidentemente, è stato necessario porre la questione di fiducia su un argomento di questo genere perché (come è noto) o le posizioni, anche all'interno della stessa maggioranza, venivano circoscritte all'interno di questo spazio, oppure difficilmente si sarebbe riusciti a condurre in porto tale provvedimento. Ci aspettiamo che altrettanto accada qui alla Camera.

Questo provvedimento evidenzia come il Governo (che non riesce più a legiferare in via ordinaria) o ricorre ampiamente allo strumento della delega, che comporta la sottrazione non della parola ma della capacità del Parlamento di legiferare (la missione propria di coloro che vengono eletti in quest'aula dai cittadini), oppure ricorre ai decreti-legge, che ormai sap-

priamo perfettamente essere spesso privi dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza; non a caso, di tanto in tanto, quando è chiamata a decidere in materia, la Corte costituzionale, se non il Presidente della Repubblica, vi rimandano indietro tali provvedimenti, evidentemente posti in essere in modo superficiale e leggero.

La legge delega in materia ambientale oggi al nostro esame è un'ulteriore testimonianza di quanto dicevo prima, cioè della cultura che l'attuale Governo svela in merito ai temi dell'ambiente. Essa contiene un messaggio di portata particolarmente grave, perché consente una *deregulation* senza limiti, confermando ancora una volta, se mai ve ne fosse bisogno, la tentazione irresistibile del Polo e di questo Governo di praticare interessi privati. In particolare, alcuni ricorderanno la vicenda, verificatasi la scorsa estate, di villa Certosa, la villa del nostro amato Presidente del Consiglio, il quale un giorno ha visto bussare alle proprie porte alcuni magistrati che volevano indagare su presunti abusi. È però intervenuto un signore, che credo nella fattispecie fosse il prefetto, il quale ha comunicato ai magistrati che intendevano verificare l'esistenza di eventuali abusi che era stato apposto il segreto di Stato e quindi non si poteva procedere come normalmente accade e dovrebbe accadere per qualunque cittadino che compia degli abusi nella propria abitazione.

Tuttavia, vi è un aspetto che rende tale vicenda persino più grave delle altre *performance* privatistiche di questa maggioranza. Il patrimonio ambientale e paesaggistico non è solo un bene collettivo ma è anche un bene non rinnovabile, non riproducibile. Per questa ragione il danno che si produce oggi ha spesso un carattere di irreversibilità, che non consente di porvi rimedio domani. Questo disegno di legge pone in essere una delega che, per portata, durata e ampiezza (come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto) concederebbe al Governo pieni poteri per riscrivere, in molti casi in negativo, gran parte delle norme e dei principi di tutela ambientale. Purtroppo, quello che il Go-

verno definisce un provvedimento di rioridino e coordinamento, in realtà, è una vera e propria riforma su tutta la linea, che sia nel metodo sia nel merito si dimostra sbagliata e decisamente pericolosa e rischia di scardinare trent'anni di politiche ambientali attraverso una legge che costituisce una vera e propria delega in bianco.

Non è la prima volta che il Governo, attraverso un operato discutibile sul piano procedurale e morale, lascia emergere chiaramente la volontà di svuotare progressivamente il Parlamento delle sue funzioni proprie: forse perché ritenuto inadatto ad occuparsi di materie così rilevanti. Questa legge, di fatto, spoglia l'istituzione del Parlamento per i prossimi tre anni della facoltà di intervenire su tutte le materie ambientali che sono oggetto della delega stessa: gestione dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati, tutela e gestione delle acque, difesa del suolo e desertificazione, parchi e specie protette di flora e fauna, danno ambientale, valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Sarà il Governo, infatti, ad essere chiamato a riformare tutte queste normative; più precisamente, sarà una commissione di 24 esperti, discrezionalmente nominati dal ministro dell'ambiente, a proporre le nuove norme. Il Parlamento, su temi così fondamentali, verrà relegato ad una funzione di parere e ratifica.

Non vorrei ricordare l'esperienza di un'altra brillante commissione messa in atto da questo Governo, che si doveva occupare del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio; quando tale commissione, che doveva avere strateghi di fama internazionale e che in realtà è diventata molto più « nostrana », ha indicato al Presidente del Consiglio che il testo che stava presentando alla Camera non risolveva il conflitto di interessi, chi avrebbe dovuto intervenire in materia ha tralasciato il parere di questa commissione « nostrana » ed ha proceduto del tutto di propria iniziativa.

Possiamo immaginare cosa sarà questa commissione, ammesso che sia istituita. Come più volte denunciato, sia dal

mondo ambientalista che da quello scientifico e della cultura, i termini della delega sono assolutamente ampi e, quindi, lasciano un enorme potere discrezionale al Governo. D'altra parte, un tale orientamento trova una chiara conferma nello stesso svolgimento del dibattito parlamentare e nelle reiterate forzature effettuate dal Governo proprio al Senato, in prima ed in seconda lettura, con la presentazione di due maxiemendamenti ed il conseguente voto di fiducia, che hanno impedito di effettuare un approfondito dibattito nel merito. Altro, signor sottosegretario, che vivace dibattito! Avete messo a tacere le dissidenze e le diffidenze presenti all'interno della maggioranza attraverso la richiesta di due voti di fiducia!

L'atteggiamento mostrato dal Governo è aggravato ulteriormente dal fatto che, non solo non si è voluto affrontare un approfondito dibattito parlamentare nel merito del coordinamento e dell'integrazione della legislazione in materia ambientale, ma si sono introdotte, originariamente al capo III del provvedimento, norme immediatamente efficaci, quali quelle sulla cosiddetta « autorizzazione in sanatoria » in aree vincolate, estranee alla materia in discussione o che anticipano, condizionandolo, lo stesso lavoro della commissione di esperti, come nel caso delle disposizioni in materia di rifiuti e specificamente di quelli ferrosi e non ferrosi. Questi, anche se provenienti dall'estero, non costituirebbero più rifiuto industriale, cosa che conseguentemente porterebbe ad una diminuzione del loro livello di controllo.

Va ricordato che l'Italia è già sottoposta a procedura di infrazione per avere autonomamente interpretato la definizione di rifiuto in contrasto con quanto stabilito dalle leggi e dalle direttive comunitarie.

Ora, queste norme immediatamente attuabili hanno comportato — vorrei ricordarlo — un duro scontro tra il Governo e la Commissione ambiente del Senato, le cui posizioni sono state difese dal relatore di maggioranza (di Alleanza Nazionale: peraltro, capita spesso che il relatore di maggioranza di Alleanza Nazionale si

scontri con il Governo che ha un ministro di Alleanza Nazionale), che era contrario alla sanatoria nelle aree vincolate.

In sintesi, questo provvedimento prevede una delega in bianco di dubbia costituzionalità al Governo, che verrà affiancato in questa opera di riordino, come detto, da una commissione di esperti esterni all'amministrazione ed al Parlamento, che dovrà riscrivere in pochissimo tempo (poco più di un anno, più ulteriori due anni per emanare i decreti legislativi contenenti non precisate norme integrative e correttive), l'intero corpo normativo e regolamentare riguardante tutti gli aspetti nevralgici della normativa ambientale.

Il provvedimento investe in maniera radicale l'intero *corpus* normativo del diritto ambientale, procedendo ad un « riordino » che presenta nell'attuale versione, dopo le modifiche introdotte dalla Camera, motivi di contraddizione (questa sì, signor sottosegretario!) e di contrasto tra alcuni dei principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega e i principi e i criteri direttivi specifici per ciò che attiene all'oggetto e alle procedure di attuazione della delega.

Vorrei sottolineare l'ampiezza dei settori che verranno riformati tramite il decreto legislativo del Governo e della commissione in questione, a cominciare dalla gestione dei siti contaminati, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche, alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna. Ed ancora, la tutela risarcitoria contro i danni dell'ambiente, le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per l'autorizzazione ambientale integrata, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, come previsto dai commi da 1 a 9 dell'articolo unico.

Non esiste alcuna distinzione tra le materie oggetto del provvedimento che preveda la redazione di testi unici anche per materie e settori che sono oggetto di attività, anche recente, di coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle

normative vigenti in attuazione delle direttive comunitarie; o, di converso, vengono ignorati temi che avrebbero bisogno di un'attenta revisione parlamentare.

Per quanto riguarda il primo aspetto cui ho fatto riferimento, è il caso dei temi e settori riordinati recentemente (quelli dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati solo nel 1997; la tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche nel 1999), o riguardo ai quali si è giunti alla definizione di normative quadro dopo una faticosa e fruttuosa opera di mediazione tra gli attori sociali (penso alla legge-quadro sulle aree protette del 1991 e alla legge quadro sull'attività venatoria e tutela della fauna selvatica del 1992).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, voglio segnalare che vengono ignorati, inspiegabilmente, i temi della tutela, difesa e valorizzazione del mare e delle sue risorse, regolati da una normativa ormai datata e lacunosa quale quella contenuta nella legge n. 979 del 1982.

La vaghezza, la contraddittorietà dei principi e dei criteri oggetto della delega, l'onnicomprendività dell'operazione ed i tempi previsti per portare a buon fine la procedura di riordino, coordinamento ed integrazione rischiano di provocare un effetto-attesa che si rifletterà sulla certezza del diritto in campo ambientale.

Oltre a ciò, la marginalità del ruolo parlamentare è lampante e lesiva della dignità delle Camere e dell'equilibrio tra i poteri: a fronte di provvedimenti che hanno l'ambizione di ridisegnare l'intero *corpus* normativo in campo ambientale, è previsto, dopo le modifiche introdotte dalla Camera, un doppio passaggio parlamentare che è assolutamente insufficiente ad assicurare un vaglio serio di modifiche di tale portata.

A ciò si aggiunga che l'iter di approvazione dei decreti si può concludere — comunque — anche in assenza dei pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari. Infatti, a seguito del decorso dei brevi termini assegnati al Parlamento, i decreti legislativi possono comunque essere emanati dal Governo.

Dietro l'obiettivo di semplificazione dell'intera normativa ambientale si nasconde uno stravolgimento del procedimento e della materia, mentre l'emergenza è quella di applicare con severità le norme già esistenti, tra le più avanzate e finalmente allineate alle severe norme europee create per difendere la salute dei cittadini e la salvaguardia ambientale.

Ora, è altissimo il rischio che si allentino le maglie della tutela e gli effetti potrebbero essere davvero gravi. Un primo rischio è legato alla possibilità di un conflitto con le direttive comunitarie in tema di rifiuti, consentendo semplificazioni nello smaltimento che non tengano nel debito conto la priorità del recupero dei materiali e delle materie e intendendo ai fini del riciclaggio anche il recupero energetico che deriverebbe dalla termocombustione. Altri effetti potrebbero essere: l'aumento del sistema di privatizzazione nella gestione e nella distribuzione delle acque; il tentativo di indebolire i piani di tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo a favore dei piani urbanistici (che dovrebbero adeguarsi ai primi, non viceversa); la differenziazione del sistema di aree protette per diverse tipologie e, conseguentemente, per diversi ambiti di tutela (in cui sarebbe possibile ammettere l'attività venatoria e ripristinare la priorità dei comuni nella programmazione territoriale e, quindi, la possibilità di nuovi interventi urbanistici); da ultimo, l'indebolimento dell'impostazione comunitaria in tema di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.

Ma il punto di maggiore gravità di tutto il provvedimento — per le conseguenze che ne deriveranno — è quello delle norme immediatamente efficaci, tra le quali quelle contenute nel maxiemendamento al comma 36 — su cui il Governo ha posto la questione di fiducia —, nel quale spicca la sanatoria di opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale e l'estinzione dei reati commessi da chi ha costruito l'opera o realizzato una trasformazione territoriale senza la prescritta autorizzazione (che, va ricordato, è atto distinto ed antecedente

alla concessione edilizia). In pratica, sono sanabili tutti quegli abusi che hanno portato alla trasformazione delle facciate, al rifacimento dei tetti (anche se quelli nuovi possono rappresentare un vero pugno nell'occhio), la realizzazione di recinzioni e di cancelli, i movimenti di terra, la disposizione di pali o tralicci, gli abbattimenti di impianti vegetazionali. Ed è difficile stabilire se in tali tipologie rientri o meno la realizzazione di nuove strade o piste.

Vale la pena ricordare che, prima di tale disposizione, era assolutamente predominante in giurisprudenza l'interpretazione secondo la quale l'istituto della sanatoria — cosa ben diversa dal condono — non si potesse applicare all'interno delle aree vincolate. Oggi, con la scusa — già sentita mille volte — di chiudere con il passato, il Governo sana sostanzialmente tutti i predetti abusi realizzati sino al 30 settembre di quest'anno. Considerando che i vincoli paesaggistici sono posti sul 47 per cento del territorio del nostro paese, è facile immaginarsi l'impatto e l'importanza della manovra in corso!

Il fatto che la sanatoria sia prevista per ipotesi minori di abusi (essa sembra essere esclusa per lavori che comportino aumento di volumetrie, almeno ce lo auguriamo) non rende meno grave la norma perché, introducendo la possibilità di condonare in modo generalizzato e permanente opere realizzate senza le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, si vanifica praticamente l'efficacia del vincolo paesaggistico.

Questa forma di autorizzazione postuma non solo non è mai stata prevista da alcuna legge, ma è addirittura vietata dal codice Urbani, approvato da pochi mesi; inoltre, è ancora più grave del condono edilizio, perché riguarda opere abusive realizzate nelle aree più importanti e di valore del nostro paese sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. La nuova sanatoria non stabilisce procedure certe circa l'autorità amministrativa che sarebbe preposta ad eseguire l'accertamento di compatibilità paesaggistica (saranno le regioni? I comuni? Le soprintendenze ai beni ambientali?), creando situazioni di

incertezza, sia per i cittadini sia per le autorità amministrative e giudiziarie; inoltre, non è definito alcun criterio oggettivo per l'accertamento ad assentire la sanatoria, rimettendolo ad una valutazione discrezionale da parte di un'autorità competente non identificata.

Al comma 37 ed ai successivi commi 38 e 39 si prevede che, per i lavori compiuti sui beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica. In sostanza, un vero e proprio condono per i reati in materia paesaggistica, che si aggiunge alla legge sul condono edilizio, per la quale era possibile sottoporre a condono unicamente le opere eseguite prima della data di imposizione del vincolo.

Il Governo, dopo aver escluso la possibilità di sanatoria in area vincolata con l'ultimo condono edilizio e dopo aver affermato con il nuovo codice dei beni culturali in vigore dal 1° maggio 2004 che le autorizzazioni paesaggistiche tassativamente devono essere rilasciate solo prima dell'avvio delle opere e dei lavori, con la norma in oggetto stabilisce sostanzialmente una sanatoria in materia paesaggistica con conseguente estinzione dei relativi reati per le opere eseguite successivamente all'imposizione del vincolo. Tale intervento svela la cultura dell'attuale Governo sui temi dell'ambiente e contiene un messaggio di portata particolarmente grave. Basti pensare a ciò che sta accadendo in questi giorni, in cui si sente parlare di aggiramento delle norme attualmente in vigore di contrasto al fenomeno dell'abusivismo sulla base di un clima di tolleranza ormai consolidato. In questo modo, si indebolisce il principio di legalità, come dimostrato dalle recenti vicende della regione Sicilia, ed il provvedimento in esame — occorre

ricordarlo — rappresenta la cifra del rapporto tra l'attuale Governo e le questioni ambientali.

Potremmo parlare di Punta Perotti, utilizzata come specchietto per le allodole di questo provvedimento e che invece, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è in assoluta continuità con ciò che questo Governo ha realizzato in tanti settori e che ha inciso negativamente sulla vita del nostro paese e delle sue istituzioni. Sono state compiute forzature per nascondere le differenze, spesso grandi, presenti all'interno della maggioranza e che ancora oggi possiamo rintracciare. Questo provvedimento, in realtà, crea nuovamente attese, speranze ed illusione in tante persone, così com'è accaduto per la famosa riduzione delle tasse, che attendiamo da quando Berlusconi è diventato Presidente del Consiglio e che lo stesso aveva promesso in campagna elettorale. Per non parlare dell'aumento delle pensioni e di tantissime altre cose.

Questo Governo si è affrettato ad approvare, in tempi rapidissimi e con maggioranze blindate, una serie di provvedimenti che gli stavano a cuore, per risolvere tanti problemi suoi e di alcuni amici. Non a caso, nell'ultimo anno di legislatura, si avvia alla conclusione l'opera del nostro amato Primo ministro con un provvedimento che, ancora una volta (sarà difficile dimostrare il contrario), guardando ai suoi interessi, lo mette al riparo dall'azione della magistratura in ordine ad alcuni abusi realizzati all'interno della sua villa in Sardegna ed in ordine ai quali, ancora volta, la magistratura è impedita ad agire, perché entrano in campo i poteri dello Stato per apporre il segreto di Stato.

Questa è la misura attraverso cui immaginate la conduzione della vita pubblica ed esercitate il potere di amministrazione della cosa pubblica; l'unica speranza che abbiamo è che presto ve ne andiate a casa, smettendo in tal modo di provocare ulteriori danni al nostro paese e alla gente che vi ha votato e che certamente vi farà tornare a casa.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle ulteriori modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 1798-D)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza.

MICHELE VIANELLO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, rinuncio alla replica

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza.

ADRIANO PAROLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la mia sarà una replica breve, ma le tante inesattezze che sono state dette mi faranno certamente rinviare l'approfondimento al momento dell'esame degli emendamenti. Credo però che alcune cose si debbano dire. Credo anch'io che non ci si possa lamentare in modo contraddittorio dell'ampiezza della delega; giustamente, il sottosegretario Tortoli ha ricordato poco fa che l'ultimo punto, che riguarda l'inquinamento dell'aria, è stato aggiunto accettando un emendamento dell'opposizione, che oggi si lamenta invece dell'ampiezza del testo. I tre anni di dibattito e la quinta lettura io credo che si debbano assolutamente interpretare come un grande rispetto da parte del Governo per il Parlamento e per l'iter parlamentare. Ricordo, essendo stato relatore in occasione della prima lettura di questo provvedimento, che all'inizio dell'iter si parlava di « scippo » e si sosteneva che in pochi giorni si sarebbe tolta la competenza alla Commissione e, quindi, al Parlamento in materia ambientale. Questo scippo non c'è stato: ci sono stati tre anni di dibattito che, perlomeno alla Camera, sono stati caratterizzati da un confronto serio, franco, anche forte in alcuni momenti, ma sempre di confronto si è trattato, con molti emen-

damenti delle minoranze approvati, sia in prima sia in terza lettura, e tutto questo è avvenuto in un clima di grande rispetto reciproco e costruttivo.

Al Senato è avvenuto qualcosa di diverso. Anche presso quel ramo del Parlamento le condizioni per un dibattito aperto c'erano, ma il diverso regolamento e il fatto che anche singoli parlamentari abbiano proposto migliaia di emendamenti hanno reso impossibile un vero confronto in Assemblea. A questo si deve poi la posizione della fiducia per due volte consecutive. Però credo che un iter così complesso e importante, che ha portato a tre anni di lavoro, lasciando oggi al Governo diciotto mesi di tempo per esercitare la delega, dimostri il grande rispetto del Governo nei confronti del Parlamento, delle Commissioni parlamentari, della Camera dei deputati, in questo caso. Credo che questo debba essere riconosciuto.

Per quanto attiene alle novità che ci vengono proposte, relativamente ai commi che riguardano Punta Perotti, io credo che vada assolutamente individuato un forte intento, una forte volontà di andare verso la demolizione. Credo che il Governo, con questi commi, dica chiaramente che deve finire l'era delle demolizioni che vengono continuamente rimandate. Il testo dei commi — certo se ne può parlare a lungo — poteva essere formulato in maniera diversa, ma l'intento chiaro al quale siamo giunti è evidente a tutti, ed è quello di procedere verso un atteggiamento drastico rispetto a queste situazioni. Altrettanto chiara è la modulazione che viene fatta successivamente del vecchio comma 32 che era stato ripristinato dalla Camera in terza lettura. Io credo che sia — come dicevo nella prima parte del mio intervento — un atto di giustizia sostanziale. Ho sentito parlare in quest'aula della possibilità di condonare in modo generalizzato e permanente, senza autorizzazione paesaggistica, sulle aree vincolate. Queste parole credo facciamo male al buonsenso e alla buona fede, perché o non si è capito ciò di cui si sta parlando oppure, in mala fede, si cerca di strumentalizzare una posizione, ripeto, di giustizia sostanziale.

Infatti, è chiaro che le norme intervengono laddove l'autorizzazione paesaggistica esiste, seppure *a posteriori*.

Ciò che dobbiamo domandarci — e ci siamo interrogati in tal senso in Commissione — è molto chiaro; l'istituto del permesso di costruire in sanatoria — che, a differenza di quanto riferito dal collega Giachetti, è sempre esistito, per le aree vincolate come per le altre (sempre) — oggi sarebbe un istituto superato? A mio avviso, no.

Ritengo, infatti, che, laddove il privato, avendo il diritto ad edificare, abbia costruito senza chiedere l'autorizzazione, egli non abbia edificato laddove non poteva; se mai, ha agito senza la previa autorizzazione. Sicché questa, richiesta successivamente, viene rilasciata esclusivamente se persistano tutte le condizioni necessarie per il rilascio; a fronte, quindi, dell'intervento degli enti preposti. Anche le autorità competenti sono molto chiare, collega Giochetti; infatti, un permesso edilizio in sanatoria viene rilasciato dal comune con il benessere della soprintendenza ai beni ambientali e con l'esercizio della subdelega da parte del comune rispetto alla regione oppure con l'autorizzazione ed il parere favorevole da parte della regione, che deve esprimere, insieme con la soprintendenza, parere favorevole. A fronte di siffatto procedimento, viene rilasciata l'autorizzazione edilizia in sanatoria da cui risulta che quel manufatto poteva essere realizzato e che l'unico vizio era costituito dall'assenza della richiesta preventiva del permesso; ragione per la quale si paga il doppio degli oneri e noi prevediamo una sanzione ulteriore.

A fronte di ciò, è giusto mantenere la previsione di reato in una fattispecie di questo tipo? Noi riteniamo di no; voi, probabilmente, di sì e, per giunta, gridate allo scandalo.

A mio avviso, si tratta di motivi sufficienti per indurci ad asserire che il provvedimento è assolutamente condivisibile; un provvedimento che ritengo potrà portare, come dichiaravo dianzi, maggiore serietà e maggiore equità, anche rispetto a queste situazioni. In particolare, in que-

st'ultimo anno e mezzo abbondante di legislatura, verrebbe data al Governo la possibilità di legiferare su temi importanti quali quelli riguardanti l'ambiente, in modo che il paese possa disporre di una normativa organica ed efficace e quindi possa veramente rispondere ai problemi che si pongono giorno dopo giorno (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

**(Annunzio di questioni pregiudiziali
— A.C. 1798-D)**

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali Vigni ed altri n. 1 e Boato ed altri n. 2, che saranno esaminate in altra seduta.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 1296-B
— Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (4636-bis-B) e delle abbinare proposte di legge Perrotta; Onnis ed altri (3600-4641) (ore 12,15).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4636-bis-B, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modifi-

cato dal Senato: Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, e delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati Perrotta; Onnis ed altri.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 17 novembre 2004.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4636-bis-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Palma, ha facoltà di svolgere la relazione.

NITTO FRANCESCO PALMA, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario torna all'attenzione della Camera dopo che il Senato della Repubblica ha apportato modifiche al testo già approvato da questo ramo del Parlamento. In particolare, tali modifiche non riguardano l'impianto generale della riforma, limitandosi a migliorare talune parti del testo mentre, per altri versi, correggono, per così dire, alcune sbavature che nel testo stesso si erano registrate.

In sintesi, il Senato della Repubblica ha modificato la disciplina relativa alla prova di idoneità psicoattitudinale, nel senso che

gli aspiranti uditori sono chiamati a sostenere, nell'ambito delle prove orali del concorso per l'accesso alla magistratura, un colloquio di idoneità all'esercizio della professione di magistrato, anziché sostenere dei test di natura psicoattitudinale.

Il Senato, inoltre, ha specificato che le prove scritte dei concorsi per esami disciplinati dal disegno di legge consistano nella risoluzione di uno o più casi implicanti (alternativamente o congiuntamente) la risoluzione di questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni — giudicanti o requirenti — cui si intende accedere. Ha altresì previsto che le funzioni semidirettive possano essere conferite anche a magistrati che abbiano, al momento del conferimento, meno di quattro anni di servizio prima del compimento del settantesimo anno di età (data di ordinario collocamento a riposo).

Il Senato ha modificato, inoltre, le percentuali relative alla copertura dei posti che ogni anno si rendono vacanti, in relazione alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado e di legittimità, a favore della quota riservata ai magistrati che abbiano una maggiore anzianità e che abbiano superato un concorso per titoli, e non anche per esami.

Ha inoltre previsto, in ordine al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, che l'acquisizione del parere del consiglio direttivo della Corte di cassazione da parte del Consiglio superiore della magistratura sia limitata alle ipotesi di attribuzione di incarichi direttivi di secondo grado; peraltro, l'acquisizione di tale parere non è più necessaria per l'assegnazione di incarichi semidirettivi.

Sempre in relazione alle modalità di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, non si attribuisce più valenza di titolo preferenziale alla circostanza di aver ricoperto gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del ministro, nonché di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia.

Il Senato della Repubblica ha poi escluso l'applicabilità del limite temporale di dieci anni di permanenza presso lo

stesso ufficio e con il medesimo incarico per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità (in servizio presso la Corte di cassazione). Ha provveduto, inoltre, ad articolare in maniera leggermente differente il tirocinio degli uditori giudiziari, prevedendo che il periodo di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari sia ripartito in maniera più articolata rispetto all'originario testo varato dalla Camera dei deputati. Ha altresì eliminato la possibilità di proporre reclamo innanzi al Consiglio superiore della magistratura avverso le delibere adottate dai consigli giudiziari in sede di emanazione del parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici.

Il Senato ha ridotto da due anni ad un anno il termine entro cui deve essere promossa l'azione disciplinare, nonché per la richiesta del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore delle magistrature e del termine della pronuncia della stessa sezione disciplinare. Ha limitato significativamente il potere del ministro della giustizia di proporre opposizione avverso la richiesta motivata di declaratoria di non luogo a procedere, effettuata dal procuratore generale, alle sole ipotesi in cui sia lo stesso ministro ad aver promosso l'azione disciplinare, ovvero ad aver chiesto l'integrazione della contestazione.

È stata introdotta, inoltre, la disciplina della pubblicità degli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, militari, amministrativi, contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato. Sono state modificate, infine, alcune disposizioni transitorie, concernenti il ricollocamento in ruolo dei magistrati, le quali prevedevano — in linea con la disposizione di cui sopra, che prevedeva analoga norma per la disciplina a regime — un titolo preferenziale a favore del capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del ministro, nonché del capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia.

Il Senato della Repubblica ha altresì previsto la possibilità che, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, possano intervenire anche i rappresentanti

degli organi istituzionali, i procuratori generali ed i rappresentanti dell'Avvocatura. Vorrei rilevare, infine, che, nell'ambito del provvedimento, sono state stralciate le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, aventi ad oggetto l'abrogazione della norma diretta ad attribuire la facoltà di posticipare al settantacinquesimo anno di età il collocamento a riposo dei magistrati.

È prevista, da ultima, una disposizione transitoria, relativa alle modalità di elezione dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, in sintonia con quanto già previsto per le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura.

Ciò detto in termini assolutamente sintetici, signor Presidente, debbo rilevare ed evidenziare una sola circostanza. Infatti, tutte le modifiche apportate dal Senato della Repubblica traggono spunto da un maxiemendamento del Governo e da una proposta emendativa presentata dalla sinistra (vale a dire, in quest'ultimo caso, quella concernente la pubblicità degli incarichi extragiudiziari dei magistrati).

Tale maxiemendamento del Governo recepisce le proposte emendative avanzate dal gruppo UDC al Senato della Repubblica e che, sulla stampa, erano state ampiamente condivise dall'Associazione nazionale magistrati; esso, inoltre, fa proprie anche alcune proposte rappresentate, sempre attraverso i canali mediatici, proprio dall'Associazione nazionale magistrati in ordine al testo varato dalla Camera dei deputati.

In altri termini, passando dalle parole ai fatti, il maxiemendamento presentato dal Governo ha recepito quasi tutte le proposte che, con riferimento al percorso legislativo di questo provvedimento, erano state avanzate dall'Associazione nazionale magistrati (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presi-

dente, l'analitica esposizione delle innovazioni apportate al Senato poc'anzi resa dall'onorevole Palma mi esime da ogni altra considerazione, se non quella di apprezzare ulteriormente questo prodotto legislativo, quando sarà compiuto. Quest'innovazione propone in maniera più coerente alle esigenze avvertite nella società l'ordinamento giudiziario, un ordinamento datato, che veniva da troppo lontano e che necessitava di una modernizzazione.

Si tratta di una modernizzazione realizzata in maniera faticosa e complessa. Vi è stata una contrapposizione dialettica particolarmente ferma, da parte sia dell'opposizione sia di alcuni settori della magistratura associata. L'omaggio alla verità impone, tuttavia, di rammentare — seppure sinteticamente, signor Presidente — quale sia stato l'*excursus* di tale vicenda e quale sia stato l'atteggiamento del Governo nei confronti della magistratura. Debbo ricordare e rilevare come, inizialmente, si avviò un tavolo di concertazione, al quale parteciparono autorevoli e prestigiosi rappresentanti della magistratura associata; era iniziato un lavoro comune, che poi s'infranse sulla determinazione — assolutamente ingiustificata — che allora fu assunta di scioperare contro il provvedimento.

L'innovazione — che era discussa in un contesto proficuo e che avrebbe potuto dar luogo ad una sintesi condivisa — fu contestata per il fatto stesso di essere tale. Non riesco a trovare una spiegazione diversa.

L'impegno legislativo è andato avanti, come rammentava egregiamente poc'anzi il relatore. L'ultimo maxiemendamento del Governo appare in assoluta sintonia con le esigenze più avvertite e sottolineate della magistratura associata. Immaginare che vi possa essere un conflitto, beninteso di natura dialettica, alla luce di ciò che è il prodotto licenziato dal Senato, è un dato di difficile interpretazione, a meno che non si pensi — ma, nel dire ciò, lo faccio nella consapevolezza che così non è — che da parte di taluni settori dello Stato si voglia lo scontro con il Governo, per il

fatto stesso che tale scontro possa alimentare tensioni e climi che non giovano a nessuno.

L'analisi dettagliata del provvedimento è stata già compiuta, in maniera egregia, dall'onorevole Palma. Le ragioni di opportunità affinché questo provvedimento possa finalmente divenire legge e possa incidere sulle aspettative di modernità e di coerenza con il sistema generale della magistratura sono fortemente avvertite. L'auspicio che formulo è che, proprio alla luce dei cambiamenti apportati al Senato, si instauri un nuovo clima, al di là di alcune posizioni esasperate e deliberatamente conflittuali, certamente non utili al dialogo; un clima che va ricercato anche dopo la promulgazione di questo provvedimento, un clima sereno, perché non è possibile pensare che settori importanti dello Stato siano in contrapposizione sistemica tra loro. L'opinione pubblica ciò non lo capisce; non capisce la politica, ma soprattutto non capisce chi deve applicare la legge e, invece di applicarla, la contesta con modi non coerenti rispetto alle aspettative.

La giurisdizione non può essere sospesa: sospenderla anche per un minuto è un fatto oggettivamente grave, che suscita mille comprensibili perplessità.

L'augurio del Governo è che questo disegno di legge possa celermente concludere il suo *iter* e divenire legge dello Stato, e che le regole possano ritornare ad essere applicate in un clima di serenità che auspichiamo fortemente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, a sentire il relatore, il collega Palma, il testo relativo alla delega per la riscrittura del nostro ordinamento giudiziario così come pervenutoci dal Senato conterrebbe una serie di modifiche positive rispetto al testo approvato in prima lettura, modifiche indotte soprattutto dalla richiesta proveniente dall'Associazione nazionale magistrati che, nel caso particolare, sarebbe sovrapponibile ad un'altra

richiesta emendativa proveniente dal Parlamento e dal gruppo dell'UDC.

Su questa linea, ha espresso analoga posizione il Governo attraverso le parole del sottosegretario Valentino. Di più: il relatore ha anche affermato che, nel corso del difficile iter di approvazione del disegno di legge, il Governo, da una parte, e il Parlamento, dall'altra, avrebbero manifestato sempre grande attenzione alle posizioni pubblicamente e mediaticamente espresse dall'Associazione nazionale magistrati e che di quelle posizioni si sarebbe fatto tesoro. Di conseguenza — questa è la conclusione logica rispetto alle premesse —, non si comprenderebbe l'attuale posizione fortemente critica della totalità dei magistrati italiani rispetto al testo in discussione e sarebbe assolutamente sbagliata l'astensione preannunciata per dopodomani dall'Associazione nazionale magistrati.

Credo che le conclusioni, pur logiche rispetto alla premessa, siano completamente sbagliate, perché errate sono le premesse. È chiaro ed evidente che la circostanza innegabile che qualche emendamento migliorativo sia stato approvato dal Senato o la circostanza, altrettanto indiscutibile, che nel corso dei lavori parlamentari sul disegno di legge presentato dal Governo le opposizioni siano riuscite ad ottenere qualcosa di buono non può modificare di un solo millimetro il giudizio nettamente negativo che davamo, che diamo e che verosimilmente daremo dopodomani in sede dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario presentato dal ministro Castelli e dal Governo Berlusconi.

Credo che in questa legislatura stiamo scrivendo l'ennesima pagina scura e sono fermamente convinto che stiamo scandendo un'altra ora tristissima nell'ambito della storia delle politiche giudiziarie nel nostro paese.

Il testo che ci perviene dal Senato lo giudichiamo in termini assolutamente negativi, senza possibilità di attenuare, ancorché leggermente, la radicalità del nostro giudizio. Il disegno di legge delega al

nostro esame, sul quale abbiamo lavorato per mesi, è una controriforma. Si veste dei panni ambiziosi del progetto riformatore ma, in realtà, quello che sarà licenziato, ahimè, presto e definitivamente, dalla Camera dei deputati è un testo che riformatore non è affatto e che, viceversa, delinea, disciplina e modella un ordinamento giudiziario che è già vecchio nel momento in cui nasce perché riporta indietro le lancette della storia della magistratura italiana.

La magistratura italiana degli anni Cinquanta, l'ho detto già altre volte ma ritengo giusto ribadirlo anche oggi, non era ancora riuscita ad assimilare del tutto i principi costituzionali che ne facevano un potere autonomo rispetto a tutti gli altri poteri dello Stato, al fine di realizzare un equilibrio costituzionale straordinario, quale quello delineato dai costituenti per costruire nel nostro paese una forte, solida e moderna democrazia europea.

Negli anni, quella consapevolezza di un'autonomia mai sperimentata in passato perché ardua da realizzare è diventata una connotazione strutturale dei magistrati, che hanno nel corso degli anni costruito un ordine giudiziario realmente autonomo, indipendente e professionalizzato. Le pagine oscure, i ritorni indietro, non possono mancare nella storia di un popolo, di un'istituzione e di un potere dello Stato. Pagine buie e negative sono state scritte anche dalla magistratura italiana, ma tutto questo non può spostare di una virgola il giudizio comunque positivo che è possibile esprimere da una valutazione dei nostri equilibri costituzionali e democratici sperimentati nel corso del mezzo secolo che abbiamo alle spalle.

Questa riforma dell'ordinamento giudiziario intende cancellare l'evoluzione democratica dell'ultimo mezzo secolo. Quella magistratura che, da supina verso il potere dello Stato e verso i partiti, è divenuta potere realmente autonomo e indipendente, attraverso questa modifica dell'ordinamento giudiziario deve tornare ad essere quella che era cinquant'anni fa. Ecco come si cancellano cinquant'anni di storia giudiziaria del nostro paese! E tutto

questo sta nella riforma dell'ordinamento giudiziario proposta dal ministro Castelli e dal Governo Berlusconi.

Il modello di giudice che emerge da questa riforma dell'ordinamento giudiziario è ciò che non possiamo accettare perché noi, forze di opposizione, noi democratici di sinistra, siamo proiettati verso un magistrato che deve, vieppiù nel tempo, arricchire la sua dote di autonomia, la sua capacità di stare in tribunale e la sua professionalità. Questo è il nostro modello di magistrato! Non, quindi, il magistrato burocrate che esisteva negli anni Cinquanta, non il magistrato che per diventare consigliere di Cassazione deve superare un concorso specifico, come avveniva negli anni Sessanta, non, infine, il magistrato che si preoccupava di applicare le regole soprattutto nei confronti delle parti deboli della società italiana.

Le regole del diritto e le regole giuridiche sono state concepite per tutelare le parti deboli. Non ha senso una regola che favorisca la parte forte. L'in sé della regola e, soprattutto, della regola giuridica, è quello di regolare un conflitto tutelando la parte debole del rapporto. Questo è l'in sé della legge e della regola.

Ebbene, quando nel passato le regole venivano applicate in una prospettiva contraddittoria rispetto all'essenza strutturale della regola stessa, cioè venivano applicate soprattutto per colpire e sfavorire le parti deboli e per risolvere i conflitti a favore delle parti forti, nessuno si era mai preoccupato del modo con il quale il nostro paese amministrasse la giustizia.

Quando, attraverso lo strumento dell'autonomia, la magistratura italiana ha cominciato ad applicare quelle regole nel modo in cui esse andavano applicate, cioè nel rispetto del principio costituzionale di solidarietà, per un verso, e per tutelare le parti deboli della società italiana e dei rapporti che venivano dedotti davanti ai magistrati, per un altro verso, in quel momento la magistratura italiana è stata individuata ed indicata come avversaria della politica e come contraltare del potere esecutivo. Da quel momento si è alimentato nel nostro paese un clima di scontro

e di contrapposizione istituzionale che, certamente, sta arrecando molto danno alla nostra democrazia e alla vita dei cittadini del nostro paese.

Il relatore ha elencato puntigliosamente e con assoluta precisione tutte le modifiche che sono state introdotte dalla Camera alta. Su di esse egli ha espresso un giudizio positivo, sia sotto l'aspetto tecnico, sia, soprattutto, sotto l'aspetto politico. Noi, una volta tanto, su questo piano siamo d'accordo con lui, nel senso che crediamo che la quasi totalità delle modifiche apportate dal Senato sia da giudicare positivamente.

Per alcuna speciosa polemica insorta nei giorni passati in relazione al giudizio positivo che, da parte nostra, in Commissione era stato espresso sulle modifiche di cui stiamo parlando, è bene che questo giudizio positivo sia per così dire acclarato e, *apertis verbis*, illustrato.

Ad esempio, il Senato ha diminuito la quota dei magistrati che, per la loro progressione in carriera, dovranno sottoporsi ad esami scritti ed orali. Questa diminuzione è salutata da noi con favore, ma, da ciò, nessuno potrà legittimamente dedurre la conclusione che i Democratici di sinistra e l'opposizione siano d'accordo con il metodo dell'esame orale e scritto affinché il magistrato possa progredire nella sua carriera.

Viceversa, pur valutando positivamente quella riduzione di quota, esprimiamo sul metodo e sullo strumento degli esami realizzati attraverso una prova scritta ed una orale un giudizio assolutamente negativo, anzi, pensiamo che questa sia una delle parti più brutte del testo che andremo ad approvare ed anche una delle parti più pericolose e dannose, che ha la capacità di caratterizzare, in un certo senso, la controriforma che stiamo esaminando in questo momento.

L'esame significa, appunto, burocrazia. L'esame significa valutazione di una professionalità alta, quale deve essere quella dei magistrati, attraverso uno strumento del tutto inidoneo. Un giudice lo si valuta attraverso ciò che fa quotidianamente, attraverso le sentenze che scrive ogni

giorno, non attraverso la sentenza monumento redatta *una tantum* per una commissione d'esame.

Quello dell'esame scritto è il metodo che sempre nella storia della pubblica amministrazione è stato utilizzato per selezionare, al di fuori di reali criteri di equità e di giustizia in favore dei più meritevoli. La commissione che deve valutare un magistrato attraverso la sentenza scritta *una tantum* è un formidabile strumento di selezione politica, ideologica ed ideale del magistrato. Il magistrato va valutato per le diecimila sentenze che ha scritto non per l'esame fatto *una tantum*!

Mi si replica, fondatamente, che la valutazione fatta sino ad ora nel modo che noi auspichiamo è miseramente fallita. Mai nel passato il Consiglio superiore della magistratura è stato in grado di valutare adeguatamente, attraverso tale sistema, la professionalità dei magistrati. La censura è parzialmente fondata, ma ciò non significa che sia sbagliato il metodo: è sbagliato il modo con il quale tale metodo è stato applicato.

Il legislatore realmente riformista appunta la sua attenzione ed esprime la sua creatività legislativa cercando di concepire un sistema che renda effettivo e reale il metodo che abbiamo considerato essere di gran lunga migliore. Bisogna fare in modo che le valutazioni siano vere. Quando si va a valutare la carriera di un magistrato e le sentenze da lui scritte, la valutazione deve corrispondere agli obiettivi che tutti intendiamo perseguire: selezionare i migliori, valutare realmente le professionalità, dare il merito laddove esso esiste.

Abbiamo ritenuto peggiore il sistema del colloquio introdotto dal Senato rispetto al test psicoattitudinale previsto dalla Camera. Ci troviamo di fronte ad un nuovo istituto mai concepito prima che viene introdotto nella disciplina ordinamentale con tutta la sua carica deflagrante negativa che, credo, sia facilmente intuibile. Ciò se non altro per la circostanza innegabile che l'introduzione di un colloquio per valutare la sanità di mente di un candidato magistrato e la sua idoneità a svolgere le funzioni giudicanti ovvero

quelle requirenti si collega ad un notissimo giudizio espresso dall'uomo più potente del nostro paese. Il Presidente del Consiglio, infatti, in più di un'occasione ha voluto rimarcare che, a suo giudizio, per essere magistrati bisogna essere pazzi o giù di lì.

Il Presidente del Consiglio esprime inopinatamente giudizi di tal fatta ed il legislatore, nella persona del ministro della giustizia, si affretta ad introdurre nel nuovo ordinamento giudiziario un colloquio teso proprio a valutare se i giudici siano o meno pazzi e se vi sia la possibilità di indirizzare, attraverso questo colloquio psicoattitudinale, il candidato uditore giudiziario verso la carriera di pubblico ministero ovvero verso quella di giudice. Ebbene, a mio avviso non è privo di importanza il fatto che proprio da poche ore la società di psicoanalisi, cioè la società dei professionisti dell'esame psicoattitudinale, abbia preso pubblicamente posizione su questo aspetto non certo irrilevante e poco importante del testo proposto dal Governo per cambiare l'ordinamento giudiziario italiano. La società psicoanalitica italiana esprime la più decisa contrarietà, disapprovazione e preoccupazione in rapporto a ciò che stiamo facendo, e definisce la sua contestazione non certamente ideale, culturale o ideologica, ma tecnica. Infatti, tale giudizio presuppone la capacità scientifica e tecnica di discriminare, attraverso test e colloqui, la specifica idoneità: è doveroso chiarire, dice la società di psicoanalisi, che nessun tecnico, anche solo minimamente competente in materia, saprebbe in coscienza avallare una simile supposizione o presunzione; ciò non per una insufficienza dei nostri strumenti di indagine, ma in ragione di più cogenti criteri metodologici che impediscono la costruzione di griglie riduttive attendibili atte a testare funzioni così complesse che coinvolgono ideali, motivazioni, passioni, interessi come se si trattasse di mere capacità oggettivamente standardizzate.

Ebbene, ora si propone di affidare giudizi di tale natura — così prevede il testo in discussione — ad una commissione

tecnica pensata e concepita per esprimere un giudizio di idoneità, appunto tecnica, sulla preparazione giuridica dei candidati.

Dico tutto questo per evidenziare come « il troppo stropia », come l'accanimento giudiziario, il pregiudizio e l'avversione verso la magistratura italiana abbiano portato a proporre modifiche con finalità fino a poco tempo fa inimmaginabili. Chi poteva concepire uno scontro istituzionale di tale natura, uno scontro che avrebbe condotto il potere politico a porre sotto processo la magistratura italiana anche sotto l'aspetto dell'equilibrio psicologico e psicoattitudinale? Tutto questo era assolutamente inconcepibile, e credo che la ricerca di una spiegazione affannerà nel prossimo futuro la storia e gli storici. Ormai il nostro tempo va ad una velocità estrema: il presente, nel giro di pochissimo, diventa passato ed il passato, nel giro di pochissimo, diventa storia. Ciò significa che il nostro presente, di qui a poco tempo, sarà oggetto della storia, sarà materia degli storici. Mi chiedo allora quale potrà essere la loro valutazione sul presente che stiamo vivendo, su atti normativi di tale natura, atti che hanno queste caratteristiche e questa struttura. Ritengo comunque che avrò, probabilmente, ancora la fortuna ed il tempo di leggere i giudizi della storia sul presente che tutti noi stiamo vivendo.

Rimangono tutti gli aspetti assolutamente negativi del testo al nostro esame, aspetti che abbiamo sempre denunciato: degli esami ho già detto.

La formazione — altro valore ordinamentale che un legislatore attento, avveduto ed ossequioso verso i principi costituzionali avrebbe dovuto disciplinare in ben altro modo! — non poteva che essere affidata al Consiglio superiore della magistratura e ad una scuola della magistratura che fosse di esso diretta espressione. La formazione che ci viene proposta, oltre al fatto di inserirsi in questa griglia di esami all'infinito, ha il gravissimo difetto di essere strutturalmente indirizzata alla carriera del magistrato. Non ci si preoccupa quindi della quotidianità: si forma il magistrato, lo si fa studiare, perché deve fare carriera. Pertanto, il magistrato che

vuole restare in primo grado può farlo dimenticandosi della formazione e di un eventuale criterio obbligatorio di formazione.

Il ministro Castelli e il Governo Berlusconi non considerano che il giudice più importante non è il giudice apicale, non è il giudice ultimo, bensì il giudice di primo grado, quello che sta in trincea e che costruisce ed imposta il processo. Nulla potrà fare il più bravo tra i bravi dei giudici — che noi avremo, attraverso questa serie di esami, cooptato verso le cattedre più alte dell'ordinamento giudiziario italiano — rispetto ad un processo che nasce zoppo e che viene mandato in Cassazione per l'appunto azzoppato.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero serve proprio a questo, cioè a far sì che l'esperienza incida...

FRANCESCO BONITO. La gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, signor sottosegretario, nella mia visione — che non corrisponde affatto alla sua! —, ubbidisce anch'essa ad una motivazione politica e di controllo della magistratura italiana.

Quarant'anni fa, quando la magistratura italiana era ben controllata dal potere politico, accadevano cose diverse da quelle che questo Governo vuole oggi imporre. Il controllo che il potere politico effettuava quarant'anni fa era rispetto delle regole, delle istituzioni e della Costituzione. Quarant'anni fa, si controllava il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, lo si nominava in modo che fosse assai vicino laddove si contava di più, e quel Consiglio superiore della magistratura nominava poi il procuratore della Repubblica di Roma, di Milano, di Palermo, di Napoli e di Torino. Bastavano queste cinque nomine, signor sottosegretario — lei è operatore del diritto troppo qualificato per non insegnarmi queste cose —, per controllare la giurisdizione penale del nostro paese.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Adesso c'è la temporaneità!

FRANCESCO BONITO. Però quella forza politica, che allora era maggioranza, proprio perché era assolutamente rispettosa della Costituzione, delle regole e delle istituzioni, non impedì — quando la forza della storia irruppe — l'evoluzione del sistema. Quando l'evoluzione della democrazia impose il cambiamento della struttura, della natura e del lavoro del Consiglio superiore della magistratura, quella forza non si oppose, bensì comprese che erano maturati i tempi di una più accentuata democrazia nella società italiana. Ecco come si è conquistata, nel nostro paese, una migliore e maggiore democrazia, attraverso una più accentuata autonomia dell'ordinamento giudiziario.

Ad ogni modo, la ringrazio della sua interruzione, signor sottosegretario, perché così mi ha consentito di sottolineare un altro degli aspetti negativi della proposta di ordinamento giudiziario che stiamo esaminando. Allo stesso modo, è assolutamente negativo il procedimento disciplinare che ci viene proposto, e questo non già perché vi è un'iniziale disciplina favorevole all'obbligatorietà dell'azione disciplinare, ovvero una tipizzazione dell'illecito disciplinare. Tutto questo era richiesto dalla magistratura italiana da almeno quarant'anni e dalla migliore dottrina riformista giuridica del nostro paese. Il procedimento disciplinare deve essere caratterizzato da due elementi: tipizzazione degli illeciti ed obbligatorietà dell'azione disciplinare. Ma, allora, si tratta di un'altra questione: quali comportamenti sono stati tipizzati per essere poi inseriti nel processo disciplinare?

Questo è il punto vero del problema. Non possiamo non convenire, o meglio non concludere (il termine «convenire» non può essere in questo momento utilizzato), da parte nostra, per quella che è la nostra visione del provvedimento, con il seguente giudizio: il procedimento disciplinare è stato pensato e sarà un ulteriore strumento di controllo e di regolamenta-

zione dell'autonomia della magistratura italiana.

Non è un caso che, nell'ambito del procedimento disciplinare, questo dibattito abbia conosciuto le sue pagine più paradossali. Intendo riferirmi al momento in cui il relatore al Senato, che, peraltro, è valente magistrato in aspettativa, oltre che iscritto allo stesso partito del rappresentante del Governo, tentò di introdurre tra gli illeciti disciplinari anche l'interpretazione abnorme. Vale a dire, si mette sotto procedimento disciplinare l'in sé della giurisdizione. Ciò che caratterizza il lavoro del giudice è l'interpretazione. Senza interpretazione, non vi è lavoro del giudice.

Allora, se si intende limitare l'interpretazione, ancorché nelle sue accentuazioni abnormi, è chiaro che si vuole attribuire al potere disciplinare un potere straordinario. So bene che abbiamo spazzato via (è uno dei risultati positivi della nostra azione di opposizione) una simile abnormità. Nonostante ciò, essa è significativa dell'impostazione culturale e concettuale che sempre ha mosso questa maggioranza.

Signor sottosegretario, onorevoli colleghi, signor relatore, mi auguro fortemente che, con riferimento a questo provvedimento, destinato all'approvazione, secondo le regole della democrazia alle quali diamo ossequio, non vogliate sbeffeggiare la storia stessa, perché se approvassimo la proposta di legge delega dopodomani, l'approveremo nel giorno e nel momento in cui i maggiori operatori della giustizia nel nostro paese, l'Avvocatura, da una parte, e la magistratura, dall'altra, stanno vivendo una giornata di protesta e di sciopero contro l'ordinamento.

Mi auguro che si abbia la sensibilità e — diciamolo pure — la buona educazione istituzionale di evitare almeno questo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna oggi al nostro esame per una verifica, forse l'ultima, un disegno di legge travagliato nell'iter parlamentare ed oggetto di numero-

sissime tensioni interne ed esterne che ne hanno accompagnato il non facile cammino.

Avremmo voluto discutere di un provvedimento così delicato ed al tempo stesso rilevante, poiché interviene, da un lato, sul delicatissimo tema dei rapporti tra poteri dello Stato e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e, dall'altro, vincola nella sua attuazione il futuro della giurisdizione per un lungo periodo, con quella serenità, profondità e pacatezza che sarebbe stata necessaria.

Lo vorremmo fare con lo stesso spirito anche oggi che il provvedimento è giunto forse alla sua finale verifica parlamentare. Questo avremmo voluto nello spirito di somma autonomia che rivendichiamo alla funzione legislativa e nel rispetto della libertà di pensiero che, a tale funzione, deve essere sempre presente in ciascuno di noi. Ne siamo stati impediti, se non individualmente, certamente collettivamente, da pressioni esterne che derivavano da interessi particolari, pesantemente denunciati dallo stesso Presidente del Consiglio in numerosi interventi, aventi la caratteristica del proclama (sottosegretario Valentino, il richiamo allo scontro istituzionale sotto questo profilo è stato particolarmente appropriato) e da tensioni che, di conseguenza, hanno attraversato la stessa maggioranza, in parte consapevole della inaccettabilità della riforma e, in ultima analisi, anche della sua illegittimità costituzionale e pericolosità.

L'iter parlamentare ne è stato sintomatico riscontro.

Il disegno di legge proveniva dal Governo e recava le firme dei ministri Castelli e Tremonti. Ciononostante la maggioranza di centrodestra, al Senato, non ne ebbe rispetto e ne stravolse la lettera e lo spirito, introducendo tra l'altro un procedimento di accesso alla magistratura del tutto nuovo, non presente nel progetto originario, e creando un sistema gerarchico o di governo delle procure.

Il provvedimento restò alla Camera in seconda lettura per oltre cinque mesi, caratterizzati — come il relatore ben sa — da continui ripensamenti e rinvii che scon-

tavano accordi annunciati e subito smentiti all'interno della maggioranza, con uno stillicidio che pareva non aver mai fine, tipico di una mentalità arroccata su posizioni di intransigenza che considerava il dibattito parlamentare come una variabile indipendente di un provvedimento che doveva necessariamente trovare disciplina e soluzione all'interno di una parte politica vieppiù divisa e solo di essa. E le divisioni interne alla maggioranza portarono al voto di fiducia del 30 aprile 2004, che scontava il timore che, in condizione di libertà, molti avrebbero denegato il loro consenso ad una legge che si sentiva estranea all'assetto della giurisdizione ed alla sensibilità popolare.

Né maggiore fortuna il provvedimento ebbe in terza lettura al Senato, ove le poche modifiche furono frutto di una dialettica limitata e culturalmente modestissima, tutta riservata al confronto tra UDC e Governo, accompagnata da una rigidità di confronto che non merita elogio.

Con queste premesse — che tenevo a ricordare —, che sono al tempo stesso negazione di un serio metodo di confronto dialettico-parlamentare ed esaltazione della pervicace ostentazione di interessi particolari, oggi il provvedimento giunge all'esame della Camera e ci domandiamo con quale spirito dovremo affrontarne la lettura, se ogni richiamo alla prudenza — proveniente anche dalle massime cariche di garanzia dello Stato — è stato disatteso, se il linguaggio del ministro è sempre più crudo verso il dissenso e sprezzante verso la ragione e se, infine, ogni possibilità di modifica appare preclusa.

Cionondimeno, affronteremo questa verifica con lo spirito di attenzione ai problemi concreti dei cittadini e di attenzione disinteressata — e sottolineo disinteressata — alle ragioni di una giurisdizione libera ed efficiente.

Presenteremo una questione pregiudiziale di costituzionalità reiterando, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, le considerazioni e le questioni che già svolgemmo in quest'aula in sede di primo esame. Presenteremo anche una

questione sospensiva, nella quale si raccoglieranno le perplessità da più parti sollevate in ordine alla fattibilità della riforma anche sotto il profilo della compatibilità finanziaria.

Abbiamo inoltre già presentato emendamenti migliorativi, con un atteggiamento che non deve essere inteso come collaborazione alla realizzazione di un provvedimento verso il quale conserviamo le avversità e le perplessità note, ma solo come senso di profonda responsabilità politica verso una funzione primaria quale quella della giurisdizione, la cui libertà è fondamento di democrazia e di uguaglianza tra i cittadini. Questo è il nostro rinnovato impegno!

Da ultimo, non possiamo non denunciare la limitatezza di orizzonte che ha caratterizzato e che caratterizza questo provvedimento. La giustizia, come servizio da rendere ai cittadini considerato nel suo complesso, ha necessità di una lungimiranza e di una ampiezza di pensiero riformatore ben più grande di quello che individua l'esigenza primaria da soddisfare nella necessità di imbrigliare la funzione requirente e di collegare la funzione giurisdizionale alle logiche del controllo politico. Vi è inoltre la necessità di interventi radicali, seri e profondi, che presuppongano una disponibilità concreta anche in termini finanziari, che in questo provvedimento manca del tutto, come manca nella legge di bilancio discussa pochi giorni fa.

È noto che il servizio della giustizia funziona poco e male e che, malgrado gli sforzi di molti e la correttezza dei più, è caratterizzato da squilibri soggettivi ed oggettivi che lo rendono lontano dalla sensibilità della popolazione e, talvolta, inaccettabile. Chi vi parla è convinto che tutto il rumore fatto intorno a questo provvedimento sia giunto quasi inosservato all'attenzione della gente e degli utenti del servizio. Ai cittadini interessa poco e nulla la questione della cosiddetta separazione delle carriere. Interessa, invece, trovarsi di fronte ad un magistrato libero ed imparziale, possibilmente lontano da ogni interesse condizionante, onesto e, soprattutto,

equilibrato, con il quale si possa parlare e che possa rendere giustizia in tempi conformi alle esigenze di una società sempre più veloce ed impietosa verso le storture e gli eccessi di raffinatezza barocca. Interessa un magistrato che garantisca un servizio serio, direttamente coeso alle esigenze del sistema economico e sociale e della sicurezza della collettività.

Su questi temi, amplissimi e di difficilissima soluzione, ma che è necessario affrontare in ogni modo, quando il buio della ragione sarà passato e quando lo spirito vindice che caratterizza questo provvedimento cederà il passo al dialogo e all'approfondimento dei temi di fondo che connotano una riforma seria, dovremo avviare una discussione, ponendoci dalla parte dei cittadini — e solo da essa — con l'intento di rendere una giurisdizione certamente migliore e coesa alla nostra società.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4636-bis-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

NITTO FRANCESCO PALMA, Relatore. Signor Presidente, non entro evidentemente nel merito della questione squisitamente politica cui faceva cenno l'onorevole Fanfani, circa la permanenza per oltre cinque mesi in Commissione del disegno di legge in oggetto durante il passaggio alla Camera. Non mi soffermerò, quindi, neppure sull'ipotesi di far trascorrere questo tempo per favorire accordi di maggioranza o, da ultimo, per permettere l'imposizione del voto di fiducia, in modo da superare le divergenze che, secondo l'onorevole Fanfani, esistevano all'interno della coalizione di centrodestra. Noi tutti sappiamo come sono andate le cose e che, al di là della polemica politica, quanto

affermato dal collega Fanfani è frutto di una sua personale ricostruzione della dinamica dei fatti, sensibilmente divergente dalla realtà.

Vorrei in estrema sintesi fare alcune osservazioni su taluni passaggi dell'intervento dell'onorevole Bonito.

In sostanza, l'onorevole Bonito ha lamentato che l'attuale riforma dell'ordinamento giudiziario non prende in alcuna considerazione la professionalità del magistrato, così come sviluppata e rappresentata nell'ambito del percorso lavorativo, dando corso ad una forma di « magistrato burocrate », selezionato non in base alla sua professionalità, bensì ad un nozionismo di tipo giuridico. È stato altresì affermato dall'onorevole Bonito come trattasi di assoluta novità — a suo dire ossequiosa nei confronti del Presidente del Consiglio — l'inserimento del colloquio attitudinale, in sostituzione dei test psicoattitudinali, previsti nel testo approvato alla Camera.

Ho ascoltato come sempre con attenzione l'intervento dell'onorevole Bonito ma devo dire che probabilmente esso si basa su norme e disposizioni assolutamente diverse da quelle contenute nell'ordinamento giudiziario.

Infatti, nell'ordinamento giudiziario si prevedono norme diverse e si ambisce a favorire la crescita di un magistrato autonomo, indipendente e di alta professionalità. Quest'ultima non è lasciata alle generiche discrezionalità di una politica associativa, ma si rapporta e si correla al percorso professionale del magistrato.

Mi limito a segnalare che gli esami scritti, che sarebbero previsti solo ed esclusivamente per chi intende accelerare la carriera, non sono esami di nozionismo giuridico, ma sono il minimo che si possa pretendere da un magistrato: essi vertono sulla risoluzione di casi pratici di notevole complessità giuridica. Si tratta di casi di notevole complessità giuridica, in quanto dal superamento dell'esame consegue una forte accelerazione di carriera.

Non è vero che abbiamo a un magistrato burocrate che scriva una sentenza monumentale, e che progredisca in car-

riera sulla base di tale sentenza monumentale. Il comma 1, lettera l), numero 11, dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, prevede esplicitamente quali titoli possano essere utilizzati ai fini della valutazione e come debba avvenire la valutazione stessa. Non avendo la facilità di parola dell'onorevole Bonito, e neppure la sua memoria, mi consenta, signor Presidente, di leggere il testo di tale disposizione: « nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati » — ciò al fine di rendere, per così dire, « serio » l'esercizio del potere discrezionale — « si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale auto-relazione ».

Non ci interessano le sentenze monumentali; ci interessano i provvedimenti di routine. Sono infatti questi ultimi che esprimono la professionalità e la valentia del magistrato. Ci interessa inoltre andare a verificare, attraverso un sorteggio a campione, quello che il magistrato ha dimostrato di essere quotidianamente nell'esercizio delle sue funzioni. Non solo: ci interessa anche comprendere che fine abbiano fatto i provvedimenti, vale a dire se abbiano avuto un esito positivo o negativo; quale rilevanza abbiano avuto i procedimenti affidati al magistrato; la risultanza statistica della sua entità di lavoro, e non soltanto con riferimento all'ufficio di appartenenza, ma anche rispetto a medie di carattere nazionale.

Riteniamo inoltre, al fine di evitare tutto ciò che generalmente vi è di perverso nelle commissioni di concorso i cui componenti conoscano i nominativi dei candidati, di prevedere che i componenti della commissione esaminatrice non conoscano tali nominativi, in modo da poter esprimere liberamente la propria valutazione, senza essere condizionati dal nome del

candidato e da ciò che tale nome rappresenta sotto il profilo delle relazioni di tipo associativo, di tipo politico e anche di tipo « salottiero ».

Ricordo infine all'onorevole Bonito che, sempre in tale disposizione, che fa riferimento al concorso per esami e per titoli e dunque non soltanto al concorso per titoli, si prevede che la valutazione dei titoli nel punteggio globale non può essere inferiore al 50 per cento. Ciò significa, in altri termini, che un magistrato che ha prodotto un esame scritto particolarmente positivo ma non ha prodotto nulla di particolarmente positivo sotto il profilo dei titoli non può accedere alle funzioni superiori.

I test psico-attitudinali, onorevole Bonito, non costituiscono una novità. Lei sa meglio di me come all'articolo 3 della legge sulle guarentigie sia prevista la possibilità di esami di natura psichica e psichiatrica qualora il magistrato dimostri perdite di equilibrio.

Allora, onorevole Bonito — scusi tanto —, ma se noi riteniamo patrimonio ormai comune e indiscusso la possibilità di andare a verificare l'equilibrio e la sanità di mente — per usare un termine che lei in qualche modo ha voluto ricordare citando male una frase del Presidente del Consiglio —, non v'è ragione alcuna per non anticipare anche al momento dell'ingresso in carriera quel tipo di controllo già previsto per altre categorie dello Stato. Per quanto riguarda la formazione, onorevole Bonito, non è vero che noi non siamo interessati alla formazione dei magistrati, perché quei magistrati che non intendessero accedere ai concorsi per esami e per titoli o ai concorsi per soli titoli, comunque, ai sensi della disposizione che lei trova a pagina 33 del testo in discussione, sarebbero sottoposti a dei controlli di professionalità al secondo, al settimo, al tredicesimo e al ventottesimo anno.

Vede, onorevole Bonito, lo dico con molta tranquillità, non è che tornare indietro o andare avanti significhi qualcosa. Noi andiamo alla ricerca di un giudice che sia sintonico con i principi generali del nostro ordinamento costituzionale e con-

seguentemente andiamo alla ricerca di un giudice che svolga professionalmente e correttamente il proprio lavoro, che non abbia coloriture di alcun genere. In un vecchio testo, lei lo conosce sicuramente meglio di me, *Corruzione al palazzo di giustizia* il giudice era rappresentato come un giudice particolarmente grigio, particolarmente cerimonioso, certo non era un giudice tuttologo, che rilasciava interviste, che scriveva articoli sul giornale, che riteneva di poter protestare contro le leggi *in fieri* scendendo in piazza. Era un giudice cerimonioso, grigio, un giudice però, se lei ricorda quel testo, che aveva la grande capacità di ascoltare le difese e le ragioni degli altri. Credo che i giudici di adesso abbiano perso molta di quella capacità di ascoltare, a tutto vantaggio dell'affermazione comunque delle proprie ipotesi. Quel giudice sapeva ascoltare perché ascoltando e risolvendo i casi aveva formato la propria saggezza sui drammi e sulle tragedie della gente. Quei drammi e quelle tragedie della gente che spesso i giudici di adesso liquidano con troppa semplicità e che spesso tutti quanti noi, per cercare di conservare i tabù propri della magistratura, tendiamo a considerare come un inevitabile incidente di percorso. Tuttavia, onorevole Bonito, mutuando sempre da quel testo, la differenza che esisteva tra i giudici di quell'epoca e i giudici di adesso sta solo in questo.

PRESIDENTE. Onorevole Palma, la prego di concludere.

NITTO FRANCESCO PALMA, *Relatore*. Ho finito, signor Presidente.

Il giudice Cust di allora, quando ormai aveva avuto l'incarico direttivo di presidente del tribunale, ritenne di non potere aderire a quello che era il sogno della sua vita e si recò dal grande revisore per confessare la sua colpa. I giudici di adesso spesso non confessano le loro colpe e anzi sulle loro colpe fanno carriera. Allora, autonomia e indipendenza sì; ma dico anche autonomia e indipendenza nel rispetto della propria coscienza (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

(Annunzio di una questione sospensiva e di questioni pregiudiziali – A.C. 4636-bis-B)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate la questione sospensiva Violante ed altri n.1 e le questioni pregiudiziali di costituzionalità Violante ed altri n.1 e Boccia ed altri n. 2, che saranno esaminate in altra seduta.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente (ore 13,18).

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 20 novembre 2004, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla XII Commissione (Affari sociali):

« Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n.276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana » (5434) – *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che non vi sono ulteriori deputati in missione.

I deputati già in missione sono quarantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 3135 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (Approvato dal Senato) (5398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 5398)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la XI Commissione (Lavoro) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, presidente della XI Commissione, onorevole Benedetti Valentini, ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Relatore*. Signor Presidente, il provvedimento d'urgenza in esame ha suscitato un vivace interesse ed una nutrita partecipazione, nei limiti del tempo concessoci, in Commissione lavoro. Si tratta di un prov-

vedimento anche fortemente innovativo in alcuni aspetti e che recepisce, come è noto, in una parte importante del suo contenuto, l'intesa raggiunta sul caso Alitalia; in più, provvede anche, come nel caso del settore tessile, con riferimento a situazioni interessanti varie aree del nostro territorio nazionale, ma un po' diffuse dappertutto, e fa fronte per la prima volta ad esigenze di settori sguarniti di opportuni presidi di carattere sociale.

Il decreto-legge conteneva originariamente due soli articoli; nel corso dell'esame al Senato sono state inseriti nuovi articoli, che danno attuazione agli impegni assunti per la definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per il trasporto aereo nel protocollo d'intesa siglato il 6 ottobre 2004 tra Governo, organizzazioni sindacali nazionali e di categoria e Alitalia.

L'articolo 1, comma 1, consente in determinati casi la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di dodici mesi, oltre i limiti ordinari di durata del trattamento. La legislazione di base è quella dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in base alla quale la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l'erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, è ordinariamente pari ad un periodo massimo di dodici mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i due terzi del periodo della precedente concessione.

I presupposti della proroga sono: la cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi; la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale, l'accertamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del concreto avvio nei primi dodici mesi dell'intervento di integrazione, cioè durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale, del piano di gestione delle eccedenze di personale. La proroga può

essere concessa entro il limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul fondo per l'occupazione. La dotazione del fondo è conseguentemente incrementata per l'anno 2004 per il medesimo importo, riducendo nella misura corrispondente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente.

Il comma 2 novella parzialmente l'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004); tale comma prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la facoltà per il ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia, di concedere e prorogare, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità, alle seguenti condizioni: esistenza di programmi intesi alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero volti al reimpiego dei lavoratori; per i casi di prima concessione dei trattamenti, conclusione in sede governativa di specifici accordi entro il 30 giugno 2004; ancora, limite massimo complessivo pari a 310 milioni di euro, a carico del summenzionato fondo per l'occupazione e, infine, applicazione dei benefici fino al 31 dicembre 2004.

Nel comma 2, che è assai importante, si incrementa il limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro (da 310 milioni a 360 milioni di euro) ed il termine finale per l'applicazione dei relativi trattamenti viene differito dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005.

Secondo la relazione illustrativa, gli accordi per i quali occorre incrementare le risorse del fondo, già esaurite per altre emergenze, riguardano il settore tessile della provincia di Bergamo e delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Puglia, nonché le aziende Celestica e Case di cura riunite di Bari. Inoltre, è necessario differire il termine al 30 aprile 2005 «al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie per un congruo periodo e con

conseguente sfioramento della data del 31 dicembre 2004 (...). Per il settore tessile, infatti, alcuni territori non hanno ancora iniziato l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga ed il periodo di tre mesi (da ottobre a dicembre 2004) non sarebbe sufficiente al superamento delle problematiche occupazionali». Inoltre, si ricorda che, ai sensi del quinto e sesto periodo del medesimo comma 137, la misura dei trattamenti liquidati è ridotta del 20 per cento, ad esclusione dei casi di prima proroga e di nuova concessione.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato soppresso il comma 3 del decreto-legge, relativo alla decadenza dai relativi trattamenti dei lavoratori del settore aereo in cassa integrazione speciale e di tutti i lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti concessi in deroga alla vigente legislazione. La materia è ora trattata dall'articolo 1-*quinqüies*, che, come vedremo, è diventato il punto politicamente più delicato del testo oggi in esame.

A seguito dell'approvazione di un emendamento da parte dell'Assemblea del Senato sono stati aggiunti i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* (ricordo agli onorevoli colleghi, anche se si tratta di aspetto più volte rilevato in questa sede, che il regolamento del Senato è più permissivo con riferimento alla possibilità di introdurre norme che non abbiano strettissima attinenza con il testo di partenza, mentre quello della Camera è, sul punto, assai più restrittivo).

Il comma 3-*bis* interviene a sostegno dei lavoratori dipendenti da datori privati operanti nella regione Valle d'Aosta, a favore dei quali l'articolo 46 della legge n. 144 del 1999 aveva disposto alcune misure atte a fronteggiare la crisi occupazionale nelle attività connesse ai flussi internazionali di traffico derivante dalla chiusura del traforo del Monte Bianco. In particolare, sono stati attribuiti a circa 150 lavoratori un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, o proporzionata alla riduzione dell'orario, e gli assegni familiari, ove spettanti. Il trattamento viene ora integrato con i contri-

buti figurativi e con il trattamento di fine rapporto per lo stesso periodo di fruizione dell'indennità suddetta.

Il comma 3-*bis*, secondo periodo, dispone che gli oneri derivanti dalla disposizione introdotta dal primo periodo, quantificati in 450 mila euro, siano posti a carico del fondo per l'occupazione. Alla copertura dei medesimi oneri si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Il comma 3-*ter* introduce la cosiddetta clausola di salvaguardia, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978. Sempre a fini di salvaguardia, è prevista, inoltre, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978. Si tratta dei decreti mediante i quali il ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio con risorse prelevate a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

L'articolo 1-*bis*, introdotto a seguito dell'approvazione al Senato del maxiemendamento del Governo, prevede misure volte a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo e, in particolare, quella riguardante il personale dell'Alitalia.

Al riguardo si ricorda che il protocollo di intesa, siglato il 6 ottobre 2004 tra Governo, organizzazioni sindacali nazionali e di categoria e l'Alitalia, prevede «l'impegno del Governo a definire, mediante l'adozione di uno specifico provvedimento d'urgenza, ed in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, misure di sostegno al reddito e all'occupazione applicabili ai vettori aerei». Pertanto, il comma 1 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il ministro del lavoro possa conce-

dere il trattamento di cassa integrazione straordinaria al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società che dovessero derivare da questi a seguito di processi di riorganizzazione o di trasformazione societaria. Il trattamento ha la durata di 24 mesi. Presupposto di tale concessione sono la stipula di specifici accordi in sede governativa in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività. I soggetti interessati dalle disposizioni illustrate sono — secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata dal Governo all'articolo in esame — 3.700 unità. Con la medesima decorrenza (primo gennaio 2005) è esteso ai medesimi lavoratori il trattamento di mobilità. In conseguenza delle misure adottate, i vettori aerei e le società da questi derivanti devono corrispondere, sempre a decorrere dal primo gennaio 2005, i contributi previsti per i trattamenti di cassa integrazione speciale e di mobilità. Sono a carico dei datori di lavoro i contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di trattamento di mobilità (CIGS: 0,90 per cento; mobilità: 0,30 per cento; addizionale CIGS: 4,50 per cento) nonché la tassa di ingresso alla mobilità, ipotizzata come corrisposta per tre mensilità in relazione ad accordo aziendale.

Il comma 2 estende ai datori di lavoro che assumono i lavoratori del settore del trasporto aereo interessati dalle misure di cassa integrazione e di mobilità sopra descritte, entro il limite di dieci milioni di euro, i benefici previsti: dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991, che riconosce al datore di lavoro in caso di assunzione a tempo pieno indeterminato un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore (il contributo viene erogato per un numero di mesi non superiore a 12, ovvero a 24 e 36 mesi rispettivamente per i lavoratori di età superiore a 50 anni e per quelli appartenenti alle aree suddette del Mezzogiorno o a quelle in cui il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e

la popolazione residente in età di lavoro sia superiore alla media nazionale); dall'articolo 25 comma 9 della legge n. 223 del 1991, che, in caso di assunzione a tempo indeterminato, riduce la contribuzione a carico dei datori di lavoro, che viene equiparata, per i primi 18 mesi a quella dovuta per gli apprendisti. Quest'ultima è pari, nel 2004, a 2,88 euro settimanali.

L'articolo 1-*bis*, comma 3, quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede per complessivi 336 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per l'occupazione; in particolare si prevede l'istituzione, nell'ambito di detto fondo, di un'apposita voce contabile relativa ai trattamenti di cassa integrazione di cui al comma 1 e ai benefici di cui al comma 2. La relazione tecnica al riguardo afferma che il fondo presenta le occorrenti disponibilità; per complessivi 47 milioni di euro mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 nel periodo considerato.

Il comma 4 dispone che l'INPS provveda al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione di cui al comma 1 e dei benefici di cui al comma 2, nel limite del complessivo onere di 383 milioni di euro nel detto periodo 2005-2010. Le risultanze del monitoraggio devono essere comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978, ovvero delle misure correttive di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della legge n. 468 del 1978. Si tratta, in sostanza, della già ricordata clausola di salvaguardia.

Nel periodo necessario all'adozione dei provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante rideterminazione, effettuata con decreto

del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sempre di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del fondo per l'occupazione.

Il comma 5 detta una disciplina di carattere generale per i lavoratori delle imprese ammesse al trattamento cassa integrazione guadagni speciale, ai quali viene preclusa la possibilità di accedere agli incentivi al posticipo del pensionamento (il *bonus* previdenziale), previsti dalla recente legge di modifica del sistema previdenziale (articolo 1, commi da 12 a 17, della legge 23 agosto 2004, n. 243). Questo limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento cassa integrazione guadagni speciale. Restano comunque salve le domande presentate prima dell'ammissione al trattamento di cassa speciale.

L'articolo 1-*ter* istituisce presso l'INPS un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (comma 1). Tale disposizione recepisce il contenuto del citato protocollo di intesa del 6 ottobre 2004. Il fondo opera la riconversione e la riqualificazione professionale del personale richiamato in precedenza attraverso, in primo luogo, il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; in secondo luogo, mediante l'erogazione di specifici trattamenti in favore di lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro, compresi i contratti di solidarietà, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità, secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

Il comma 2 stabilisce le modalità di alimentazione del fondo di cui al comma precedente; in particolare, si prevede un contributo sulle retribuzioni pari allo 0,5 per cento, di cui lo 0,375 per cento a carico dei datori di lavoro di tutto il trasporto aereo e lo 0,125 per cento a carico dei lavoratori. Lo stesso comma

prevede altresì un'ulteriore fonte di alimentazione del fondo, individuata nei contributi del sistema aeroportuale, che gli operatori stessi, cioè Assaeroporti ed ENAC, converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

In proposito, il richiamato protocollo di intesa ha specificato che tale previsione dovrebbe garantire ai lavoratori collocati in cassa integrazione e/o in mobilità l'integrazione del reddito pari all'80 per cento della retribuzione fissa delle mensilità aggiuntive e delle voci retributive contrattuali aventi carattere di continuità.

Infine, il comma 3 rimette alle parti sociali, operatori del settore del trasporto aereo e organizzazioni sindacali nazionali e di categoria, comparativamente più rappresentative, la definizione delle modalità di gestione del fondo. Le prestazioni del fondo sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dai contributi previsti dal comma 2.

Per ciò che attiene alla copertura finanziaria, il comma 1 prevede che dall'istituzione del fondo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal momento che i contributi previsti dal comma 2 sono a carico di tutti i datori di lavoro operanti nel settore del trasporto aereo, ivi compresi eventuali enti di diritto pubblico, la relazione illustrativa specifica che eventuali contributi che dovessero pervenire al fondo da parte di soggetti pubblici dovranno essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ovvero nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 1-*quater*, introdotto dal ma-
xiemendamento del Governo al Senato, modifica la normativa inerente al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cosiddetto fondo volo), di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, anche a seguito del protocollo di intesa del 6 ottobre 2004. In particolare, le modifiche concernono la disciplina circa il tetto pensionistico (comma 1); in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni prevista nei principi di delega contenuti nella legge n. 243 del 2004, per i soggetti iscritti al

fondo l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile individuale, determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

Le modifiche concernono, altresì, l'inclusione dell'intera indennità di volo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1997, con effetto dal 1° gennaio 1998, al fine di eliminare il contenzioso in atto. Al riguardo, il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce, fornendo un'interpretazione autentica, che l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, si tiene conto dell'intero importo dell'indennità di volo.

Le modifiche concernono, infine, l'abolizione della facoltà di capitalizzare, per l'iscritto al fondo volo che ha maturato il diritto alla pensione di anzianità, una quota della pensione...

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, in qualità di relatore, in base al regolamento, avrebbe venti minuti...

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, Relatore. Chiedo scusa, signor Presidente, ma, per così dire, non avevo parametrato la durata del mio intervento sulla base del tempo assegnatomi...

PRESIDENTE. Sono già trascorsi oltre 21 minuti...

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, Relatore. Mi corre dunque l'obbligo di concludere rapidamente, venendo subito alle norme di copertura ed all'articolo 1-*quinquies*, recante disposizioni nelle quali si affronta un po' il nocciolo della questione.

Dunque, il comma 4 dell'articolo 1-*quater* reca la norma di copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame per i quali si provvede, quanto a 5 milioni di

euro, mediante corrispondente riduzione della quota dell'8 per mille destinata allo Stato; quanto a 23 milioni di euro, a valere sul fondo speciale di parte corrente.

L'articolo 1-*quinquies*, poi, reca una disciplina di carattere generale in tema di decadenza dai trattamenti straordinari di integrazione salariale e da quelli di mobilità e di disoccupazione; ricordo, al riguardo, che tale disposizione è stata introdotta dal Senato. L'articolo in esame è volto ad evitare un'assimilazione della disciplina della decadenza dal trattamento di cassa speciale a quella della decadenza dal trattamento di mobilità.

Si è quindi stabilito di distinguere chiaramente «tra la sanzione della decadenza dai trattamenti connessa al rifiuto di un'offerta di formazione (...) opposto dal lavoratore che percepisce il trattamento straordinario di cassa integrazione, e il regime sanzionatorio previsto per tutti gli altri trattamenti, per i quali la decadenza è provocata dal rifiuto di un'offerta di formazione ovvero di un'offerta di lavoro».

La decadenza si verifica in caso di rifiuto ad essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione (da svolgersi in un luogo distante al massimo 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici) ovvero in caso di frequenza irregolare al corso; la decadenza si verifica, altresì, in caso di mancata accettazione della possibilità di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità, sempre nei limiti di distanza indicati dal punto precedente.

Il secondo periodo del comma 1 prevede invece la decadenza dei lavoratori dai trattamenti di mobilità, di disoccupazione speciale o da indennità o sussidi erogati a fronte dello stato disoccupazione nei casi di rifiuto opposto all'offerta di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o ad un corso di formazione, ovvero in caso di mancata accettazione di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza ov-

vero ancora nel caso della ripetuta non accettazione della offerta di impiego in opere o servizi di pubblica utilità.

Avviandomi alla conclusione, debbo rappresentare che il comma 1 dell'articolo 2 dispone alcuni stanziamenti per l'anno 2004 in favore di specifici interventi di «rilevanza statale» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in particolare, 11 milioni di euro sono destinati al fondo per l'associazionismo in favore di iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti sperimentali elaborati al fine di fare fronte a particolari emergenze sociali.

Al riguardo, vorrei ricordare che 2,58 milioni di euro sono destinati al contributo statale in favore delle associazioni di promozione sociale; 1,47 milioni di euro, invece, sono destinati al fondo nazionale per le politiche migratorie; infine, 5,75 milioni di euro sono stanziati ai fini dell'erogazione dei contributi per l'acquisto, da parte delle associazioni di volontariato e delle ONLUS, di autoambulanze e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per le loro attività sociali.

Vorrei segnalare, inoltre, che 2 milioni di euro sono attribuiti in favore della comunicazione istituzionale e che ulteriori 2 milioni di euro sono stanziati per l'attuazione, in accordo con le regioni e gli enti locali, del programma di chiusura degli istituti di ricovero per i minori. Infine, 200.000 euro sono destinati al finanziamento di un progetto informativo per l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente comma, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per il 2004. In particolare, a tali oneri si fa fronte riducendo, nella misura corrispondente, il fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, istituito dall'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

A tale riguardo, vorrei osservare che si tratta di un capitolo ancora aperto: ricordo, infatti, che la nostra Commissione (Lavoro), congiuntamente alla VI Commissione (Finanze), sta esaminando proprio le proposte di legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa.

Si ricorda, concludendo, che, ai sensi del comma 113 dello stesso articolo 4, la dotazione iniziale di tale fondo ammontava a 30 milioni di euro.

Con ciò, naturalmente, mi riservo ogni risposta in ordine agli interventi degli onorevoli colleghi che ascolteremo nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, intervengo solo per svolgere, dopo un'illustrazione del provvedimento da parte del relatore così ampia e dettagliata, una riflessione di carattere generale.

Vorrei sottolineare, infatti, che stiamo esaminando un provvedimento che assume un grande valore non solo per la sua rilevanza in sé, ma anche sotto il profilo delle scelte politiche del Governo. Si tratta, peraltro, di scelte che ritengo siano ampiamente condivise, ad eccezione di alcune questioni, riguardo alle quali auspico che il dibattito parlamentare si riveli utile, in ordine ad ulteriori chiarimenti, al fine di consentire non solo un confronto serrato, ma anche una rapida conversione in legge del decreto-legge in esame per la rilevanza degli interessi sottesi allo stesso.

Il decreto-legge in esame, come dicevo, assume anche un notevole significato simbolico, in termini di scelte politiche, poiché ci troviamo di fronte ad un provvedimento finalizzato a concedere un ampliamento delle tutele esistenti a settori che ne sono attualmente privi ed a determinare, attraverso l'innalzamento del tetto di risorse già previsto nella precedente legge finanziaria, le condizioni per garantire più risorse, nonché un tempo mag-

giore, a favore soprattutto di iniziative innovative nell'ambito del settore tessile (ma non solo), nonché delle piccole imprese.

Vorrei rilevare che proprio le piccole aziende sperimentano per la prima volta un'impostazione che considera il distretto industriale come un'impresa. Si determinano, così, «coalizioni di territorio», attraverso l'unione tra imprese, forze sociali ed istituzioni, al fine non solo di attivare politiche di sostegno, ma anche di innescare politiche attive in grado di consentire una nuova occupabilità dei lavoratori.

Si tratta, dunque, di un arco di interventi che, dal settore del trasporto aereo fino alla piccola impresa, cerca, pur se all'interno di un provvedimento non organico, ma dettato da ragioni di urgenza, sia di allargare le tutele nel mondo del lavoro, sia di coniugare strumenti di protezione sociale con politiche attive del lavoro. Tale impostazione è proiettata all'interno dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge in esame, il quale, come ha testé sostenuto l'onorevole relatore, costituisce forse il nodo politico che rende necessario quel chiarimento che, come ho già affermato, auspico possa scaturire dal confronto parlamentare.

In tale articolo, infatti, si intende impostare, in modo utile e virtuoso, anche il tema della formazione dei lavoratori quale elemento necessario non solo per consentire loro di rientrare nel circuito delle imprese in via di ristrutturazione, ma anche per acquisire una «dote» che permetta loro di poter spendere, più in generale, tale investimento formativo sul mercato, costruendo, in tal modo, nuove forme di tutela.

Ripeto, signor Presidente: auspico che il dibattito parlamentare, che è stato molto importante, molto significativo e molto utile in Commissione, consenta di definire gli ulteriori punti e di arrivare ad una rapida conversione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Campa, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno, prima di procedere ad una valutazione del decreto-legge al nostro esame, inquadrare il giudizio sul provvedimento all'interno della più generale politica che il Governo si era proposto di condurre in materia di ammortizzatori sociali.

Credo che tale riferimento sia dovuto in una sede come questa. A distanza ormai di tre anni dagli impegni solennemente assunti dalla maggioranza e dal Governo, siamo di fronte a ciò che non esito a definire un vero e proprio fallimento dell'ispirazione di riforma delle politiche che riguardano gli ammortizzatori sociali. Tale fallimento — a nostro avviso — non è dovuto soltanto a problemi inerenti il merito dei provvedimenti di volta in volta proposti al confronto. Tale fallimento deriva dalla circostanza che la scelta fondamentale, compiuta all'inizio della legislatura, è stata sbagliata ed inutile.

Si tratta della scelta di stabilire, in cambio di maggiori risorse per accrescere l'ammontare dell'indennità di disoccupazione, una forte riduzione dei diritti e delle tutele nel mondo del lavoro. Detta impostazione, che ha ruotato intorno al disegno di legge tuttora all'esame del Senato, il n. 848-*bis*, prevedeva, infatti, che, accanto ad un maggiore stanziamento di risorse per l'incremento dell'indennità di disoccupazione, si dovesse intervenire pesantemente sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, colpendo diritti fondamentali contro i licenziamenti senza giusta causa. Tale scelta si è rivelata non solo sbagliata nel merito, ma anche completamente fuori luogo rispetto alla fase che ha vissuto e sta vivendo il paese. Già allora era chiaro che il paese sarebbe entrato in una fase economica molto difficile, a causa degli scenari internazionali successivi all'11 settembre 2001, e che anche sull'orizzonte europeo il tema della ripresa e dello sviluppo sarebbe stato molto più complesso di quello immaginato precedentemente dallo stesso Governo.

Non vi era, quindi, alcun bisogno — oltre che essere profondamente ingiusto — di colpire il mondo del lavoro, di dare un segnale che ha prodotto soltanto un forte scontro sociale ed ha, quindi, bloccato il Parlamento nel corso di tutta la legislatura, facendo sì che il vero tema che già allora era all'ordine del giorno — tema che considero decisivo e, allo stesso tempo, complesso, poiché richiede di affrontare un impegno non soltanto di merito, ma anche economico e finanziario —, ossia il tema della riforma degli ammortizzatori sociali, richiede che il nostro paese si adegui al mutamento avvenuto nel mercato del lavoro e che, quindi, inizi a prevedere, in modo più consistente rispetto al passato, la possibilità di coinvolgere in tale sistema di tutele anche lavoratori finora esclusi (faccio riferimento non soltanto alla gran parte del mondo del lavoro dipendente delle piccole e medie imprese del sistema artigianale, ma soprattutto alle forme di lavoro precario e discontinuo, che ne sono totalmente esenti).

Questo sarebbe il vero banco di prova della discussione, del lavoro che deve essere compiuto, che è rimasto irrisolto e che viene, quindi, lasciato ad un confronto che mi auguro possa essere svolto al più presto, ma che finora non si è potuto affrontare in termini adeguati.

Per questa ragione, ci siamo trovati di fronte a provvedimenti che danno risposte a questioni reali, ma di emergenza; si tratta di questioni che richiedono la capacità di adottare interventi tempestivi, di fronte alla drammaticità delle situazioni ed alla condizione di crisi di determinati settori e complessi industriali, che coinvolgono migliaia di lavoratori e che rivestono carattere di emergenza.

Il decreto-legge — così come era stato predisposto e concepito — all'articolo 1 forniva e fornisce una risposta ad alcune emergenze. Faccio riferimento anch'io alla necessità di prorogare casse integrazioni straordinarie per aziende in crisi ed alla necessità di aumentare le risorse per gestire processi di ristrutturazione di determinati settori e di distretti industriali;

faccio riferimento a questioni che sono esplose nella realtà del nostro paese e che hanno richiesto la necessità di un intervento immediato ed urgente.

Probabilmente, se già nella legge finanziaria dello scorso anno, anziché prevedere uno stanziamento di 310 milioni di euro, se ne fosse previsto uno superiore di 360 milioni, oggi non vi sarebbe nemmeno la necessità di intervenire sull'aumento della dotazione, che progressivamente si è rivelata insufficiente. Non per questo non riconosciamo che è giusto aumentare le risorse disponibili da 310 a 360 milioni di euro.

Anche in questa occasione, sarebbe, forse, opportuno stanziare qualche risorsa in più, per metterci nella condizione di fare fronte anche a questioni non ancora risolte nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria. Sappiamo, infatti, che in questo ramo del Parlamento non è stato possibile discutere ed approvare le proroghe annualmente contenute nella legge finanziaria delle casse integrazioni straordinarie, che riguardano migliaia di lavoratori. Probabilmente, se stanziassimo qualcosa in più di 360 milioni di euro, ci metteremmo nelle condizioni di non dover attendere che la discussione al Senato risponda anche a questa esigenza.

Detto ciò, riconosco che nell'articolo 1 sono contenute misure necessarie ed urgenti; anzi, riconosco, in modo particolare, che queste misure sono il frutto di un confronto che ha coinvolto le parti sociali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni sindacali. Esse sono frutto di accordi e di intese intervenuti sul territorio, che hanno coinvolto anche le regioni per quanto riguarda le loro competenze sulla formazione professionale.

Vorrei anche dare atto al sottosegretario Viespoli, che spesso non segue il furore ideologico liberista di altri suoi colleghi della maggioranza, di essersi adoperato per concludere questi accordi e per fare sì che questi ultimi trovassero una rispondenza nel decreto-legge.

Tuttavia, in questo provvedimento vi è un punto su cui tornerò e che non possiamo condividere. Esso riguarda una que-

stione strategica di merito, oltre che di metodo, per quanto attiene ai criteri ed alle politiche degli ammortizzatori sociali.

Prima di affrontare questo tema, però, vorrei spendere soltanto poche parole sulle modificazioni apportate al Senato, riguardanti il recepimento delle intese e degli accordi sulla crisi dell'Alitalia e del settore del trasporto aereo. In proposito, interverrà il collega Tidei e, quindi, non ho bisogno di dilungarmi. Vorrei soltanto ribadire che — come abbiamo affermato in Commissione — non possiamo accettare — pur rivestendo tale questione una minore rilevanza — il modo con cui al comma 5 dell'articolo 1-bis viene coperta una quota dello stanziamento. Lo stanziamento è di 28 milioni di euro, 5 dei quali sono prelevati dai fondi dell'8 per mille. Sottosegretario Viespoli, onorevoli colleghi, ma ciò non è possibile perché, al riguardo, la legge istitutiva dell'8 per mille è molto chiara: quando i cittadini non scelgono di destinare il loro contributo alle confessioni religiose — Chiesa cattolica o altre confessioni — questo è destinato allo Stato. E lo Stato lo riceve sulla base di finalità precise definite dalla legge: la fame nel mondo, le calamità naturali, l'assistenza ai rifugiati e la conservazione dei beni culturali.

Era già accaduto con la legge finanziaria dell'anno scorso che ben 80 milioni di euro fossero destinati, sulla base di un emendamento del Governo, che all'epoca pose la questione di fiducia sia alla Camera sia al Senato, a coprire l'insieme delle spese correnti. Pur nella rilevanza non eccessiva della cifra, riteniamo che non sia giusto che in questo modo siano fatte venire meno le finalità per le quali un cittadino sceglie di destinare l'8 per mille.

Sulla parte che riguarda gli ammortizzatori sociali per il settore aereo, sulla quale interverrà successivamente il collega Tidei, è necessario, a mio avviso, procedere ad un aggiornamento alla luce anche delle recenti vicende della compagnia Volare, nei cui confronti il ministro del lavoro e delle politiche sociali ha assunto impegni che in questa sede debbono però essere

sottoposti a verifica al fine di appurare se essi corrispondono ai dati al nostro esame.

Mi preme soffermarmi sul contenuto dell'articolo 1-*quinquies*, aggiunto al Senato. Noi siamo fortemente contrari a questo articolo e non riusciamo ancora a comprendere perché si è voluta introdurre una norma sbagliata per ragioni di metodo e di merito. Di metodo innanzitutto, perché questa norma contrasta con la natura del decreto-legge che ha, come ho riconosciuto nel corso del mio intervento, un significato di emergenza e di urgenza per via delle caratteristiche degli interventi da realizzare: casse integrazioni straordinarie e proroghe di questi strumenti. Questa è stata una scelta priva di ragioni valide anche alla luce di quello che il Governo ha sostenuto fino ad ora. Più precisamente, il Governo ha sostenuto che sono tuttora in vigore le norme contenute nel comma 137, dell'articolo 3, della legge n. 350, del dicembre 2003 (legge finanziaria per il 2004). Norme che abbiamo contestato anche perché su di esse non vi è stata la possibilità di svolgere una discussione in quanto inserite nel maxitemendamento su cui venne posta la questione di fiducia. Norme, ripeto, che il Governo ritiene tuttora vigenti ma che si sovrappongono, salvo che per alcuni aspetti, a quelle contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame. Non si comprende perché si siano volute anticipare in un decreto-legge questioni di ordinamento generale in presenza di una normativa già contenuta nella precedente legge finanziaria. L'errore di metodo è stato rilevato da più parti e in modo unanime nel corso delle audizioni che si sono svolte con le organizzazioni sindacali. Tutte le organizzazioni sindacali hanno sostenuto che sarebbe stato opportuno stralciare questo articolo 1-*quinquies* perché il merito di esso non è più soltanto riferito, come nella discussione che si è svolta al Senato sul precedente testo, a misure legate alla vicenda Alitalia o alle norme che si introducevano per il settore aereo o soltanto a delle proroghe, ma ha acquisito, nella sua formulazione, una valenza generale. Si tratterebbe, quindi, di

norme che dovrebbero essere discusse nel corso dell'esame della riforma degli ammortizzatori sociali e, pertanto, del disegno di legge 848-*bis*, attualmente all'esame del Senato.

L'esigenza di stralciare questa parte dal testo del decreto-legge, anche per ragioni funzionali e di metodo legislativo, è stata sostenuta da tutte le organizzazioni sindacali. Ciò renderebbe il confronto decisamente più semplice anche al nostro interno, in questa Camera, perché consentirebbe di verificare una convergenza su norme che hanno davvero una necessità improrogabile di intervento urgente ed immediato. In caso contrario, si aprirebbe un confronto di merito sul quale vi sono evidenti osservazioni che ritengo giusto avanzare e che hanno la necessità di essere verificate in un confronto vero, che richiederebbe più tempo e di non essere legato alla conversione del decreto-legge, che sappiamo avere i suoi tempi di urgenza e necessità.

Faccio alcune riflessioni sul merito che richiederebbero questo confronto. Non è affatto vero che, nel lavoro di modifica del Senato, si sia distinto nettamente tra i trattamenti che riguardano la mobilità e quelli che riguardano la cassa integrazione. Una parte delle norme che prevedono la decadenza, se non si rispettano certi *standard*, riguarda anche quei lavoratori che si trovano in cassa integrazione straordinaria, seppur prorogata.

Sappiamo che c'è una diversità tra un lavoratore in mobilità, che, quindi, non è più legato all'azienda, e un lavoratore che, invece, è ancora dipendente a tutti gli effetti di un'azienda investita da un processo di ristrutturazione, che pensa, tuttavia, di poter recuperare la propria attività.

Vi è una seconda osservazione di merito che balza agli occhi con altrettanta forza. Nel testo al nostro esame si stabilisce che le attività di formazione e di riqualificazione sono obbligatorie per il mantenimento dei requisiti. Potrebbe anche essere un elemento da prendere in considerazione. Bisognerebbe, tuttavia, specificare se si vuole fare un provvedi-

mento ordinatorio puntuale, perché è evidente che non si può licenziare un lavoratore se gli vengono offerti corsi di formazione o di riqualificazione che non hanno nessuna attinenza con la sua prospettiva professionale e con la sua qualifica. Ciò, tuttavia, non è detto.

Nella legge finanziaria si fa sempre riferimento a corsi di formazione e attività formative che hanno l'autorizzazione delle regioni. La formula: « autorizzati dalle regioni » scompare nel testo al nostro esame. Non si può rispondere soltanto che questa esigenza è implicita, perché stiamo legiferando. Se fossimo in un'altra sede, cioè all'interno di una riforma generale degli ammortizzatori sociali, questa discussione potrebbe trovare anche formulazioni che ci possano consentire di graduare gli interventi. Ma, in questo caso, se non è prevista e addirittura viene cancellata rispetto alla normativa vigente, vi possono essere ripercussioni su quel lavoratore, che si può trovare nella situazione di vedersi offrire un corso, non si sa da chi né in che modo, e per un suo rifiuto vedersi privato della possibilità di avere un rapporto con il sistema previdenziale e addirittura un lavoro.

In terzo luogo, faccio un altro esempio molto preciso: nel testo al nostro esame vi sono alcuni riferimenti che non compaiono più rispetto al testo precedentemente discusso nella stessa legge finanziaria. Non si precisa che le stesse liste di mobilità debbano essere finalizzate all'impiego. Perché questa previsione scompare? Era superflua?

Questi esempi di merito ed altri, che via via potremo affrontare con i nostri emendamenti — volti a riflettere sulle ragioni per le quali si sia introdotto il criterio degli 80 minuti di distanza dal luogo di lavoro e quello dei 50 chilometri — evidenziano il tema generale.

Su norme di questo genere non è adeguato intervenire con un decreto-legge. Sarebbe, invece, opportuno stralciare l'articolo 1-*quinquies* e, con un emendamento che il Governo potrebbe presentare, demandare tale materia alla discussione attualmente in corso al Senato, dove le

questioni poste potrebbero essere recuperate e poi, quando il Senato trasmetterà nuovamente il testo, essere affrontate nuovamente sia in Commissione lavoro sia in Assemblea per garantire ai lavoratori in cassa integrazione o che attendono proroghe o per coloro che abbiano necessità di maggiori risorse per rispondere adeguatamente alle crisi settoriali o aziendali in corso, un intervento davvero efficace ed immediato.

Questo è quanto chiediamo. Ci pare una richiesta fondata che credo corrisponda ad un interesse generale e che potrebbe favorire non soltanto una rapida conversione del decreto-legge ma anche consentirci, in futuro, una discussione sulla riforma degli ammortizzatori sociali più sgombra da questioni contingenti come accade, invece, con il decreto-legge al nostro esame (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il decreto-legge al nostro esame, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, sappiamo tutti, come hanno ricordato il relatore e poi il collega Guerzoni, che è stato esaminato in prima lettura dal Senato che lo ha approvato nei primi giorni di novembre. Il testo originario del decreto-legge constava soltanto di due articoli e, come noto, nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti, con un maxi emendamento del Governo, il famoso maxi emendamento — non so se ce ne siano altri in giro riguardanti la legge finanziaria —, alcuni nuovi articoli che, da un lato danno attuazione agli impegni assunti per la definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per il trasporto aereo nel protocollo di intesa siglato il 6 ottobre 2004 tra il Governo, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e l'Alitalia e, dall'altro, confermano la normativa generale su cui è concentrato il dissenso delle diverse forze politiche di

opposizione al Senato e alla Camera, espresso nelle Commissioni di merito.

Una normativa di carattere generale — quella al nostro esame — che, per la sua natura restrittiva, rischia di far mutare completamente il nostro parere sul provvedimento, come ha già detto il collega Guerzoni nel suo intervento. Mi riferisco in modo specifico all'articolo aggiunto al Senato, l'*1-quinquies*, che reca una disciplina generale in tema di decadenza dai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione. Non condividiamo questo articolo sia nel metodo sia nel merito. Vogliamo evidenziare come queste norme siano dettate al di fuori della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali da tempo annunciata — il collega Delbono, capogruppo in Commissione lavoro, lo dice ogni volta che se ne presenti l'occasione — e mai realizzata che, se ricordo bene, attualmente giace insabbiata al Senato, prevedendo, peraltro, sanzioni particolarmente gravose quali la cessazione del rapporto di lavoro tendendo, in questo modo, a modificare anche la disciplina generale in materia di licenziamenti.

Proprio su questo aspetto non possiamo non rilevare come la Margherita e gli altri gruppi di opposizione abbiano sempre offerto il proprio contributo costruttivo nel caso di provvedimenti recanti misure di sostegno nel mercato del lavoro. Ciò potrebbe anche avvenire con riguardo al provvedimento in esame se le norme introdotte dal Senato venissero soppresse, come richiesto anche da diverse forze sindacali. Mi pare che il ministro del lavoro tratti quotidianamente con le organizzazioni sindacali. Non dico si debba sempre accogliere ciò che i sindacati dicono, ma trattare vuol dire trovare una sorta di sintesi e di composizione.

Saremmo, altresì, disponibili a costruire un confronto organico su tale tema se si modificasse parte della copertura finanziaria prevista in questo provvedimento, soprattutto per quanto riguarda il fondo di previdenza del personale di volo, che prevede l'utilizzo dell'8 per mille dell'imposta sul reddito destinata allo Stato.

Tali risorse, a nostro avviso, dovrebbero essere impiegate per scopi di interesse sociale e di carattere umanitario nel rispetto delle scelte compiute dai cittadini in ordine alla suddetta quota. Tutto ciò, signor presidente della Commissione lavoro, sarebbe in coerenza con il parere della Commissione trasporti che evidenzia l'opportunità di valutare modalità di copertura finanziaria differenti rispetto alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Vorrei, dunque, ribadire che tali modifiche — la copertura finanziaria e la soppressione dell'articolo *1-quinquies* — potrebbero agevolare in maniera significativa l'iter parlamentare del provvedimento in esame, tenendo conto dell'urgenza di riprendere argomenti più rilevanti come un'organica riforma degli ammortizzatori sociali. Non è una cosa che diciamo adesso ed anche il Governo, dall'inizio della legislatura, dice che vuole attuare tale riforma, ma di fatto questa è insabbiata nell'altro ramo del Parlamento.

Come opposizione abbiamo presentato diversi emendamenti in tal senso e ci auguriamo un atteggiamento positivo da parte del Governo e dei colleghi della maggioranza. Auspichiamo si possa svolgere un ragionamento più articolato, ancorché complesso, per migliorare il provvedimento in esame soprattutto in ordine ai due suddetti aspetti.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, non possiamo non sottolineare un aspetto di estrema rilevanza non solo per le tematiche in oggetto, ma anche per il metodo con cui la maggioranza affronta le questioni più delicate del paese. Si tratta di un metodo che possiamo definire localistico. Oggi, 22 novembre, stiamo ancora discutendo un provvedimento che prevede ammortizzatori sociali per Alitalia. La crisi di tale azienda era nota da oltre un anno e la sua gravità è stata peggiorata proprio dall'inattività e dai forti ritardi con cui è stata gestita dal Governo. La crisi stava portando la compagnia al fallimento e su di essa abbiamo registrato, proprio in quest'aula, un atteggiamento

ostruzionistico da parte degli stessi partiti della maggioranza: mi fa piacere che sia entrata in aula la collega Bianchi Clerici perché si tratta proprio del suo gruppo. Mi riferisco in modo particolare alla Lega: abbiamo tutti assistito all'atteggiamento da essa tenuto durante la discussione del provvedimento su Alitalia, atteggiamento che ha messo in serio imbarazzo anche i partiti della maggioranza e forse lo stesso ministro del lavoro, oggi rappresentato in aula dal sottosegretario Viespoli. La Lega ha fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote o, meglio, per legare le ali alla compagnia di bandiera, e lo ha fatto con la presenza di alcuni suoi esponenti nei vertici della compagnia aerea, nonché con i propri ministri. Lo stesso ministro Maroni, prima di varare questo provvedimento, ha fatto in qualche modo tremare per intere notti i lavoratori, minacciando in più occasioni di non voler estendere gli ammortizzatori sociali al settore (cito fonti giornalistiche: la sostanza è sicuramente quella da me riferita, anche se i toni possono essere stati leggermente diversi).

Quando si vanno invece a toccare determinati interessi, l'atteggiamento cambia ed i tempi dell'urgenza si accorciano rapidamente. Oggi è il 22 novembre e non posso non citare l'argomento del giorno, almeno per quanto riguarda la crisi nel trasporto aereo: mi riferisco alle drammatiche condizioni della compagnia Volare. Ebbene, il Governo è intervenuto tempestivamente sulla situazione che riguardava tale compagnia, tempestività che avrebbe meritato anche Alitalia; in quest'ultimo caso non abbiamo però visto tanta premura da parte del Governo, o almeno di una sua parte. Anzi, ricordiamo che dai banchi di quest'aula provenivano attacchi ed accuse nonché l'augurio che le leggi del mercato facessero il proprio corso portando, se necessario, al fallimento della compagnia. Ricordo anche che una delle ipotesi avanzate da alcuni esponenti della maggioranza prevedeva proprio un'alleanza Volare-Alitalia (mi corregga il sottosegretario se sbaglio, ma mi sembra fosse proprio questa la posta in gioco):

ebbene, dato lo stato finanziario in cui si trova la compagnia Volare, non è tanto strano se oggi ci interroghiamo sulle ragioni di quella proposta.

Dicendo questo non vogliamo certo affermare di essere contrari ad interventi a favore dei lavoratori di Volare: anzi, siamo favorevoli, in quanto si tratta di circa 1.400 lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Ripeto, siamo a favore dei lavoratori della compagnia aerea Volare, come siamo dalla parte degli utenti, di quegli utenti di cui spesso ci dimentichiamo, di cui spesso il Governo si dimentica, utenti che hanno acquistato fino a ieri biglietti che poi sono risultati inutilizzabili. Riteniamo quindi che il Governo debba intervenire; riteniamo però anche che il Governo non possa usare due pesi e due misure: non può dire che Alitalia, per non so quale motivo, in tutti questi anni non meritasse alcun intervento da parte dell'esecutivo per poi intervenire a favore della compagnia Volare. Quando si pone in atto un'azione di Governo, lo si fa per tutelare l'interesse collettivo, per tutelare il bene comune, per garantire l'interesse dei lavoratori nonché le legittime aspettative degli utenti: ebbene, non mi pare che ciò sia stato fatto dall'attuale Governo. In ogni caso, la politica ondivaga dell'esecutivo anche sul tema delle compagnie aeree e della tutela dei loro lavoratori è tale da dimostrare come lo stesso non sia attento o, comunque, sia animato da logiche localistiche e non complessive; manca una logica nazionale che tuteli un patrimonio, un valore concreto posseduto dall'Italia.

Lo sottolineo in questa sede, soprattutto per gli utenti, dei quali si conosce l'esatta entità, anche perché si potrebbe già intervenire con questo provvedimento. Non so quali siano le intenzioni del Governo e non so quali siano i tempi di intervento, ma ho sentito in qualche telegiornale che il Governo vuole proporre, in uno dei prossimi Consigli dei ministri, un decreto-legge *ad hoc* per affrontare il problema della compagnia aerea. Ovviamente si tratterà di un provvedimento con misure diverse rispetto a quelle previste dal provvedimento per la Parmalat, dato che

le cifre sono inferiori. Dunque, anche se non so cosa voglia fare il Governo, tuttavia è certo che, se vuole intervenire, lo può fare anche nel provvedimento al nostro esame. Questo, ammesso che ci sia un interesse al riguardo e che non si tratti della solita politica degli annunci, nella quale questo Governo è diventato una sorta di annunciatore televisivo alla vecchia maniera.

Il Governo deve dire in Parlamento cosa vuole fare, senza cominciare, come sempre, a fare gli annunci, ieri negativi per quanto riguardava Alitalia, oggi positivi per quanto riguarda Volare *web*. Si tratta di risposte concrete, che non può dare l'opposizione. È il Governo che deve assumere un'iniziativa, chiedendo il consenso del Parlamento e dialogando con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni che rappresentano gli interessi degli utenti — di coloro che utilizzano l'aereo — ed anche con le opposizioni parlamentari, che pongono alcuni problemi in ordine a questo tema.

Noi chiediamo quindi un aumento della copertura finanziaria di questo provvedimento, perché è giusto che siano garantiti i diritti degli utenti. Per quanto riguarda i lavoratori, comprendiamo l'esigenza di conoscere più approfonditamente la situazione, perché al momento sappiamo solo che sono 1400 lavoratori (che peraltro sono tantissimi). Poco fa, il collega Violante ha dichiarato, in altra sede, che bisogna giustamente tutelare i 1400 lavoratori di Volare *web*, come i 150 mila disoccupati vari che ci sono nel Mezzogiorno. È dunque giusto che il Governo si impegni sotto questo profilo, ma non vediamo un'azione concreta che ci garantisca in ordine a tale aspetto.

Intendiamo inoltre mettere in luce le tante contraddizioni che possono generarsi quando le politiche di un paese vengono poste in essere con un'ottica regionale. Non possiamo pensare che Alitalia vada malissimo, essendo stata gestita in un certo modo, e di non intervenire — o comunque intervenire dopo varie peripezie (peraltro con la dissociazione di un partito della maggioranza), pensando invece di

attivarsi prontamente quando si tratta di una compagnia aerea regionale. Non è così che si fa il federalismo e non è così che si creano le condizioni per il sostegno anche alle iniziative regionali. Lo si fa invece con una politica globale e con una strategia di politiche del lavoro e di sviluppo che devono interessare l'intero paese. In quest'ottica, vanno valorizzate anche le singole realtà regionali e le singole aree geografiche del paese, che esprimono una forte dinamica imprenditoriale, purché questa imprenditorialità sia veramente forte e dinamica; diversamente, « rattoppiamo » soltanto dei buchi, che si sono creati per motivi vari.

Ritengo che in questo decreto al nostro esame debba esserci una risposta, un'assunzione di impegno da parte del Governo nei confronti della situazione che vivono i lavoratori della compagnia aerea Volare *web*. Purtroppo, deve trattarsi non di un impegno di carattere giornalistico o mediatico, ma di un impegno vero, da assumere nell'aula del Parlamento, eventualmente con un'apposita proposta emendativa, della quale vogliamo conoscere la copertura e la specificità, o anche con l'accettazione di un ordine del giorno, ammesso che vi sia l'interesse. Quello che vogliamo è che ci sia la stessa dignità per i lavoratori, perché non vi sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Tutti i lavoratori di tutte le compagnie aeree, grandi o piccole che siano, nazionali o regionali che siano, devono avere gli stessi diritti, di fronte alla legge e anche di fronte allo sviluppo economico. Questo è ciò che chiediamo al Governo nel provvedimento in esame che presenta le lacune di cui ho parlato nel mio intervento.

Per concludere, vorrei esprimere una valutazione complessivamente favorevole sugli articoli del decreto-legge che riguardano, nello specifico, il personale dei vettori aerei, pur stigmatizzando il forte ritardo con il quale le misure di cui stiamo parlando sono state adottate (ormai, questo Governo è in ritardo su tutto).

Per quanto riguarda, invece, gli articoli aggiuntivi che si riferiscono ad una disciplina di carattere generale in tema di

decadenza di trattamento di cassa integrazione straordinaria e di mobilità in generale, sottolineo il dissenso del nostro gruppo. Non vogliamo provvedimenti a mezza via, che non sono né carne né pesce. Se si decide di attuare la riforma degli ammortizzatori sociali, la si deve inserire in un quadro complessivo, organico. Non è bene farla a « spizzichi e bocconi », ma seriamente ed organicamente, se si intende procedere a varare le riforme nel nostro paese.

Quando si affrontano i temi veri delle compagnie *low cost* o delle compagnie aeree sulle quali oggi si nutrono perplessità varie (fino all'altro giorno andavano bene, mentre oggi no), occorre che il Governo vigili, che fornisca ulteriori informazioni, che affronti organicamente il sistema e che non si faccia condizionare, non da interessi di parte (lo escludo, perché attribuisco sempre la buona fede anche al Governo), ma dalle manie regionalistiche, localistiche, perché non hanno senso.

Tutti i lavoratori sono uguali e, quindi, occorre una politica organica da parte di questo Governo, anche quando si affrontano situazioni drammatiche, come quella della compagnia aerea Volare, in sintonia con le scelte che sono state adottate dal Governo e dal Parlamento in passato, a tutela esclusivamente dei lavoratori di queste compagnie e degli utenti che hanno il diritto di essere salvaguardati (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Saluto gli studenti della scuola elementare Anna Frank di Rocca-gorga che stanno seguendo i nostri lavori (*Applausi*).

È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, questa volta, a differenza di altre, si sta cercando di ragionare sui provvedimenti riguardanti le politiche del lavoro. Alcune considerazioni svolte dai colleghi non le condivido e altre sì, ma ne parlerò suc-

cessivamente. A dire la verità, il clima che si è instaurato in Commissione su tale argomento dovrebbe portare a conclusioni senz'altro positive, nell'interesse di tutti i lavoratori.

Il presente decreto-legge interviene per risolvere crisi di aziende in difficoltà economiche e per sopperire con la cassa integrazione alla copertura delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, con possibilità, mediante percorsi di riqualificazione professionale, di un loro rientro nel mercato del lavoro.

In particolare, alcune disposizioni del provvedimento sono dirette a fronteggiare gli effetti sociali della crisi del comparto aereo e in particolare, di Alitalia. Questo elemento costituisce il segnale di un impegno da parte del Governo, finalizzato a promuovere il rientro del lavoratore sul mercato del lavoro.

Vorrei affrontare il merito degli articoli proposti in questo provvedimento per ricordare, come appartenente al gruppo di Forza Italia, gli aspetti positivi del provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, consente la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso per le crisi aziendali fino ad un periodo di 12 mesi, oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo.

Vorrei poi ricordare il comma 2 dello stesso articolo che prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, di prorogare, anche in deroga alla normativa ordinaria, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Il comma 3-*bis* interviene a sostegno dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, mentre l'articolo 1-*bis* dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa concedere il trattamento di cassa integrazione straordinaria al personale, anche navigante, dei vettori aerei, a seguito di processi di riorganizzazione o di trasformazione societaria.

Il trattamento ha una durata di 24 mesi ed in ciò si inserisce la convocazione dei

soggetti coinvolti da parte del ministro Maroni per quanto concerne il problema della compagnia aerea Volare. Infatti, da quello che ho potuto capire, il ministro proprio appellandosi a questo articolo 1-bis, intende risolvere la questione relativa ai 1.300 lavoratori di Volare che, sommati ai 3.700 lavoratori dell'Alitalia, raggiungono il numero di 5 mila lavoratori che si intendono tutelare.

Si estendono inoltre alcuni benefici previsti dalla legislazione vigente ai datori di lavoro che assumano lavoratori del trasporto aereo. Si tratta di una previsione presente per la prima volta nella storia della Repubblica italiana.

Vorrei svolgere qualche breve considerazione sull'articolo 1-*quinquies*, che contiene sanzioni rivolte a coloro che si rifiutano di entrare nei piani di formazione lavoro. Ricordo che in Commissione il sottosegretario ci fece l'esempio pratico della fabbrica delle bottiglie di vetro. Se una fabbrica che produce bottiglie di vetro si trasforma in una fabbrica che produce bottiglie di plastica e il lavoratore si rifiuta di frequentare il corso di formazione per la produzione della plastica, quando l'azienda riprenderà la propria produzione cosa se ne farà di un lavoratore che non sa svolgere il proprio lavoro? Lo dovrà licenziare?

Vedete colleghi, noi intendiamo la sanzione come uno strumento per invogliare il lavoratore a formarsi professionalmente per evitare di uscire dal ciclo produttivo. D'altra parte, che logica avrebbe da parte nostra, da parte dello Stato, da parte dei cittadini, continuare ad erogare trattamenti di cassa integrazione straordinaria a lavoratori che, una volta finito il ciclo di formazione professionale, non potrebbero rientrare nella nuova azienda? Che senso avrebbe continuare a pagare lavoratori che non vogliono più lavorare? Dunque, vogliamo difendere il ciclo produttivo, vogliamo mettere in moto una nuova organizzazione del lavoro, oppure vogliamo continuare sulla strada del vecchio assistenzialismo che non serve a nulla? Se non interveniamo al fine di incentivare il lavoratore a frequentare corsi di forma-

zione, quest'ultimo si troverà fuori dal ciclo produttivo senza poter rientrare in fabbrica.

Non sono d'accordo con la proposta formulata dall'onorevole Guerzoni volta ad attendere il provvedimento sugli ammortizzatori che ci verrà trasmesso dal Senato, in quanto ritengo che questo ramo del Parlamento debba intanto svolgere il proprio compito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tidei. Ne ha facoltà.

PIETRO TIDEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come già sottolineato in Commissione e in aula da colleghi del mio gruppo, il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 constava inizialmente di due articoli.

Successivamente, il Governo, con un maxiemendamento, presentato durante l'esame al Senato, ha introdotto altri articoli, in attuazione agli impegni assunti direttamente dal Presidente del Consiglio con il protocollo di intesa siglato il 6 ottobre 2004 tra l'Esecutivo e le organizzazioni sindacali dell'Alitalia, ovviamente allo scopo di definire un sistema di ammortizzatori sociali per il trasporto aereo. In questa sede non voglio assolutamente soffermarmi sul merito dell'articolo 1, sul quale altri colleghi hanno espresso le loro valutazioni, sia al Senato che in sede di Commissione alla Camera. In proposito, l'onorevole Guerzoni poc'anzi è stato assolutamente esaustivo sull'argomento.

Tuttavia, mi permetto di riaffermare — nel caso ve ne fosse ancora bisogno — che sulle norme inerenti il settore tessile, le case di cura in Puglia nonché il recepimento degli accordi per l'Alitalia non abbiamo alcuna remora ad esprimere il nostro convinto consenso. Anzi, se il Governo si fosse limitato all'adozione di tali misure, avremmo volentieri espresso un voto favorevole sul provvedimento. Invece, l'Esecutivo ha inteso introdurre anche modifiche ad una legge di sistema che nulla hanno a che vedere con misure urgenti, a favore di alcune categorie e di alcuni settori che versano in situazioni di parti-

colare difficoltà. In sostanza, è stata messa sullo stesso piano la normativa relativa alla cassa integrazione guadagni con quella relativa alla mobilità. Le ragioni di tale operazione, di merito e di metodo, sono state già espresse dal senatore Battafarano durante il dibattito al Senato e ripetute poc'anzi dall'onorevole Guerzoni. In particolare, sul metodo continuiamo a sostenere che, se il Governo avesse voluto davvero apportare modifiche strutturali al sistema degli ammortizzatori sociali, avrebbe potuto utilizzare l'atto Senato 848-bis, che contiene appunto la riforma di tale sistema. Onorevole Perrotta, quale senso ha l'affermazione secondo cui lei fa il suo lavoro alla Camera? Non siamo due corpi separati.

ALDO PERROTTA. Siamo due corpi separati!

PIETRO TIDEI. Sapendo che il suddetto progetto di legge rappresenta lo strumento più adeguato, bisogna trovare soluzioni che consentano di inserire in quell'ambito le modifiche, volute ovviamente anche dalla Camera. Non siamo due corpi distinti che agiscono ognuno per proprio conto. D'altronde, tale progetto di legge è in discussione al Senato in questi giorni. Quindi, quale occasione migliore per porre in quella sede le modifiche sostanziali alla riforma degli ammortizzatori sociali?

Nel merito, non possiamo non sottolineare che, se da una parte si è cercato di dare una risposta alle aziende interessate e profondamente in crisi, dall'altra — ed è questo quello che ci preoccupa maggiormente — per tutti gli altri lavoratori si è cercato di introdurre norme assai meno restrittive in materia di licenziamenti. Come è stato già detto, i trattamenti di cassa integrazione e mobilità vengono messi sullo stesso piano anche se ovviamente si tratta di fattispecie assolutamente differenti.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Non è così!

PIETRO TIDEI. Infatti, in caso di cassa integrazione si mantiene il rapporto di dipendenza, al contrario di quanto avviene con la mobilità. In pratica, con il provvedimento in oggetto si introduce una nuova forma di licenziamento, quella per decadenza, qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione per altre attività, collocato entro 50 chilometri di distanza dalla sua residenza, o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Difatti, l'articolo 1-*quinquies* — che in Commissione il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha tentato inutilmente di stralciare — con l'introduzione di una disciplina generale in tema di decadenza del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione, peggiora notevolmente l'attuale disciplina, colpendo ingiustamente migliaia di lavoratori. Si tratta di una *reformatio in peius* che non sarebbe stata ammessa neppure nel diritto romano. Tuttavia, ripeto che in proposito è stato già detto abbastanza dai miei colleghi in sede di Commissione.

Invece, durante questo mio breve intervento vorrei soffermarmi sull'articolo 1-bis che prevede misure straordinarie, atte a fronteggiare la crisi che ha colpito i lavoratori dell'Alitalia e, più in generale, quelli del trasporto aereo. A partire dal 1° gennaio 2005 potrà essere concesso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche al personale navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, a seguito di processi di riorganizzazione o di trasformazione societaria.

Tale trattamento ha la durata di 24 mesi e riguarda, almeno per ora, 3.700 unità. Agli stessi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità.

Non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento sulle misure a sostegno, visto che reclamiamo tale provvedimento da tre anni. Non potrà infatti sfuggire al rappresentante del Governo che già in occasione dell'esame della legge finanziaria per il 2002, e dunque nel 2001, chi vi parla, con emendamenti specifici, proponeva l'estensione dei benefici di cui alla

legge n. 223 del 23 luglio 1991. Ebbi modo di formulare nuovamente tali proposte in occasione dell'esame della legge finanziaria per il 2003, e dunque nel 2002; così è stato nel 2003, e così è stato nel 2004, ma tali emendamenti sono stati puntualmente respinti dal Governo.

Già prima dei tragici eventi dell'11 settembre 2001, il settore del trasporto aereo, e, in particolare, la società Alitalia, attraversavano un profondo stato di crisi. Si ricorderà che già nel *contingency plan* presentato dai vertici di Alitalia nel 2001, si ipotizzavano quasi mille esuberi e si chiedevano al Governo misure urgenti a sostegno dell'occupazione, in grado di accompagnare il processo di ristrutturazione e di risanamento che già allora si riteneva indispensabile per far uscire la nostra compagnia di bandiera da una crisi che veniva da lontano. L'11 settembre ha certamente inferto un colpo mortale al nostro vettore aereo.

Eppure, nonostante la crisi evidente, la congiuntura internazionale, le richieste delle organizzazioni sindacali e dell'opposizione, il Governo ha continuato a fare orecchie da mercante, respingendo puntualmente le nostre proposte. Non possiamo non sottolineare i ritardi, le omissioni e la colpevole incapacità di ascoltare le richieste provenienti dall'azienda, dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali e dalle opposizioni.

Il provvedimento in esame è tardivo: si chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati. Se è vero, come è vero, che tra le molteplici cause che hanno determinato la crisi del settore — accanto alla mancata riforma da parte del Governo di un settore strategico quale quello del trasporto aereo e all'inadeguatezza del *management* ad affrontare una crisi profonda — vi sono gli esuberi del personale, non riesco a comprendere perché tale provvedimento non sia stato adottato tre anni fa. In quel periodo, gli esuberi in Alitalia non erano neppure mille, mentre oggi sono 3.700: la situazione è drammatica. Chiunque comprende che favorendo tre anni fa, con ammortizzatori sociali adeguati, un processo di ristrutturazione e di risanamento

dell'azienda, si sarebbe forse evitato di prospettare oggi, a ben 3.700 lavoratori, lo spettro della cassa integrazione e della mobilità.

Non esitiamo pertanto a definire irresponsabile, inadeguato e colpevole il comportamento del Governo per quanto concerne tutto il comparto del trasporto aereo. Il Governo non ha mai avanzato una proposta di riforma globale e strutturale dell'aviazione civile, e il ministro ha ignorato la politica dei trasporti, in particolare del trasporto aereo. In questi tre anni vi sono state numerose manifestazioni, di cui si è occupata la stampa nazionale e internazionale, ed è emersa con chiarezza la necessità di un intervento pubblico improrogabile a sostegno dei processi di riorganizzazione dell'azienda, la cui maggioranza — non va dimenticato — è detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Oggi dobbiamo purtroppo constatare che il Governo interviene tardivamente, con un provvedimento che ci auguriamo possa ancora recare benefici. Tuttavia, allo stato dei fatti nutriamo profondi dubbi che esso possa salvare effettivamente i lavoratori di Alitalia.

Quindi, si tratta di un provvedimento tardivo che, nonostante tutto, probabilmente, otterrà pochi risultati. Eppure, gli strumenti legislativi c'erano tutti: sono gli stessi che vi proponevamo tre anni fa e che voi oggi utilizzate con tre anni di ritardo, con la conseguenza che quello che si sarebbe potuto risolvere tre anni fa, probabilmente, non riuscirete a risolverlo in una situazione di acuta drammaticità. D'altra parte, di esempi ce n'erano già stati tanti in Europa con la Iberia, la British Airways, la Air France, che hanno affrontato le loro crisi con ben altri provvedimenti e comportamenti rispetto a quelli tenuti dal nostro Governo; d'altro canto, l'11 settembre c'è stato anche per questi vettori, non solo per Alitalia.

Come se ciò non bastasse, è scoppiato in questi giorni il caso della Compagnia aerea Volare, con circa 1500 lavoratori che rischiano, drammaticamente, onorevole rappresentante del Governo, il licenziamento. Su questo il ministro Maroni si è

affrettato a garantire — lo abbiamo letto dalla stampa — l'applicazione della cosiddetta legge « salva imprese » — per intenderci, quella applicata alla Parmalat — alla compagnia aerea Volare. Lo stesso ministro (e la stampa lo riporta) ha altresì assicurato che per gli ammortizzatori sociali lo strumento è già contenuto nel decreto-legge che stiamo discutendo oggi: questo ha detto il ministro Maroni e lo riporta oggi la stampa. Anche qui, però, credo che dobbiamo rilevare — diciamolo francamente — un po' la superficialità del ministro, che si avventura, a mio giudizio, demagogicamente in dichiarazioni che poi non potranno trovare attuazione per mancanza di copertura finanziaria. Infatti, dopo queste dichiarazioni, mi sarei aspettato che il relatore o lo stesso rappresentante del Governo, annunciassero oggi, come dice il collega Lusetti, la presentazione di una proposta di modifica o l'accoglimento di un ordine del giorno volti a coprire i maggiori oneri derivanti dall'estensione ai lavoratori di Volare dei benefici della cassa integrazione, che oggi vengono appunto garantiti ai lavoratori di Alitalia. I fondi per questo provvedimento — lo diceva poc'anzi molto bene il collega Guerzoni — sono stati individuati e, addirittura, per alimentare il fondo per il volo, avete previsto impropriamente l'utilizzo di cinque milioni dell'8 per mille, che come tutti sanno — lo dice la legge — non possono essere destinati sicuramente a questo scopo. Lo avete utilizzato impropriamente e allora, se è così, e quindi i fondi sono stati determinati in questa maniera, dove andrete a prendere gli ulteriori stanziamenti per coprire gli ulteriori oneri che deriveranno dall'estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori di Volare? Sono 1500 dipendenti, non sono due! Quindi, gradirei sapere dal rappresentante del Governo dove si prenderanno queste risorse, visto che nell'attuale decreto-legge non mi pare che siano assolutamente previsti. Non pongo questa domanda per gusto di polemica o per demagogia ma esclusivamente per garantire a questi 1500 lavoratori non parole, non dichiarazioni, non annunci, ma fatti

concreti, visto che già da due mesi sono senza stipendio. Per questo motivo, gradiremmo non promesse generiche, ma impegni concreti e precisi con la relativa copertura finanziaria. Altrimenti, io credo che si farebbe un po' come la fine della tanto sbandierata riduzione delle tasse, promessa per quattro anni da Berlusconi e purtroppo mai mantenuta.

Per concludere, vorrei affrontare una piccola questione toccata anche dall'onorevole Lusetti e su cui credo che interverremo in seguito con la presentazione di un'interpellanza urgente rivolta al Governo. Vorrei ricordare al rappresentante del Governo che qualche tempo fa in occasione della crisi di Alitalia qualche autorevole rappresentante della Casa della libertà, supportato dalla Lega e da altri, sostenevano o avevano lasciato trapelare la possibilità di salvare Alitalia mediante l'intervento di Volare: una cosa incredibile! Oggi questa società dichiara il dissesto e qualche rappresentante del Governo, addirittura, pensava di risolvere il problema di Alitalia con l'intervento di Volare, una compagnia che ha essa stessa bisogno di un intervento particolare. Guarda caso, è oggi invece Alitalia che serve tutti quegli utenti che sono rimasti sparsi per il mondo, visto che gli aerei di Volare non volano più.

Al riguardo credo sia importante riflettere ulteriormente: come mai il Governo e alcuni onorevoli, che avrebbero dovuto conoscere la situazione di Volare (attraverso l'argentino Eurnekian, amico e socio in affari di altri rappresentanti, guarda caso, di società che in precedenza erano nel gruppo Alitalia), hanno proposto una operazione che non solo non è stata possibile, ma che vede questa azienda passare improvvisamente dalla possibilità di acquisto o di intervento in favore di Alitalia, alla sua vertiginosa caduta verso il fallimento? Credo che qualcuno, visto che non parla a caso (si tratta di rappresentanti del Governo e della maggioranza), debba assumersi la responsabilità non solo delle proprie affermazioni, ma anche di chiarire meglio quali operazioni si potevano nascondere dietro un intervento che non è

andato in porto perché è prevalso il senso di responsabilità di tutto il Parlamento, delle organizzazioni sindacali *in primis* (che si sono accollate parte degli oneri del salvataggio di Alitalia) e delle opposizioni (che hanno consentito di intervenire a favore del gruppo Alitalia). Su tali aspetti, comunque, interverremo nuovamente con un'interpellanza.

Concludo manifestando la nostra contrarietà ad un provvedimento che tenta di riformare, *in peius* per i lavoratori (come già ricordato), il complesso delle norme attualmente vigenti in materia di cassa integrazione, mobilità e ammortizzatori sociali. Al riguardo avremmo gradito, pur nella validità di alcune scelte — lo ribadiamo — in modo particolare per i settori tessile e sanitario e, anche se tardivamente, per i lavoratori di Alitalia, che tre anni fa almeno un nostro emendamento fosse stato accolto (oggi non ci troveremo in questa situazione). Si tratta di ritardi, omissioni e negligenze che hanno sicuramente aggravato la crisi di un settore, quello del trasporto aereo, che con provvedimenti urgenti, tempestivi ed adeguati avrebbe visto attenuate le conseguenze drammatiche che si stanno abbattendo sulla nostra compagnia di bandiera, sul trasporto aereo e, a nostro avviso, soprattutto su quei lavoratori sui quali aleggia oggi lo spettro della mobilità e della disoccupazione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Come ricordato, in Commissione abbiamo esaminato con molta serietà e serenità questo provvedimento che giunge dal Senato. Come accade spesso, la XI Commissione è costretta ad intervenire *ex post*, quando cioè i disastri, dal punto di vista della conduzione aziendale, sono già avvenuti e le conseguenze occupazionali sono molto gravi. È per tale ragione che ritengo possibile giungere a delle convergenze tra di noi. A tutti, per diverse ragioni politiche,

dispiace, infatti, lasciare dei lavoratori per strada, o a terra, visto che si tratta di lavoratori del settore del trasporto aereo. Bisognerebbe ragionare una volta tanto delle politiche economiche che sono alla base di risultati così negativi. Dico ciò, altrimenti la discussione diventa troppo ipocrita e falsamente unanimitica. In ogni caso, ricordato ciò, ben vengano tutte le possibili convergenze su misure che attenuino dei disastri di politica industriale, qualunque siano le responsabilità dei medesimi.

Come già ricordato da chi mi ha preceduto, alcune delle misure presenti nel decreto-legge rappresentano una risposta, se pur tardiva o parziale, a richieste che le opposizioni, quella sociale (se così posso definire l'opposizione sindacale) e quella politica, hanno avanzato da lungo tempo e da lunga data. Mi riferisco all'estensione dei trattamenti di integrazione salariale ai settori che finora ne erano esclusi.

Si tratta di una questione molto antica: con tutta la modestia posso ricordare di essere intervenuto su questa questione anche in date da oggi molto lontane; ed è un'esigenza sentita da settori di lavoratori che via via hanno acquistato importanza all'interno del meccanismo economico del sistema paese e che risponde ad un elementare principio di giustizia.

Sappiamo bene che i meccanismi di sostegno e di garanzia del reddito nel periodo di non lavoro non sono venuti dal cielo, né sono stati donati da una classe imprenditoriale illuminista (che purtroppo nel nostro paese non credo abbiamo mai avuto), ma sono sempre stati il risultato compromissorio di uno scontro sociale tra le classi lavoratrici, rappresentate, nel bene o nel male, dalle loro organizzazioni sindacali, e le classi imprenditoriali.

Naturalmente, questo meccanismo di formazione del principio della ammortizzazione sociale non è giunto da una convinzione keynesiana dall'alto, ma è il prodotto via via di un processo di lotta di classe che ha fatto sì che chi era più forte nel campo del lavoro, cioè — almeno un tempo — nel campo della produzione industriale, poteva avere più voce in

capitolo e quindi ottenere più risultati. Chi invece aveva una posizione obiettivamente più debole (ma la situazione è oggi mutata), come i lavoratori nel campo dei servizi, vedeva meno rispettati i propri diritti e le proprie esigenze.

Oggi siamo in una situazione molto diversa rispetto al passato, non nel senso che non esistono più, come dice qualche sciocco, o quasi più, i lavoratori che producono l'*hard system* (per usare una analogia), ma nel senso che indubbiamente i lavoratori del *soft system* hanno acquisito importanza, poiché tutto il sistema relazionale, sia quello materiale delle comunicazioni che quello immateriale della trasmissione del pensiero, ha acquisito una rilevanza dominante all'interno del processo di accumulazione del capitale e dei sistemi economici.

Noi guardiamo al fenomeno Bill Gates ancora con l'occhio provinciale, come avrebbe detto Gramsci, quando invece esso rappresenta ormai la realtà, la dominanza nei sistemi economici; e quindi tutto quanto dovrebbe essere pensato (dico « dovrebbe » perché ciò non è ancora evidente) come risultato di un conflitto sociale in termini di sopravvivenza delle classi lavoratrici e di sostegno al reddito nei momenti di crisi o di non lavoro, e dovrebbe essere esteso a quei settori che finora ne erano esclusi.

Eppure questo non avviene e, se avviene, avviene con fatica, sotto la spinta di tragedie sociali, come la vicenda della perdita di una compagnia nazionale di bandiera, il che è singolare ma indicativo di una incapacità di previsione da parte delle classi dirigenti.

Sento spesso colleghi economisti parlare di consapevolezza quando si riferiscono alle classi e alla storia del *welfare state*: le classi dominanti europee hanno avuto consapevolezza dei problemi del lavoro e quindi hanno pensato a sistemi di protezione sociale e di sostegno al reddito; ma questa consapevolezza, che pure è derivata anche dalle tragedie della seconda guerra mondiale (lo scritto fondamentale di Beveridge è del 1944), si è eclissata, oscurata o obnubilata nell'ultimo venten-

nio del secolo che è alle nostre spalle (visto che siamo nel 2004, potremmo dire nell'ultimo quarto di secolo, anche se siamo a cavallo tra secoli e millenni).

Sono prevalse un'idea del profitto esasperato e un'idea della privatizzazione al di sopra di ogni cosa: sciocchezze, le cui conseguenze già si vedono!

Un paese come il nostro, che aspira ad essere la sesta o la settima potenza mondiale — sebbene sia la quarantacinquesima dal punto di vista dell'innovazione —, non può restare senza una compagnia di bandiera: poiché non siamo un interstizio nel panorama continentale (come il Belgio o la Svizzera, che fondano la loro forza su ben altro), ma un paese che costituisce uno snodo geopolitico all'interno dello scenario europeo e mediorientale, non possiamo privarci di una compagnia di bandiera, di centri di trasporto aereo e della possibilità — scritta nelle carte geografiche: basta guardarle! — di essere un punto privilegiato dei trasporti aerei del basso Mediterraneo. Chi sostiene il contrario dice un'idiozia! Mutuando una frase attribuita ad un famoso protagonista della Rivoluzione francese, questa tesi è peggio di un crimine: è un errore!

Allora, dobbiamo intervenire sulla vicenda Alitalia e sulla vicenda Volare; dobbiamo renderci conto che la prosopopea della privatizzazione del trasporto aereo ha fatto sì che, di punto in bianco, alcuni cittadini si trovassero nell'impossibilità addirittura di rientrare dalle vacanze. Qualcuno potrebbe commentare: « Beati loro! Che restino pure alle Maldive! »; ma queste sono battute da Transatlantico e non discorsi seri. Orbene, tutto ciò deriva dall'assenza di impegno programmatico in un settore che, come quello del trasporto aereo, è strategico all'interno della nostra visione economica. Quindi, ben venga un intervento che, sia pure tardivo, come hanno rilevato i colleghi Tidei ed altri, copre un « buco »: quello dell'estensione delle provvidenze e del sostegno al reddito ai lavoratori del trasporto aereo.

Non vorrei che fossero dimenticati, però, coloro i quali, pur non intervenendo

direttamente nella movimentazione dei vettori aerei, consentivano che venisse assicurato un certo conforto agli utenti, soprattutto sui lunghi viaggi: i lavoratori che si preoccupavano di garantire il pranzo ed altri *comfort* di tipo alimentare. Mi riferisco alla vicenda della Ligabue *catering*, con riferimento alla quale presenterò un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a ricercare una soluzione ad un problema che è ancora irrisolto malgrado l'esistenza di un « Lodo » con la « l » maiuscola, che vincola molti soggetti, ma che ancora non ha avuto alcun seguito pratico.

Ciò detto, ricordato che anche altri settori produttivi attendono provvedimenti di sostegno al reddito, vorrei ritornare su un argomento già trattato da altri: l'articolo 1-*quinquies*, il punto più dolente del provvedimento governativo in esame (per la verità, si tratta di una disposizione che, se la memoria non mi fa difetto, è stata inserita dal Senato in sede di conversione del decreto-legge). I colleghi che sono già intervenuti hanno insistito su alcuni aspetti; io tratterò sinteticamente una specifica questione, ma mi soffermerò più diffusamente su un'altra.

Onorevole Perrotta, desidero dirle (anche se il suo banco è vuoto) che qui non si tratta di giocare a *ping pong* tra Camera e Senato.

Il problema è che il Governo ha dichiarato solennemente mille volte che il tema della riforma degli ammortizzatori sociali, argomento eluso dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, sarebbe stato il secondo, terzo o quarto atto nella commedia umana della riforma del mercato del lavoro; è stato inserito, quindi, nell'atto Senato n. 848-*bis*, il quale ha la grave pecca di contenere la cancellazione di fatto, al di là della finta sperimentality della stessa, dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Tale pecca è aggravata dal dichiarato disinteresse dei dirigenti confindustriali, come la signora Artoni, con la quale ho personalmente parlato, e come lo stesso presidente Montezemolo, con il quale non ho parlato né ho l'ambizione di farlo. Rimane solamente il ministro del

lavoro (è un « solamente » relativo, perché evidentemente non è uomo da poco né ha una funzione da poco) che, come un giapponese, continua nella giungla lombarda la sua battaglia a favore della parte più retriva dell'imprenditoria di quella regione.

Chi ha parlato con imprenditori più dinamici dal punto di vista intellettuale e dell'inventiva imprenditoriale sa che per gli stessi l'articolo 18 non ha alcuna rilevanza e che lo scontro sociale è stato inutile ed è stato perso dalla Confindustria e dalle forze del Governo che l'hanno sostenuto, quindi, dovrebbe essere definitivamente archiviato. Il disegno di legge in materia di ammortizzatori sociali (atto Senato n. 848-*bis*) giace, non per nostra scelta, al Senato, ma se questo è il problema dell'onorevole Perrotta, trasferite tale provvedimento alla Camera (non so se si possa fare in termini regolamentari, ma credo di no, purtroppo). Dunque, è importante non il luogo in cui l'atto giace (Camera o Senato), ma l'esistenza stessa del provvedimento e, se prevede una riforma più organica degli ammortizzatori sociali, allora affrontiamolo.

Ma cosa dovrebbe fare il Governo? A mio modesto avviso (quindi, del tutto trascurabile), non dovrebbe attendere l'esame dell'atto Senato n. 848-*bis*, perché ciò richiederebbe tempi di maturazione, ma, rispetto alla crisi dell'Alitalia o di altri settori, dovrebbe disporre un immediato allargamento della fruizione degli ammortizzatori sociali e lasciare la regola delle modalità della fruizione degli ammortizzatori sociali così com'è, fino alla riforma complessiva. Questo è il comportamento che si richiede ad un Governo quando presenta un provvedimento di necessità ed urgenza. Non è possibile anticipare un'idea di riforma di fronte all'urgenza. È un modo di giocare poco pulito, poco trasparente, disutile. Se il provvedimento fosse limitato ad un effettivo allargamento degli ammortizzatori sociali in tali condizioni, non avrei difficoltà ad esprimere un voto favorevole, come ho già fatto su provvedimenti analoghi adottati dal Governo e che rispondevano ad un'esigenza

di sopravvivenza nel mondo del lavoro, giacché di questo, seppur indegnamente, ci occupiamo. Ma se si utilizza questo binario per agganciare un vagone « littorina » che muove all'indietro, allora non si può pretendere di essere d'accordo.

Ribadiamo la nostra richiesta di stralcio dell'articolo 1-*quinquies*. È lecito che il Governo lo inserisca in una riforma generale degli ammortizzatori sociali. Confronteremo filosofie di sostegno al non lavoro con altre filosofie di sostegno al non lavoro, ma almeno il campo è delineato.

Non si può giocare a rugby su un campo da tennis; almeno questo dovrebbe essere chiaro! Altrimenti, si va incontro a contraddizioni folli! Guardi, sottosegretario Viespoli, non pensi che io voglia compiere un atto di presunzione, però ognuno qui dentro ha un pezzettino di storia. Allora, io le posso dire — lei può guardare gli atti (e glielo dico con molta sincerità) — che prima della legge n. 223, che è stata varata nel 1991 (quando io non ero più in questa Camera), nella legislatura che va dal 1983 al 1987 (io allora ero membro — inizialmente indipendente, poi a tutti gli effetti — del gruppo del Partito comunista italiano) presentai una proposta di legge, di cui ero il primo firmatario oltre che autore materiale, composta di oltre 45 articoli (ricordo notti intere di formulazioni e di confronto con giuslavoristi), che prevedeva una revisione complessiva del sistema della cassa integrazione.

Si trattava di una proposta di legge fatta da chi sapeva che doveva giungere ad un compromesso; se, da un lato, si poneva fine, nelle mie intenzioni, ad una cassa integrazione a vita, come in effetti allora c'era, dall'altro si introduceva il principio di una contrattazione tra le parti sociali, al fine di determinare un piano di ristrutturazione cui fosse finalizzata la cassa integrazione. Si prevedevano addirittura delle norme, ma più morbide di quelle contenute nella legge n. 223 del 1991, di *décalage* nel tempo del reddito e, soprattutto, si imponeva il problema della partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione (argomento sollevato dal collega Perrotta). Poiché si prevedeva un patto tra

le parti sociali, sindacati e datori di lavoro, sull'azienda specifica, ai fini di una ristrutturazione, si fissava anche un percorso di riqualificazione professionale dei lavoratori per quello specifico obiettivo che il piano di ristrutturazione si poneva. Dentro questo quadro, che era un quadro pattizio, con la sovratutela dell'allora ufficio del lavoro, organo del Ministero del lavoro, si giustificava il fatto che un lavoratore non potesse sottrarsi al corso di formazione, poiché l'origine del provvedimento di integrazione salariale era collegato all'esigenza di una ristrutturazione, che implicitamente ed esplicitamente conteneva il piano di formazione o di riqualificazione. Se la guardi quella proposta di legge ormai risalente a una ventina d'anni fa...! Forse lei, che ha sensibilità, ne trarrà qualche consiglio.

Qui invece ci collochiamo in un quadro diverso. Non c'è — anche se lo riproduciamo negli emendamenti che ho firmato e che comunque sosterrò insieme ai colleghi del centrosinistra — alcun piano; c'è un riferimento a formazioni, che è molto pericoloso, perché se la formazione è svincolata da una finalizzazione condivisa di ciò che deve fare l'azienda e il godimento della cassa integrazione è condizionato a quella formazione, voi avrete quello che già avviene: formazioni finte, società inventate, puro e semplice *business* (i lavoratori le frequentano non per imparare ma perché è condizione per avere il denaro per vivere); in realtà, tutto viene peggiorato rispetto a prima, se non c'è in sostanza questo piano di ristrutturazione condiviso. E non è difficile dividerlo con i sindacati! Se voi mi chiedete cosa facciamo di Arese (dopo parlerò di Arese), io vi dico: facciamo il polo automobilistico per la produzione del motore a idrogeno! Sono capaci gli operai di adesso? Non lo so! Probabilmente bisognerà spiegar loro tutto quanto il nuovo procedimento. Ma voi pensate che questi operai non abbiano voglia (se non li si motiva), dal punto di vista della loro produzione, della loro funzione sociale, di frequentare un corso?

Ma ci vanno a frotte! Ma ci vanno veramente convinti! C'è un obiettivo davanti a loro!

Se voi, però, prevedete che per avere soltanto l'80 per cento del loro precedente salario (ovvero, pochi denari), costoro debbano seguire generici corsi di formazione — in ipotesi, a 49 chilometri di distanza, per 79 minuti —, ebbene, quale utilità ne trarrebbero? Che cosa giova loro?

Ben comprendete la differenza; nessuno chiede l'assistenzialismo, come, invece, supponeva il collega Perrotta. La storia della cassa integrazione a vita è finita, ma da sinistra, con una proposta di modifica dell'istituto. Il problema però rimane; a cosa è finalizzata questa formazione? Al riguardo, non si trova risposta; eppure, non sarebbe difficile confrontarsi sul punto se solo il sottosegretario Viespoli ed il ministro espungessero dal provvedimento l'articolo 1-*quinquies*. Sono convinto che, se ci sedessimo intorno ad un tavolo, l'argomentazione da me portata sarebbe inattaccabile; da destra come da sinistra e dal centro, bisognerà convenire sulla sua logicità: poi, discuteremo sulla quantità, le modalità e i tempi. Che la formazione, se vincolante per la percezione del trattamento di cassa integrazione, debba anche tendere ad un obiettivo condivisibile che vincoli coloro che la fanno, questo è un principio che nessuno può negare. Perché un operaio dovrebbe accettare che la formazione sia condizionante per il godimento dell'80 per cento dello stipendio e dovrebbe altresì, ad un tempo, accettare che la stessa non sia vincolante anche per il datore di lavoro a che si conduca in un determinato modo anziché in un'altro? Propriamente, non si ravvisa alcuna logicità in questo vostro modo di procedere, tant'è che si giunge a conseguenze risibili dal punto di vista giuridico. Infatti, caro Presidente Mussi, nell'articolo 1-*quinquies* in questione si legge, ad un certo punto — poiché mancano anche gli accapo, è difficile fare riferimento al periodo! —: « Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previ-

denziale ai sensi del presente comma, » ovvero se non accetta un lavoro o se non segue la formazione « perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati ». Ciò si traduce nella circostanza che, se uno non accetta un lavoro diverso da quello che ha — e dopo tornerò sul punto — ovvero la formazione, decade da qualsiasi diritto.

Ma allora, caro Presidente, siamo nella situazione di un lavoratore che rimane tale — ovvero rimane « dipendente », giuridicamente, da quel datore di lavoro — ma senza stipendio; guardi che non esiste, nel diritto del lavoro, una figura analoga. Governo e maggioranza dovrebbero, semmai, avere il coraggio di riscrivere questo periodo prevedendo il licenziamento del lavoratore; in tal caso, certo, faremmo muri, barricate, sacchetti di sabbia, linee Maginot e quant'altro ma, almeno, sarebbe sottostante una logica. Al contrario, non si può semplicemente prevedere che il lavoratore perda il diritto al reddito e a qualsiasi forma di corresponsione salariale; se giuridicamente il rapporto di lavoro rimane in essere, non si può, per piccolo che sia, non ricevere alcuno stipendio. Non si rinviene in alcun paese europeo — fermiamoci all'Europa a 25 — una condizione in cui possa darsi una ipotesi come quella prevista dal testo in esame. O si viene licenziato o si percepisce uno stipendio, anche se modesto. Questo testo è inammissibile; dovrebbe esserlo dal punto di vista logico-formale prima ancora che da quello politico-sociale.

Ancora, si prevede — e concludo su questo aspetto — che un lavoratore non possa rifiutare un lavoro equivalente se tale lavoro cosiddetto equivalente gli fornisce uno stipendio inferiore, al massimo, del 20 per cento.

Ma, sottosegretario Viespoli, la cassa integrazione (come lei mi ha ricordato, anche se, modestamente, già lo sapevo) è già inferiore del 20 per cento al salario, fino a raggiungere progressivamente, attraverso un *décalage*, il 60 per cento dello stipendio.

In questo caso, il lavoratore andrà a svolgere un lavoro: pertanto, non rimarrà a casa, o seguirà solamente un corso di formazione. Riusciamo a comprendere cosa significhi il 20 per cento in meno di stipendio? Supponiamo, Presidente Mussi, che un lavoratore percepisca 1.000 euro al mese (e non mi sembra una supposizione strampalata); se gli togliamo il 20 per cento del salario, prenderà, se non sbaglio, 800 euro mensili. Ebbene, lei sa qual è la *standard line of poverty* per l'anno in corso? È pari a 854 e qualche decimo di euro!

In altri termini, se vi è un nucleo familiare composto da due persone (anche se è più probabile che sia composto da tre, e comunque non possiamo lamentarci del decremento demografico, viste le condizioni in cui poniamo le famiglie) in cui questo lavoratore ha una moglie che non lavora (o, se si tratta di una lavoratrice, un marito che non lavora), e dunque entra un solo reddito, questi signori sono automaticamente posti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge in esame sotto la linea di povertà!

Vi sembra possibile che un provvedimento del Governo, vale a dire una scelta del legislatore, possa costringere un lavoratore ad essere povero? Potrà costringerlo a guadagnare di meno — nell'ambito di una certa logica, questo posso capirlo —, ma non potrà costringerlo ad essere considerato povero, e dunque a diventare oggetto dell'assistenza e della carità umana! Altrimenti, che cavolo abbiamo nella zucca? Da una parte creiamo i poveri e, per un altro verso, chiediamo alla chiesa, alle associazioni laiche o ad altre forme caritatevoli di assisterli?

Insomma, facciamo veramente ridere, onorevoli colleghi! Chiedo scusa, perché ho rispetto di tutto e di tutti; vorrei ribadire che non mi batto per la cassa integrazione a vita (anche se, in tal senso, ho esperienze personali dolorose). Capisco anche come il lavoro garantito non esista più; tuttavia, mi rendo conto che certi provvedimenti non hanno senso!

Allora, sottosegretario Viespoli, dal momento che non è la prima volta che ci

troviamo di fronte alle contraddizioni di un Governo che « pasticcia » — poiché vi è la mediazione tra quello e quell'altro, e vi sono tecnici che forse non sono all'altezza della loro nomea —, chiedo di togliere di mezzo l'articolo 1-*quinquies*...

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni, concluda!

ALFONSO GIANNI. ... e di discutere serenamente la questione. Teoricamente abbiamo ancora, Berlusconi permettendo, due anni di legislatura (ma, se si incaponisce, allora arriveremo alle elezioni anticipate nel maggio dell'anno prossimo)!

Per quanto riguarda il gruppo di Rifondazione comunista, vorrei dire che non abbiamo paura di confrontarci su una reale riforma degli ammortizzatori sociali, purché sia estensiva (così come è, in fondo, nella sua prima parte, il decreto-legge in esame) e non restrittiva, e tanto meno punitiva.

La ringrazio della sua pazienza e della sua attenzione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Saluto una delegazione di docenti e studenti delle scuole elementari e medie di Belsito, in provincia di Cosenza, che assistono ai nostri lavori (*Applausi*).

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5398)**

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Benedetti Valentini, avrebbe esaurito il tempo a sua disposizione; tuttavia, posso concedere una « manciata » di secondi per replicare. Ha facoltà di intervenire, onorevole relatore.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Relatore*. Signor Presidente, il tempo a mia disposizione includeva anche la replica?

PRESIDENTE. Sì.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Relatore*. Signor Presidente, mi riservo allora di intervenire in sede di esame delle proposte emendative, soprattutto su quelle di maggiore consistenza per l'entità dei problemi sollevati, e pertanto cercherò di economizzare al massimo il tempo a disposizione.

Desidero innanzitutto ringraziare gli onorevoli Guerzoni, Lusetti, Perrotta, Tidei e Alfonso Gianni per i contributi offerti alla discussione, i quali hanno ampliato — anche se mi permetto di dire che non hanno innovato — le tematiche già trattate nel ricco e intenso dibattito sviluppatosi in Commissione; vorrei altresì ringraziare il sottosegretario Viespoli, che ci ha assistito molto, con i suoi interventi, durante il confronto svolto in Commissione lavoro.

Mi permetto di affermare che alcuni dei problemi prospettati hanno un rilievo non solo di carattere sociale, ma anche giuridico. Per economia di tempo e per ricordare, in questa sede, le tematiche affrontate, posso dire che non sono insensibile al problema della figura giuridica del lavoratore. Dal punto di vista giuslavoristico, la posizione del lavoratore — vi si è soffermato, poco fa, l'ultimo degli intervenuti —, che mantiene la sua posizione di dipendente, ma con una forte attenuazione delle prestazioni corrispettive cui ha diritto in termini retributivi, pone sicuramente alcuni problemi sistematici nella collocazione del nostro ordinamento giuridico, in particolare giuslavoristico.

Tutto ciò, tuttavia, si cala in un quadro di grande emergenza sociale, che viene affrontata — lo possiamo anche dire — per la prima volta con organicità ed anche con coraggio, con estensione delle misure cui si può fare ricorso, di cui non possiamo non dare atto al Governo attuale. Si tratta, infatti, di misure che hanno coperto situazioni ed aree geografiche e categoriali che rischiavano di rimanere scoperte da tale tipo di interventi. Sarebbe anche facile ricordare che situazioni che rappresentano anche una gran parte degli interventi — quale, ad esempio, il caso Alitalia — sono eredità pesantissime di congiunture che si sono cristallizzate, aggravate ed incancre-

nite nel corso degli anni. Riguardo ad esse, mi pare di poter affermare che — quando si è maturato il tasso di consenso tra le parti sociali, che in anni passati non era stato altrettanto manifesto, sotto l'incalzare dell'emergenza — il Governo non ha oggettivamente né perduto tempo, né lesinato risorse per affrontare tali situazioni.

Mi sembra pertanto di poter esprimere un giudizio complessivo molto positivo sul provvedimento e rilievo — credo non forzando la situazione — che la maggior parte delle critiche — ammesso che siano fondate, e non credo lo siano in tutto e, forse, neppure per la parte principale — si appuntano sull'articolo 1-*quinquies*, mentre sul resto del provvedimento si registra un consenso sulla sostanza praticamente unanime.

Mi pare, dunque, che bisogna prendere atto di un dibattito positivo, che ci darà anche modo di puntualizzare i nostri rispettivi punti di vista, nel corso della discussione del provvedimento.

Il provvedimento d'urgenza è certo espressione di organica, articolata e motivata sensibilità sociale. Che, poi, vi siano voci — anche culturalmente autorevoli — che ritengano di non dover riconoscere il bene della sensibilità sociale come connaturale alla destra, o al centrodestra, italiani, lo rimetto appunto alla sensibilità ed all'opinione di alcuni autorevoli interpreti. Mi permetto di dire che personalmente non conosco altra destra contemporanea nel nostro paese, se non quella caratterizzata da forte sensibilità sociale, rimanendo, peraltro, estranea al mondo della destra qualunque altra opzione che si voglia collocare nella geografia politica in maniera più o meno arbitraria.

Il provvedimento, dunque, si colloca in tale linea. Se vi sono spazi per il miglioramento della normativa, lo vedremo, anche in interlocuzione serrata con il Governo. Mi auguro che i tempi non siano troppo ristretti, data la scadenza del decreto-legge stesso, per rischiare di compromettere un intervento sulla cui necessità siamo tutti profondamente d'accordo.

Vi ringrazio e mi riprometto, come ho detto, di offrire ulteriori contributi nel corso dell'esame degli articoli del provvedimento (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, intervengo perché l'articolazione del dibattito, i contenuti e la qualità dello stesso credo richiedano una — sia pur sintetica — replica.

Inizio con una riflessione: credo sia giusto approcciare questi temi con un atteggiamento — direi prevalentemente culturale, prima ancora che politico — aperto e critico. In alcuni casi, tale atteggiamento deve essere, però, anche autocritico; altrimenti, vi è il grave rischio, come accaduto in alcuni punti del dibattito, di dimenticare che viviamo una fase politica, negli ultimi anni, in cui più o meno tutti siamo stati governo e più o meno tutti siamo stati opposizione. Voglio dire che il tema della riforma degli ammortizzatori sociali non è solo il ritardo del provvedimento n. 848-bis.

È il ritardo che risale al 1999, quando si pretendeva di affrontare la questione degli ammortizzatori sociali addirittura senza pensare alle coperture finanziarie, immaginando di approvare una riforma a costo zero. Lo dico non per sollevare una polemica, che non mi interessa, quanto piuttosto per evidenziare che, proprio in riferimento al tentativo di costruire un processo di cambiamento organico degli ammortizzatori sociali, nella legge delega del Governo di centrosinistra si inserivano alcuni elementi che vorrei ricordare a me stesso, soltanto per segnalare l'esigenza di affrontare tale questione, con alcune soluzioni che certo non sono completamente organiche, ma la cui disorganicità molte volte è dettata dall'emergenza delle situazioni, come cercherò di dire rapidamente anche in relazione al tema relativo all'articolo 1-*quinquies*.

Quelle impostazioni le ho ritrovate quando si è preso atto che vi era l'esigenza

di individuare i fruitori del trattamento straordinario di integrazioni salariali da consistente lasso di tempo. Mi riferisco all'individuazione di una sorta di categoria altra rispetto ai soggetti fruitori della normale cassa integrazione straordinaria, ossia di quei soggetti che usufruivano della cassa integrazione straordinaria da un lasso di tempo tale da far ritenere che non stessimo più nell'ambito della normale fisiologia dell'utilizzo di tali strumenti. Faccio riferimento ai cosiddetti esuberanti strutturali contenuti in quel processo di delega, esuberanti che rappresentano una categoria che — come è noto a chi ha seguito il dibattito parlamentare anche al Senato — noi stessi avevamo introdotto. Dopodiché, abbiamo ritenuto, attraverso il confronto che si è svolto nel corso del dibattito, che si definisse una figura difficilmente collocabile dal punto di vista di una normativa che non teneva conto dell'esigenza di calare tali questioni nel rapporto tra le parti. Vi era, quindi, l'esigenza di una ricollocazione degli esuberanti strutturali; così come era necessario il riferimento, anche in questo disegno di legge, alla partecipazione e all'effettiva frequenza dei corsi di formazione.

Non vorrei insistere troppo al riguardo. Ho sottolineato questo aspetto semplicemente per evidenziare come ci troviamo all'interno di un contesto in cui è necessario fornire e concretizzare certe risposte. Certo, è necessario farlo all'interno di un disegno più ampio. Tuttavia, — come è stato sottolineato — ci si trova di fronte a situazioni tali per cui un utilizzo più virtuoso del processo di protezione sociale deve essere accompagnato dal tentativo di inserire politiche attive del lavoro. Questo processo è stato accentuato ed accelerato non dalla volontà di costruire un percorso disorganico, quanto piuttosto, a volte, da realtà più rapide e veloci; ed alla realtà bisogna dare risposte. Se molte volte si degenera nell'utilizzo stesso di alcuni strumenti, credo che sia molto opportuno sul piano sociale evitare di passare per assistenziali e tentare di dare risposte, in

maniera tale che si configuri un percorso virtuoso, come è accaduto nella precedente legge finanziaria.

Ha ragione l'onorevole Guerzoni: in alcuni casi specifici, che sono noti ed evidenti e che imponevano questo intervento, non è possibile rifiutare l'offerta formativa, altrimenti bisogna far scattare un regime di decadenza. E questo non è un modo per attuare una costrizione.

Non vorrei smentire la premessa che io stesso ho individuato: è giusto ciò che è stato detto da ultimo. L'onorevole Alfonso Gianni, che è ironico ed amabile, mi consentirà di dire che io stesso ho ascoltato bene una parte del suo intervento di pedagogia del Governo, volto a stabilire come bisognerebbe agire e come, giustamente, l'onorevole Gianni si candida a fare, se e quando in questo paese si determinerà — come già è accaduto — un'alternanza di Governo.

Mi si permetterà una battuta ulteriore: molte volte qualche esponente della sinistra che governa, la pedagogia del Governo l'applica anche quando governa, ma ciò sarebbe consentito solo quando si è all'opposizione. Quando si governa, quindi, la pedagogia del Governo rimane sempre a qualcun altro che dovrebbe affrontare e risolvere i problemi; diventa, quindi, leziosità più che operatività del Governo, ma questo è soltanto un gioco di parole di altro ragionamento.

L'onorevole Alfonso Gianni, ha correttamente sollevato un problema. Mi riferisco al modo con il quale si rendono operative le politiche attive del lavoro all'interno di questo percorso di protezione sociale che deve diventare un processo reciprocamente virtuoso tra il lavoratore, oggetto dell'investimento in capitale umano, e il datore di lavoro, che spinge in ordine ad un meccanismo che utilizzi positivamente, rispetto al ciclo produttivo o al mercato, la ricollocabilità del lavoratore in questo percorso formativo.

Approfondirò le questioni che l'onorevole Gianni mi ha indicato in relazione a disegni ed a proposte di legge di altra fase e di altra epoca che, come il collega sa meglio di me, vanno integrate rispetto a

quello che sta accadendo. Oggi, infatti, il soggetto che si muove sul terreno della formazione permanente, lungo tutto l'arco della vita, non è il soggetto regionale ma quello sociale. E quest'ultimo, attraverso la gestione bilaterale dei fondi interprofessionali, è già esso stesso soggetto che deve muoversi sul terreno dei processi formativi degli occupati e deve determinare anche le condizioni perché l'investimento in formazione avvenga non soltanto per gli occupati ma anche per quelli che utilizzano le protezioni sociali. La gestione bilaterale è, pertanto, altra cosa ancora rispetto al tema dei programmi formativi individuati all'interno della proposta che riguardava la ristrutturazione dell'azienda, e, come tale, apre uno scenario di ordine diverso.

Poiché ho questa consapevolezza, e la stessa cosa posso dire a nome del ministro del lavoro e delle politiche sociali, confermo la disponibilità ad approfondire il confronto su questo articolo 1-*quinquies* per evitare che si dica quello che ho sentito dire in quest'aula, e cioè che vi sia la volontà di sovrapporre la condizione di cassa integrazione straordinaria con quella di mobilità. È così chiaro che non c'è questa intenzione che lo stesso Governo, in sede di confronto al Senato, ha consentito all'eliminazione del comma 6 del testo iniziale del decreto-legge proprio perché in quel comma era chiara quell'impostazione. Vi è, invece, la volontà di individuare e di definire un percorso dove sia chiaro che c'è la cassa integrazione straordinaria e ci sono le proroghe della stessa. Ciò riecheggia le cose che lo stesso centrosinistra diceva quando parlava del « trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo ». Tutto ciò si situa più su un versante vicino ad una condizione diversa in cui è giusto che scatti il meccanismo dell'offerta di lavoro e dell'offerta formativa, mentre nel caso di cassa integrazione straordinaria, dove c'è il rapporto di lavoro, è evidente giuridicamente che scatti solo il meccanismo di carattere formativo.

Da alcuni interventi svolti dai colleghi, prendo atto dello stimolo alla riflessione ed anche possibilmente alla convergenza;

per altri, invece, avverto la voglia di semplificazione e di strumentalizzazione rispetto all'articolo 1-*quinquies*, tali da far dire, fuori da quest'aula, che il Governo voglia determinare le condizioni per il licenziamento e voglia continuare a fare in modo che cassa integrazione straordinaria e mobilità siano la stessa cosa.

Se questo è il tentativo, non c'è discussione, perché vuol dire che non c'è la volontà di affrontare i problemi correttamente e c'è, invece, la volontà di gestire il bisogno, ma non di affrontarlo e risolverlo, che è altra cosa rispetto ad un confronto sereno e serio che vogliamo svolgere da qui all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge. Ciò anche perché — concludo, signor Presidente — è evidente che si pone il tema dei lavoratori di Volare Spa e credo che il Governo utilizzerà quello che riterrà lo strumento più utile, anche questo decreto-legge, per intervenire in tal senso.

Quindi, è giusto che si apra un confronto sull'eventuale integrazione. Essa ci permetterà di compiere una riflessione più ampia sul decreto-legge e sulla possibilità di apportare modifiche tali da permettere al Parlamento e alla Camera, innanzitutto, di esprimersi in maniera rapida e possibilmente convergente, consentendo l'approdo al Senato ed evitando problemi rispetto alla conversione del decreto.

Al di là dell'aspetto significativo e importante, sul quale ho ritenuto fosse doveroso soffermarsi (chiarendo, puntualizzando e assumendo la responsabilità delle posizioni che si rappresentano e che si esprimono), ritengo che si tratti di un decreto-legge sul quale vi è una sostanziale convergenza e che credo dobbiamo soltanto tentare di valorizzare rispetto all'assetto complessivo in cui lo stesso si colloca (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Garnero Santanchè e

Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri: Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (4964-5017-5108) (ore 17,27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri: Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4964 ed abbinate)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che le Commissioni VII (Cultura) e IX (Trasporti) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

La relatrice per la VII Commissione (Cultura), onorevole Bianchi Clerici, che interverrà anche a nome del relatore per la IX Commissione (Trasporti), onorevole Romani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI, *Relatore per la VII Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea, un testo unificato di proposte di legge presentate dai gruppi di maggioranza e di opposizione, è volto ad introdurre alcune modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la

cosiddetta legge Gasparri. Si ricorda che la legge n. 112, nel ridisegnare l'assetto del sistema radiotelevisivo, ha previsto, all'articolo 10, un complesso di norme specifiche a tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva.

Nel complesso l'innovazione principale è consistita nel recepimento, a livello legislativo, del codice di autoregolamentazione TV e minori, promulgato il 29 novembre 2002. Il codice stabilisce espressamente, tra le altre cose, che la partecipazione dei minori alle trasmissioni radiotelevisive debba avvenire nel massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare, in particolare, la loro età e la loro ingenuità, e detta specifici e stringenti impegni cui devono attenersi le imprese televisive.

È stata prevista, altresì, la rimodulazione, in un'ottica di sostanziale inasprimento delle pene, delle procedure sanzionatorie nonché l'individuazione dei soggetti preposti all'accertamento delle eventuali violazioni del codice e l'introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia a carico delle emittenti, con particolare riferimento alla programmazione in determinate fasce orarie, alle trasmissioni dedicate ai minori e ai contenuti dei messaggi pubblicitari.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 10 in questione reca disposizioni riguardanti l'impiego di minori di anni 14 nelle trasmissioni e negli spettacoli radiotelevisivi, rimandandone la specifica disciplina ad apposito regolamento adottato dal ministro delle comunicazioni, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro per le pari opportunità.

Si ricorda, infine, che le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 discendono dalla puntuale definizione dei principi generali di tutela dei minori nel rapporto con il mezzo radiotelevisivo già previsti agli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 112 del 2004 oltre che dal rispetto della normativa comunitaria che riserva a questo tema una particolare attenzione sotto diversi profili, come risulta sia dalla direttiva n. 89/552,

meglio nota come « televisione senza frontiere » sia dagli ultimi recenti atti che tracciano la futura politica europea in materia.

Le modifiche che il provvedimento oggi al nostro esame propone di apportare alla disciplina vigente intendono essenzialmente assicurare una effettiva e adeguata tutela dell'infanzia e, contestualmente, evitare la penalizzazione del comparto pubblicitario che riveste grande rilievo nel sistema produttivo del nostro paese. La prima di queste modifiche riguarda la soppressione del generalizzato e assoluto divieto di utilizzare minori di 14 anni in *spot* e messaggi pubblicitari, come prevede appunto la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo al nostro esame. Come i colleghi ricorderanno, tale divieto è stato introdotto nel comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 in maniera, in realtà, un po' rocambolesca, durante la terza lettura della legge Gasparri in questa Camera. Questo divieto assoluto, ad avviso della maggior parte delle forze politiche e degli operatori, ha un pesante effetto distorsivo per il comparto pubblicitario. Tra l'altro, esso è facilmente aggirabile, come, in effetti, è avvenuto in questi mesi, trasferendo all'estero le attività di produzione di *spot* e pubblicità che impieghino minori. Si risolve, quindi, in un ulteriore aggravio per le imprese italiane senza poter concretamente conseguire il proprio obiettivo.

D'altronde, nel merito, non appare corretto attribuire *a priori* e pregiudizialmente una valenza negativa alla pubblicità quasi che essa comporti, comunque, un utilizzo offensivo dei minori alla luce anche del fatto che, da tempo, le imprese di comunicazione pubblicitaria aderiscono alle regole deontologiche del codice dell'autodisciplina pubblicitaria italiana. È quindi convinzione del relatore che l'obiettivo della tutela dell'infanzia in questo campo sia più adeguatamente perseguibile tramite la rigorosa applicazione del codice TV e minori e del regolamento governativo sull'impiego dei minori di 14 anni in precedenza citato.

La seconda modifica proposta al testo esame, all'articolo 1, comma 1, lettera d) è,

d'altronde, volta a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento. Si prevede, infatti, che proprio su tale regolamento sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro sessanta giorni dall'assegnazione. Al riguardo, si segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato accolto un emendamento dell'opposizione con cui si prevede che sullo schema di regolamento si esprima anche la Commissione parlamentare per l'infanzia.

Una ulteriore modifica di particolare rilievo è recata dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1. Si introduce con essa una modifica al comma 5 dell'articolo 10 della legge Gasparri esplicitando che, in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. L'intenzione è di rafforzare l'efficacia delle misure sanzionatorie previste in materia che ora possono arrivare fino alla ragguardevole somma di 350 mila euro, essendo evidente che la gravità della sanzione di natura economica rappresenta un ottimo deterrente alla diffusione di immagini e parole pregiudizievoli per il minore.

Anche in questo caso si tratta di una doverosa correzione della legge Gasparri in cui tale previsione era inizialmente contenuta. Rispetto al testo, su cui si era trovata un'ampia convergenza in questa Camera, la formulazione ora proposta in recepimento del parere espresso sul punto dalla Commissione giustizia, fa più correttamente riferimento al pagamento in misura ridotta invece che all'oblazione. La lettera *e*) in oggetto prevede, inoltre, che non si applichino le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990 che prevede la possibilità di irrogare, nei casi di recidiva della violazione entro 365 giorni, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

È stato, infine, espunto dal testo, in quanto essenzialmente superfluo e, di nuovo, in accoglimento dei rilievi espressi dalla Commissione giustizia, l'inciso che

faceva comunque salvo quanto previsto per i casi più gravi dal comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 223.

Vanno, infine, segnalate due ulteriori modifiche introdotte nel testo durante l'esame in sede referente. Innanzitutto, alla lettera *a*), con un'integrazione al comma 1 dell'articolo 10, si è disposto che le emittenti radiotelevisive debbano, oltre che « osservare », anche « promuovere » le disposizioni per la tutela dei minori recate dal codice di autoregolamentazione. Sul punto, sicuramente condivisibile, il relatore segnala che sarà forse opportuno un limitato intervento emendativo per assicurare la correttezza linguistica della formulazione della norma.

Più delicata è la questione affrontata nella lettera *b*) del testo in esame. Tale disposizione, nell'intento di garantire adeguata e corretta applicazione di quanto previsto dal codice, interviene sul comma 2 dell'articolo 10 dettando nuove norme in materia di pubblicità dei prodotti alcolici in televisione. La proposta delle opposizioni, inizialmente accolta nel testo unificato licenziato dal Comitato ristretto, prevedeva che nella fascia oraria dalle 16 alle 19 fosse vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente per oggetto bevande contenenti alcol. Nel corso del successivo esame in sede referente è stato, peraltro, accolto un emendamento di maggioranza con cui si è sostituito il riferimento alla fascia oraria cosiddetta protetta con quello più ampio, benché forse meno preciso, ai programmi direttamente rivolti ai minori ed alle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive, nella consapevolezza che anche in altre fasce orarie vengono trasmessi programmi seguiti da un gran numero di bambini. Si intende, in tal modo, garantire la più ampia tutela del minore rispetto alla possibile esposizione a pubblicità di prodotti alcolici.

A tale proposito va, però, segnalato che sia il Governo durante la discussione dell'emendamento richiamato, sia la Commissione attività produttive, con un'osservazione contenuta nel suo parere, hanno espresso preoccupazione per la genericità

del riferimento utilizzato ritenendo che esso possa risultare o di quasi impossibile applicazione, quindi sostanzialmente troppo permissivo, o al contrario eccessivamente ampio, con il rischio di una penalizzazione della competitività del comparto della produzione e commercializzazione dei prodotti alcolici e vitivinicoli. Considerata la delicatezza della questione le Commissioni hanno convenuto sull'opportunità di rinviare alla discussione in Assemblea un'ulteriore riflessione sull'argomento. L'opinione del relatore è che la soluzione prospettata dal testo sia abbastanza equilibrata e condivisibile, ben potendosi ritenere che in sede di attuazione regolamentare si possa dare una definizione sufficientemente precisa di programmi direttamente rivolti ai minori.

In conclusione, il relatore ritiene che, al di là di tale ultima questione, il testo licenziato dalle Commissioni possa trovare favorevole accoglimento da parte di un'ampia platea di gruppi parlamentari. D'altronde, come già detto, il testo risulta dalla confluenza di tre proposte di legge, in gran parte congruenti, e dall'accoglimento di proposte emendative di maggioranza e di opposizione. Se ne auspica, pertanto, la rapida approvazione in modo da rafforzare l'effettiva tutela dei minori ed il rispetto della loro dignità nella programmazione radiotelevisiva senza, peraltro, incorrere in eccessi repressivi che non possono che nuocere ad importanti settori produttivi e commerciali del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI BOTTI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Signor Presidente, mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Volpini. Ne ha facoltà.

DOMENICO VOLPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, nel corso dell'esame della legge Gasparri, concernente il riassetto del si-

stema radiotelevisivo, il gruppo della Margherita assunse come elemento prioritario l'inserimento di una specifica normativa per la tutela dei minori.

Originariamente il testo della legge Gasparri si limitava infatti ad assumere la tutela dei minori come un generico principio che non trovava però alcuna declinazione operativa. Da questa nostra sollecitazione, e da un rapporto proficuo e costruttivo con la relatrice, si pervenne, almeno su tale questione, ad inserire alcuni espliciti elementi di tutela dei minori rispetto alla programmazione televisiva. Si giunse così a recepire normativamente, con valori prescrittivi, la Carta di Treviso ed il codice di autoregolamentazione. Nel corso della discussione, e su sollecitazione del Governo, venne però reintrodotta, per i trasgressori delle norme poste a tutela dei minori, la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'oblazione, una modalità che, a nostro avviso, rendeva meno cogente l'impianto sanzionatorio della legge.

Sempre nel corso dell'iter della legge n. 112 del 2004 l'Assemblea approvò un emendamento all'articolo 10 che prevedeva il divieto dell'impiego dei minori di 14 anni anche per i messaggi pubblicitari e gli *spot*. È utile ricordare come la versione originale dell'emendamento che ha introdotto tale divieto prevedesse principalmente il divieto di utilizzo dei minori nelle televendite; si è giunti al testo attuale casualmente, in conseguenza della votazione dell'emendamento per parti separate. La conseguenza è che oggi vige il divieto dell'utilizzo dei minori per i messaggi pubblicitari ma non per le televendite.

Va inoltre ricordato come il gruppo della Margherita abbia presentato una proposta di legge a firma degli onorevoli Colasio e Gentiloni che, proprio nella logica di dare concretezza alla tutela dei minori, prevede il divieto della pubblicità di bevande alcoliche contenenti alcool in misura inferiore ai 21 gradi, le cosiddette *alcohol pops*, sia nelle fasce protette sia nei programmi esplicitamente dedicati ai minori. Per i giovani, gli *alcohol pops* o *ready to drink* sono bevande alla moda, che si

trovano nelle feste, nelle discoteche ma anche nei supermercati. Come già lasciano intuire queste espressioni di recente coniazione, tali bevande, appositamente create dall'industria per un consumatore giovane, sono fatte di succhi di frutta mischiati a superalcolici, come rum, whisky o vodka, il tutto presentato in modo *trendy*, alla moda. Con una martellante campagna pubblicitaria rivolta ai minori di 25 anni, l'industria delle bevande tenta di invogliare al consumo i giovani, mandando un messaggio che evidenzia aspetti sociali legati al bere alcool, come l'eliminazione dello *stress*, la socialità, la convivialità, l'euforia, la possibilità di andare al massimo: purtroppo ciò può spesso indurre i minori ad abusare di tali bevande. Il segreto o, meglio, il pericolo di queste finte bevande rinfrescanti sta nel fatto che l'alcool è appena percepibile in quanto il sapore alcolico è coperto da un'alta percentuale di dolcificanti e di aromi intensi.

Va osservato che tale filosofia di intervento contro tale pubblicità si pone in linea con gli indirizzi comunitari in materia, in particolare con le disposizioni contenute nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 (la cosiddetta «TV sans frontières»), come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. Va sottolineato inoltre che l'articolo 22 della citata direttiva sancisce il dovere degli Stati membri di adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni.

È opportuno ricordare inoltre che la Commissione europea ha presentato una proposta di raccomandazione sulla protezione dei minori e sulla dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione, volta tra l'altro a rendere i contenuti della programmazione televisiva più sicuri per i minori, nonché una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale in particolare si precisa che la politica

normativa in materia deve salvaguardare determinati interessi pubblici, quale la protezione dei minori.

Le correzioni che il provvedimento reca all'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 recepiscono positivamente le sollecitazioni del nostro gruppo per quanto concerne l'eliminazione dell'istituto dell'oblazione. È positivo inoltre l'inserimento della promozione oltreché dell'osservanza delle disposizioni recate dal codice di autoregolamentazione TV e minori da parte delle emittenti televisive. Tale modifica recepisce positivamente una proposta emendativa del nostro gruppo, presentata dall'onorevole Rosato. È positivo inoltre il recepimento della nostra proposta, che prevede che lo schema di regolamento per l'impiego dei minori di 14 anni in programmi radiotelevisivi, predisposto dal ministro delle comunicazioni, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro delle pari opportunità, deve essere trasmesso alle Camere per un parere preventivo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il gruppo della Margherita resta invece molto perplesso per quanto concerne l'effettività e l'efficacia del divieto di pubblicità di bevande alcoliche nelle fasce protette e nei programmi esplicitamente rivolti ai minori. Le modifiche apportate alle nostre proposte hanno infatti radicalmente depotenziato l'efficacia di tale divieto. L'attuale formulazione del testo lascia un grande margine di incertezza e di indeterminazione, che non offre garanzie assolute alle famiglie, per quanto concerne la tutela del minore rispetto alla pubblicità di alcolici, che possono indurre all'abuso da parte dei ragazzi. È in tale ottica che il gruppo della Margherita ha presentato una serie di emendamenti finalizzati a rendere operativo ed efficace il divieto di pubblicità degli alcolici, anche di quelli leggeri, nelle fasce protette.

Il nostro orientamento di voto in merito a tale provvedimento sarà conseguentemente determinato dal recepimento o meno di queste nostre proposte emendative, il cui significato più profondo è quello di assumere la tutela del minore quale

elemento centrale e strategico della programmazione del nostro sistema radiotelevisivo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche – A.C. 4964 ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la VII Commissione onorevole Bianchi Clerici.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI, *Relatore per la VII Commissione*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI BOTTI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Anche il Governo rinuncia alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 404 – D’iniziativa dei senatori: Cozzolino e Servello: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (3204) e delle abbinate proposte di legge: Bolognesi ed altri; Lusetti ed altri; Maura Cossutta; Lucchese ed altri; Milanese; Angela Napoli e Caminiti; Castellani ed altri; Catanoso ed altri; Zanella (342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301) (ore 17,50).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla XII Commissione permanente del Senato, d’iniziativa dei senatori

Cozzolino e Servello: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco e delle abbinate proposte di legge d’iniziativa dei deputati Bolognesi ed altri; Lusetti ed altri; Maura Cossutta; Lucchese ed altri; Milanese; Angela Napoli e Caminiti; Castellani ed altri; Catanoso ed altri; Zanella.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell’Assemblea (*vedi calendario*).

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3204)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L’Ulivo ne ha chiesto l’ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Minoli Rota.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, *Relatore*. Nella precedente legislatura furono presentati alcuni disegni di legge che prevedevano la regolamentazione specifica per l’istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco.

Tale disciplina non è stata definita, in quanto il testo definitivo approvato dal Senato non venne poi approvato a sua volta dalla Camera, a causa dello scioglimento del Parlamento.

Il testo proveniente dal Senato, dove è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione sanità nel settembre 2002, torna oggi all’esame della nostra Assemblea. Tale testo è pervenuto all’esame della Commissione affari sociali che lo ha esaminato insieme alle altre nove proposte di legge, presentate da colleghi sia di centro-destra sia di centrosinistra alla Camera dal 30 maggio 2001 ad oggi.

Tutte le proposte di legge sono orientate sostanzialmente, in modo uniforme, all'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco. La XII Commissione affari sociali, nel corso dell'esame, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento e di recepire il contributo di tutti i soggetti interessati, ha nominato un Comitato ristretto, nell'ambito del quale è stata svolta una serie di audizioni informali. In tale sede, sono stati auditi l'Associazione italiana informatori scientifici del farmaco, la Farindustria, la Assogenerici, i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL, i rappresentanti dell'Associazione italiana della salute animale e della Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani.

Conformemente all'articolo 143 del regolamento della Camera, la Commissione ha, inoltre, audito l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che aveva, in precedenza, già inviato una segnalazione ai Presidenti di Camera e Senato. La Commissione affari sociali, nell'ambito dell'esame, ha, inoltre, acquisito i pareri delle Commissioni competenti.

Da segnalare, in particolare, il parere della Commissione bilancio che, dopo una lunga valutazione, ha dato il proprio nulla osta sul provvedimento dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la non onerosità del provvedimento e che, comunque, le spese derivanti dal provvedimento sono interamente a carico delle quote di iscrizione all'albo degli informatori.

I testi esaminati in Commissione sono stati motivati dall'esigenza di delineare il profilo professionale, il ruolo ed i compiti dell' informatore, nonché la natura giuridica del rapporto tra l'industria farmaceutica e l' informatore stesso.

Il farmaco rappresenta un fondamentale strumento terapeutico che ha permesso, nel corso degli ultimi decenni, di garantire alla popolazione un sensibile aumento delle aspettative di vita. L'utilizzo appropriato del farmaco, oltre che garantire la terapia adeguata di un grande numero di patologie, permette anche una diminuzione delle ospedalizzazioni e delle

spese sanitarie. L'aggiornamento del medico ed, in particolare, l'informazione scientifica sul farmaco rappresentano un elemento di garanzia per l'appropriatezza e la trasparenza dell'attività prescrittiva del medico stesso.

Particolarmente delicata è la fase di immissione in commercio di nuovi medicinali, che deve essere accompagnata da una adeguata informazione rivolta ai sanitari che li prescrivono.

La legge n. 833 del 1978, nell'istituire il sistema sanitario nazionale, affida allo stesso servizio il compito di garantire l'informazione scientifica sul farmaco, attraverso la diretta attività di formazione tramite le unità sanitarie locali e mediante il controllo sull'attività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche.

L'informazione svolge, quindi, un ruolo primario nell'informazione del medico e costituisce l'anello di congiunzione tra la ricerca e la classe medica che opera sia sul territorio sia in azienda ospedaliera.

Il medico deve avere, attraverso il colloquio con l' informatore, l'aggiornamento indispensabile per svolgere correttamente la professione sotto il profilo terapeutico.

L'ordinamento della categoria degli informatori, che occupa circa 24 mila persone, è necessario per contrastare la tendenza attuale che porta alla trasformazione dell'attività da tecnico-scientifica a più marcatamente promozionale e commerciale.

Per definizione, infatti, l' informatore non è assimilabile all'agente di commercio e deve essere posto nella condizione di poter dare ai suoi interlocutori informazioni scientificamente rilevanti ed aggiornamenti utili, senza accentuare l'aspetto commerciale, teso all'esclusivo potenziamento delle vendite. È inutile negare che, attualmente, l'attività di informazione è spesso caratterizzata da eccessive visite ai medici per creare momenti prettamente persuasivi che potrebbero avere come unico scopo l'incentivo della prescrizione e del consumo di medicine, prescindendo dalle effettive necessità del paziente.

Tutte le regolamentazioni attualmente in discussione sull'argomento si muovono verso l'obiettivo comune di limitare il rischio che questi aspetti abbiano il sopravvento su quelli scientifici, come è accaduto spesso negli ultimi anni, ed è documentabile da diversi fatti di cronaca.

La delicatezza del ruolo dell'informatore scientifico del farmaco lo rende agola della bilancia, in un momento economicamente delicato come quello che il nostro paese sta attraversando, tra il corretto utilizzo di questo importante strumento terapeutico ed uno spreco in terapie inutili e potenzialmente dannose di risorse che potrebbero essere meglio utilizzate.

La soluzione che può fornire all'informatore la necessaria autonomia per operare in coscienza e al contempo la possibilità di un controllo di tipo deontologico sulla sua attività è stata individuata nella realizzazione dell'albo. Tale strumento permetterà di attribuire all'informatore una dignità professionale pari a quella dei suoi interlocutori (medici e farmacisti) e sottrarre l'attività degli informatori ad un controllo discrezionale da parte delle aziende dalle quali dipendono.

Inoltre, attraverso l'istituzione di un ordine, che si dovrà necessariamente dotare di un proprio codice deontologico, sarà più semplice per il Ministero della salute perseguire quei comportamenti che deviano dai precetti di tale codice, configurandosi come illegali.

Per quanto concerne l'analisi degli articoli della proposta di legge, l'atto Camera n. 3204, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 fa salve le disposizioni e le definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, di attuazione della direttiva dell'Unione europea 92/28/CEE, relativa alla pubblicità dei medicinali per uso umano.

L'articolo 2, al comma 1, definisce informatore scientifico del farmaco colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni tecnico-scientifiche, assicurandone il periodico aggiornamento, alle quali occorrerebbe aggiungere più completezza attraverso le informazioni tecnico-commerciali. Tra le attività degli informatori scientifici viene confermato l'obbligo

della comunicazione al responsabile del servizio scientifico dell'impresa delle osservazioni sui medicinali a loro segnalate dagli operatori sanitari, al fine di garantire l'interscambio di informazioni tra medici e aziende.

I titoli di studio a livello universitario necessari per l'esercizio della professione saranno successivamente definiti con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il ministro della salute. A tale proposito è da segnalare il nuovo corso di laurea concernente l'informazione scientifica sul farmaco.

L'articolo 3 prevede che gli informatori scientifici rispettino il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende e dagli altri operatori sanitari. Le industrie farmaceutiche si dovranno avvalere degli informatori preferibilmente iscritti all'albo. In caso di scelta di persone non iscritte, si dispone tuttavia l'iscrizione obbligatoria entro sei mesi dall'avvio dell'assunzione.

Il progetto di legge prevede anche che il rapporto di lavoro degli informatori scientifici possa essere autonomo o subordinato, ma comunque univoco — come definito da un emendamento approvato nella XII Commissione —, cioè alle dipendenze di un solo datore di lavoro, così come richiamato dal decreto legislativo n. 541 all'articolo 9. L'articolo 3 ribadisce inoltre che il rapporto di lavoro dell'informatore è disciplinato attraverso le contrattazioni collettive tra le categorie interessate.

L'articolo 4 istituisce i collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, con la possibilità per le regioni di determinare diversamente gli ambiti territoriali del collegio. Ai collegi regionali spettano le funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti, esercitate dai consigli dei collegi. Fanno parte dell'albo gli informatori del collegio territoriale.

Le attribuzioni spettanti al consiglio del collegio regionale sono dettate dall'articolo 7. Ai consigli regionali spetta inoltre il compito di promuovere, organizzare e sovraintendere ai corsi di formazione professionale in collaborazione con le univer-

sità, previa comunicazione dei programmi e della loro effettuazione al Ministero della salute, che fornisce indicazioni tese all'omogeneità delle iniziative promosse.

Sono altresì previste le attribuzioni spettanti al presidente e al vicepresidente del consiglio del collegio che sono disciplinate dall'articolo 8. Le funzioni di controllo dei fondi e di verifica dei bilanci sono affidate dall'articolo 9 al collegio dei revisori dei conti.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano diversamente l'istituzione e la composizione del consiglio nazionale dei collegi degli informatori; in particolare all'articolo 10 la Commissione ha inserito, attraverso un emendamento, il principio secondo il quale fa parte di ogni collegio un rappresentante che eserciti la professione da almeno cinque anni. L'articolo 12 ne elenca le attribuzioni. È prevista la vigilanza per la tutela della categoria ed altre attività di competenza del consiglio nazionale.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente la durata in carica (3 anni) e i requisiti di eleggibilità dei componenti di ciascun consiglio dei collegi e del consiglio nazionale. In particolare sono eleggibili soltanto gli informatori iscritti al rispettivo albo.

Le altre proposte prevedono che possano essere eletti anche informatori non iscritti all'albo.

Gli articoli 15 e 16 prevedono l'istituzione, presso ogni consiglio del collegio, dell'albo professionale regionale, dei dati che devono essere contenuti nell'albo e dei requisiti per l'iscrizione.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano i casi di cancellazione e le possibilità di riammissione.

L'articolo 19 detta disposizioni sulla tenuta dell'albo.

Gli articoli 20 e 21 disciplinano i casi di procedimento disciplinare e le sanzioni a carico degli iscritti all'albo degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro professionale, che compromettano la propria reputazione o

la dignità del collegio. Le sanzioni disciplinari sono: l'avvertimento, la sospensione e la radiazione.

L'articolo 22 prevede il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni riguardanti le iscrizioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 18)

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, *Relatore*. L'articolo 23 dispone una sanatoria per coloro che svolgono l'attività di informatore scientifico, comprovata da idonee documentazioni, alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 24 pone esclusivamente a carico degli iscritti le spese relative agli organi, istituiti dalla legge.

Con l'articolo 25 si demanda alle regioni l'emanazione di norme relative alle assemblee degli iscritti ed alle elezioni dei consigli provinciali. Tra l'altro, in sede di Commissione, è stato introdotto, recependo una richiesta proveniente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, il comma 2. Esso prevede che le regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvedano anche con provvedimento amministrativo a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche, rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In tal senso, è da segnalare il carattere di urgenza che riveste questo provvedimento, in quanto alcune regioni hanno già legiferato in merito all'organizzazione del servizio degli informatori.

Inoltre, è stato inserito un ulteriore articolo 26, il quale prevede che alle finalità della presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

L'approvazione dell'albo è un passo importante, ma bisogna anche comprendere lo scenario in cui si inserirà questo nuovo strumento. Una corretta informazione sui farmaci è un fattore essenziale per una pratica clinica efficiente. Eppure, per quanto tutto ciò appaia scontato, non è semplice affrontare questo tema, mettendo pienamente a fuoco bisogni e limiti che impediscono l'accessibilità ad un'informazione indipendente.

Purtroppo, la cronaca recente insegna che il rischio della distorsione dei messaggi sul corretto utilizzo dei farmaci diventa evidente soltanto nei casi di maggiore emergenza. Tutto ciò alimenta nel settore un clima di forte diffidenza. In questo ambito, diventa importante riprendere il tema dell'informazione trasparente e scientificamente valida, che deve essere nettamente differenziata dalle tecniche promozionali e dalle strategie di *marketing*. Quindi, occorre, una volta terminato l'esame di tale provvedimento, rivedere tempestivamente tutta la normativa che riguarda l'informazione scientifica, disciplinata dal decreto legislativo n. 541 del 1992.

Tale provvedimento, ormai datato, ha attualmente forti difficoltà di applicazione e, di conseguenza, si assiste ai sempre più frequenti tentativi di allargarne le maglie interpretative. Ad oltre 12 anni dalla sua emanazione, è necessario uno sforzo comune per adeguare la legge alle mutate esigenze ed impedire che si riproduca una nuova condizione di malcostume. Tale malcostume umilia la professione medica, penalizza le industrie che non si adeguano a comportamenti eticamente dubbi ed espone il Ministero della salute e l'Agenzia del farmaco alla critica di non sapere vigilare.

In proposito, una parte fondamentale sarà svolta dalla neonata Agenzia del farmaco che tra i suoi obiettivi ha posto il miglioramento dell'informazione scientifica e della comunicazione. La stessa, nel definire la linea strategica nei documenti programmatici, recita testualmente: « Si è rilevato che nel settore vi è la necessità, con le regioni e con tutti gli operatori, di

rivedere rapidamente la legge n. 541, che regola l'informazione e la promozione dei farmaci, per ridare un forte contenuto etico ed evitare deviazioni in questo settore particolarmente critico ».

Per concludere, l'ordinamento del settore farmaceutico è indispensabile per l'economia, ma soprattutto per la salute dei cittadini. L'approvazione dell'ordine degli informatori permetterebbe di tutelare la categoria e di garantire il possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività di informazione scientifica, eliminandone l'esercizio abusivo. Anche alla luce dei recenti fatti di cronaca sui presunti reati di comparaggio, l'immagine professionale degli informatori è stata intaccata ed è quindi emersa ancora più urgente l'esigenza di portare regole e chiarezza nell'ambito di questa attività.

Ancora oggi, nello svolgimento di questa professione, si individua una certa precarietà, legata alla necessità di raggiungere risultati di vendita sempre crescenti per ottenere gli obiettivi aziendali, confondendo la figura dell'informatore con quella dell'agente di commercio.

La posizione dell'informatore scientifico del farmaco è molto delicata. Un buon servizio professionale di informazione scientifica deve essere costituito da un'azione di aggiornamento dei medici e da una corretta e veritiera attività di promozione dei farmaci prodotti dall'azienda per cui l'informatore lavora, al fine di tutelare la salute del paziente-consumatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ritengo che la relazione svolta dall'onorevole Minoli Rota sia esaustiva per quanto concerne non solo il contenuto delle proposte di legge in esame, ma anche i problemi molto delicati emersi recentemente. La stampa si è occupata di alcune vicende molto eclatanti e poco simpatiche, relative al ruolo dell'informatore — che in realtà non è ancora tale, non esistendo un albo

— e a quello del medico. Il testo licenziato dalla Commissione è il frutto di un attento esame da parte della Commissione stessa, di cui la relazione tiene particolarmente conto.

Ritengo si debba cogliere l'occasione per riaffermare alcuni principi particolarmente importanti. L'istituzione di un albo degli informatori consente di iniziare a rivisitare una materia particolarmente delicata, vale a dire quella del settore farmaceutico *tout court*. La proposta formulata dal relatore va incontro a una serie di indicazioni emerse da tutti i gruppi parlamentari. Ricordo, al riguardo, gli ordini del giorno esaminati in occasione della conversione del decreto-legge sul ripiano dello splafonamento della spesa farmaceutica. In quella sede, uno dei temi fondamentali era costituito dalla questione degli informatori e dalla legge n. 541 del 1992. Vi era un impegno da parte dei gruppi parlamentari e del Governo, che accolse gli ordini del giorno, ad iniziare l'esame delle proposte di legge presentate sia alla Camera sia al Senato.

È dunque condivisibile il richiamo del relatore alla priorità di questo tema, di cui troppo spesso si parla a sproposito, anche in considerazione del lavoro condotto dalla neonata Agenzia del farmaco, che ha iniziato a fornire indicazioni — sulle quali si sta registrando un confronto, talvolta anche aspro e forte, fra gli interessati — sull'esigenza fondamentale della revisione del prontuario farmaceutico, al fine di consentire che alcuni farmaci possano essere inseriti nella cosiddetta fascia C, a carico del Servizio sanitario nazionale.

In tale contesto, deve essere rivisto il rapporto con l'industria farmaceutica. Sono convinto — come ho già avuto modo di osservare in altre occasioni — della necessità di individuare un tavolo tecnico e politico, per riunire tutti i soggetti interessati: i grossisti, i titolari dei depositi, Federfarma, Farminindustria, i medici e il Governo. L'Agenzia del farmaco ha iniziato ad operare in tale direzione, dando luogo a una serie di discussioni anche approfondite. Si tratta dell'avvio di un percorso che proseguirà nelle prossime

settimane e che dovrà trovare questa Camera e i gruppi parlamentari particolarmente attenti, come è accaduto finora.

Ringrazio pertanto il relatore e la Commissione, nella quale ciascuno ha svolto fino in fondo il proprio lavoro, ed esprimo l'auspicio e la convinzione che si pervenga rapidamente all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, — ringrazio il collega Ercole che ha acconsentito alla mia richiesta di intervenire in anticipo —, volevo soltanto dire poche cose. Noi condividiamo questa proposta di legge e la riteniamo un provvedimento utile. Del resto, abbiamo esaminato, sia al Senato che qui alla Camera, anche con nostre proposte di legge: ricordo che la proposta Bolognesi è stata una delle prime presentate alla Camera. Quindi, quando un provvedimento è così largamente condiviso, perché frutto di una collaborazione e di proposte di varie forze politiche, vuol dire che si è colto un tema vivo, presente e importante nella società, che nel caso particolare riguarda il settore sanitario. Quindi, ci sono le premesse per poter arrivare ad un risultato ed è ciò che noi vogliamo.

Si tratta di un risultato importante anche perché gli informatori scientifici negli ultimi mesi sono stati un po' nell'occhio del ciclone, in relazione alla spesa farmaceutica che è una voce che preoccupa tutti. Certamente, siamo tutti convinti — noi in particolare — che il futuro del Servizio sanitario nazionale è legato anche alla capacità del contenimento della spesa e della compatibilità con il sistema economico: nei paesi moderni i sistemi di *welfare* si devono misurare con il limite delle risorse. Quindi, credo che sia compito nostro, dei Parlamenti e dei Governi, assumere tutte quelle decisioni e quegli orientamenti, intervenendo sul processo di formazione della spesa, per far sì che il sistema di *welfare* possa garantire effettivamente a tutti i cittadini quanto oggi la

ricerca nel settore farmaceutico e la ricerca medica mettono a disposizione dei cittadini perché possano affrontare le cure.

Tuttavia, si è parlato degli informatori scientifici in relazione a un fatto che anche noi riteniamo preoccupante, ossia che alla fine dell'anno, per il 2004, si arriverà a uno sfondamento della spesa per i farmaci di 1.500 milioni di euro. Sappiamo che questo sta già comportando pesanti conseguenze, non solo per il settore industriale chiamato a partecipare con proprie risorse per tamponare questa falla, ma soprattutto per le regioni. Infatti, non dimentichiamo che su 1.500 milioni di sfondamento più di mille saranno a carico delle regioni e queste ultime, necessariamente, affronteranno questa situazione limitando le prestazioni sanitarie, oppure attuando quello che, del resto, viene espresso anche al livello governativo. Sentivo prima il sottosegretario Cursi parlare di revisione del prontuario farmaceutico; tuttavia, questa revisione sta portando sostanzialmente alla restrizione nell'erogazione di alcune prestazioni. In particolare, si è parlato in questi giorni di medicinali relativi ai cardiopatici infartuati, molti dei quali dovranno pagare di tasca propria i farmaci. Alla fine ciò è quanto sta accadendo: vale a dire un trasferimento di costi del farmaco dallo Stato ai cittadini — dal 68 siamo passati al 60 per cento —, mentre i pensionati pagano 80 euro al mese di medicine e le famiglie vedono questa voce di spesa in crescita.

C'è stato un tentativo, io credo, sbagliato, di attribuire la responsabilità alla pressione degli informatori scientifici del farmaco. Certamente, il problema c'è stato, come pure la pressione, e sarebbe sbagliato negarlo. Tuttavia, sarebbe riduttivo attribuire lo sfondamento soltanto a questo elemento. Infatti, io credo che lo sfondamento c'è stato anche per errori che sono stati commessi nella politica governativa. Il primo è quello di definire schematicamente un 13 per cento di sfondamento della spesa, oltre tutto su un fondo sanitario sottostimato. Sappiamo che quella percentuale non potrà mai essere

raggiunta e anche le regioni più virtuose hanno dimostrato che non ce la si fa con il 13 per cento; pertanto, andrebbe rivisto quel tetto. Poi si è pensato che mettendo il *ticket* si sarebbe diminuita la spesa.

Questo non si è dimostrato vero. La regione Lazio ha introdotto un *ticket* sui farmaci ed ha sfondato il tetto di spesa per un ammontare pari a 400 milioni di euro. La regione Toscana, invece, non ha introdotto alcun *ticket* ed è riuscita lo stesso a contenere le spese. Vi è allora qualcosa che non funziona ma il problema non è affrontabile burocraticamente, così come avete fatto voi nel corso di questi anni. Il problema, in realtà, è più complesso e richiede misure mirate a tutta l'intera filiera del farmaco. Abbiamo avanzato proposte in tal senso, anche nel corso dell'esame della legge finanziaria, come, ad esempio, un *budget* di riferimento per i medici prescrittori o come la proposta di una confezione ottimale, che è stata accolta dalla maggioranza e dal Governo. È un fatto positivo: anche questo è un modo per risparmiare. Inoltre proporremo al Senato — perché alla Camera non è stato possibile — misure nuove per promuovere i farmaci generici.

È possibile introdurre politiche diverse per i farmaci da banco; è possibile intervenire sulla politica dei prezzi, anzitutto per premiare quelle imprese che realizzino investimenti ed innovazione ma anche per individuare un meccanismo diverso da quel sistema rozzo per il quale durante l'anno ognuno fa i propri comodi e alla fine, quando si tirano le somme, se si è sfondato il tetto di spesa pagano tutti: buoni e cattivi!

Questo induce anche a comportamenti non trasparenti: dobbiamo lavorare per superare questo meccanismo. Abbiamo avanzato alcune proposte in tal senso, altre ne avizzeremo in seguito. Credo che il centrosinistra al riguardo abbia le carte in regola: siamo stati propositivi ed abbiamo presentato un certo numero di emendamenti. Ci auguriamo — ma, ripeto, alla Camera non è stato possibile — che al Senato le nostre proposte emendative ven-

gano esaminate perché riteniamo contengano una delle soluzioni al problema farmaco (forse non « la soluzione »).

Ad esempio tra gli obiettivi di una possibile soluzione al problema non vi dovrebbe essere solo il contenimento dei costi ma anche — non ci stancheremo mai di ripeterlo — gli investimenti e l'innovazione, perché in un paese avanzato come l'Italia il farmaco può rappresentare una leva per lo sviluppo dell'economia. Il nostro paese deve considerare questi settori ad alto valore aggiunto e con un'alta componente di ricerca (considerato che abbiamo una scienza medica avanzata) come una carta da giocare. Non è possibile considerare l'industria del farmaco come una Cenerentola o come uno dei tanti settori industriali del paese.

Questo provvedimento non risolve certo tutti i problemi ma, sicuramente, può fornire alcune risposte alle varie questioni perseguendo l'obiettivo di una maggiore autonomia dell'informatore scientifico del farmaco. L'istituzione di un albo di tali informatori, infatti, comporta una maggiore autonomia, l'adozione di un codice deontologico ed il rafforzamento della figura degli informatori scientifici nei confronti dell'eccesso di pressione, per certi versi anche legittimo, che può provenire da alcune industrie (che producendo i farmaci tendono, ovviamente, a venderne il più possibile). Non possiamo scandalizzarci per la pressione delle imprese; è il sistema sanitario che, attraverso vari meccanismi, deve poter arginare queste spinte e raggiungere l'obiettivo di prescrizioni corrette, di un uso proprio del farmaco, senza sprechi ed eccessi, che vanno contrastati.

Credo che il provvedimento in esame possa fornire una risposta in tal senso, anche se parziale. Allo stesso modo, a partire da questo provvedimento e lavorando ancora, dobbiamo giungere ad una riforma della legge n. 541 del 1992, prevedendo un ruolo più diretto anche delle regioni. Anche in questo caso non si tratta di sottrarre alle imprese il loro diritto-dovere di informare il medico sulle proprietà e le capacità terapeutiche dei far-

maci da loro prodotti: è una funzione importantissima che va salvaguardata. Dobbiamo però auspicare, allo stesso tempo, una maggiore autonomia degli informatori scientifici e la presenza di una componente pubblica; con ciò non intendo sostenere che le regioni debbano svolgere informazione scientifica ma che possano concordare con le imprese alcuni obiettivi, alcune modalità per ottenere un'informazione terza, che ponga il medico nelle condizioni di disporre di un quadro complessivo per poter operare al meglio le proprie scelte. Crediamo che questo sia un obiettivo per il quale lavorare. Il provvedimento al nostro esame indubbiamente potrebbe rappresentare un passo in avanti in tal senso. Dobbiamo, quindi, pervenire a norme più trasparenti, più chiare, e ciò sicuramente aiuterà il settore.

Ma non tutto il contenuto del testo è condivisibile. Abbiamo già espresso alcune critiche nel corso dell'esame in Commissione; a tal proposito abbiamo presentato alcune nostre proposte emendative che chiediamo al relatore ed al Governo di esaminare con la dovuta attenzione.

In particolare — non voglio dilungarmi — ne voglio evidenziare soltanto una, ponendo una domanda al Governo: è proprio necessario che vi sia l'esame di Stato? È proprio necessario che un giovane che ha fatto la scuola dell'obbligo, il liceo, che si è laureato in medicina e che ha studiato dieci anni, debba fare un altro esame di Stato per fare l'informatore scientifico? L'albo va bene, ma vi è già anche un orientamento della Conferenza Stato-regioni per le professioni sanitarie che evidenzia la non necessità che vi sia per tali professioni un ulteriore ostacolo. Oltretutto, parliamo di giovani, delle nuove generazioni. Si sostiene che vanno abbattuti gli steccati e facilitato l'accesso al lavoro, ma poi un ragazzo che ha studiato dieci anni all'università, che ha una laurea, magari con 110 e lode, non può svolgere l'informazione scientifica se prima non fa un altro esame di Stato per poter accedere ad un ordine professionale. Ci sembra davvero eccessivo!

Basterebbe, a nostro avviso, il titolo di laurea; poi, sulla base magari di indirizzi del Ministero della salute e della Conferenza Stato-regioni, le regioni stesse insieme alle imprese, potrebbero organizzare brevi corsi di formazione, affinché la laurea acquisita all'università possa tradursi in un'effettiva capacità di fare informazione correttamente; tutto questo, insieme naturalmente all'albo e all'ordine professionale, credo sia sufficiente.

Penso che creare un apparato di esami di Stato, di steccati, di ostacoli non sia giusto. Non credo si tratti di un problema politico che richieda grandi discussioni. Noi chiediamo che si rifletta su questo, in quanto riteniamo, tra l'altro, che in questa direzione si vada verso quello che ci chiede l'Europa: la riforma degli ordini, un mercato del lavoro più dinamico, meno imbrigliato da leggi, norme e ostacoli vari.

Ritengo che, se dobbiamo fare una cosa nuova, occorrerà farla guardando al futuro, all'Europa, alle novità e alle esigenze di una società moderna. Non possiamo guardare al vecchio ordine, che da diverse legislature affermiamo di voler riformare.

Chiedo, dunque, di esaminare questa proposta emendativa e di rifletterci; se lo faremo, avremmo fatto una cosa positiva. Con questo provvedimento noi diamo un riconoscimento alla professione, anche se, allo stesso tempo, è chiaro che stiamo caricando di responsabilità i professionisti; siamo, infatti, convinti che si tratti di professionisti che sanno svolgere eticamente la loro professione, che hanno le competenze. Il problema della nostra spesa sanitaria è anche un problema di responsabilità; spesso noi vediamo i macro problemi ma non ci accorgiamo dei piccoli passaggi: nel farmaco vi è la responsabilità di chi li produce, che l'innovazione sia vera e che non sia lo stesso farmaco di un tempo soltanto modificato; vi è la responsabilità del medico prescrittore, quella dell'informatore scientifico, quella del malato e del consumatore che non deve abusare del farmaco, che è un bene comune.

Occorre lavorare su questi snodi; io credo che, caricando di responsabilità an-

che l'informatore scientifico del farmaco, non solo riconosceremo un ruolo pieno, una diversa dignità professionale, una maggiore autonomia a questo professionista, ma daremo un piccolo contributo affinché anche questo professionista partecipi ad un processo complesso, che deve darci naturalmente la possibilità di offrire ai malati, ai cittadini il massimo ed il meglio che la ricerca scientifica oggi mette in campo, offrendoglielo però in maniera appropriata.

Sono convinto che gli informatori scientifici sapranno rispondere positivamente alla fiducia che oggi il Parlamento vuole attribuire loro (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e del deputato Mazzuca Poggiolini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ercole. Ne ha facoltà.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il testo in esame è ispirato dall'esigenza di delineare la figura, il ruolo e i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, la natura giuridica del rapporto tra l'industria farmaceutica e l'informatore stesso ed, infine, il profilo professionale degli addetti operanti in tale settore.

La funzione svolta dagli informatori scientifici è quella di informare gli operatori sanitari sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alle caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei farmaci ed in particolare delle nuove molecole.

Il problema della disciplina giuridica dell'informatore scientifico del farmaco è stato sottoposto alle Camere già nella XII legislatura, nel corso della quale la Commissione sanità del Senato ha provveduto ad approvare un primo progetto di legge. Nella XIII legislatura, ripresentato al Parlamento ed abbinato ad altre proposte di legge, il predetto progetto ha dato origine ad un testo unificato che, dopo essere stato approvato dal Senato, non è riuscito ad ottenere il consenso finale della Camera. Nella legislatura in corso, la questione si è ripresenta, per la terza volta, in

prima lettura al Senato, dove il provvedimento in esame è stato approvato in sede deliberante.

L'esigenza di disciplinare la materia viene fatta risalire all'articolo 31 della legge n. 833 del 1978 sulla riforma sanitaria, che prevedeva la regolamentazione della disciplina dell'informazione scientifica svolta dalle industrie farmaceutiche relativamente alle specialità farmaceutiche presenti in commercio. Lo stesso articolo attribuiva al Servizio sanitario nazionale compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sulle attività di informazione. Tale intervento era motivato dalla duplice finalità di controllare il contenuto del messaggio e di attivare canali indipendenti di informazione.

Successivamente alla citata legge del 1978, le norme fondamentali sulla pubblicità dei medicinali per uso umano si ricavano soprattutto dal decreto legislativo n. 541 del 1992, attuativo della direttiva 92/28/CEE. L'articolo 9 di tale decreto legislativo prevede, infatti, che l'informazione sui medicinali possa essere fornita al medico dagli informatori scientifici. Secondo il comma 2 del medesimo articolo tali, informatori devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle discipline specificamente indicate (medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica) e devono svolgere un lavoro di tipo univoco ed a tempo pieno (comma 3). I successivi commi dell'articolo 9 dettano, invece, una disciplina puntuale circa il tipo di informazione che gli informatori devono fornire ai medici: ad ogni visita, deve essere presentato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e sulle modalità di accesso al sistema di rimborsabilità.

Nonostante la disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge n. 541 del 1992, il testo unificato in esame sembra essere giustificato dall'esigenza di regolamentare in modo appropriato la figura dell'informatore scientifico, regolamentando il rapporto di lavoro che lo lega alle industrie farmaceutiche e prevedendo un apposito albo professionale. In secondo luogo, si ritiene che con la nuova disciplina sia

possibile ovviare ad alcune disfunzioni di un'attività che, al di là della sua natura di vera e propria professione tecnico-scientifica, informativa e di supporto agli operatori sanitari, sembra più spesso chiamata a svolgere un ruolo promozionale e commerciale.

L'istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco solleva in noi della Lega Nord Federazione Padana numerose perplessità sia da un punto di vista generale sia in relazione allo specifico testo in esame.

Da un punto di vista generale, vogliamo ricordare che ci siamo sempre opposti all'istituzione di nuovi albi, che tendono non solo a creare altre *lobby* di interesse, ma anche a complicare ulteriormente le procedure burocratiche in determinati settori di attività. Vorremmo evidenziare, pertanto, che la volontà di prevedere una disciplina uniforme ed organica in materia di informatori scientifici, intento ampiamente condivisibile, non richiede necessariamente l'istituzione di un albo professionale (come, invece, i sostenitori del testo unificato in esame sembrano affermare).

Inoltre, non si può ignorare la sostanziale contrarietà della disciplina istitutiva di un nuovo albo professionale ai principi comunitari della libera concorrenza (il collega Battaglia faceva riferimento all'Europa; ma l'Europa non vuole assolutamente, soprattutto in questa materia, che si vada in siffatta direzione). In una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti di Camera e Senato, la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel soffermarsi su tale profilo, ha sottolineato che l'istituzione di un albo, da un lato, creerebbe un'ingiustificata barriera all'accesso al mercato dei servizi resi dagli informatori scientifici del farmaco e, dall'altro, porrebbe ingiustificati ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea.

In relazione alle norme specifiche previste dalla proposta di legge in esame, non si concorda con la facoltà derogatoria prevista all'articolo 1 nei confronti delle

discipline generali in materia di pubblicità del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Tale soluzione, infatti, è in larga parte contestabile, perché, data la presenza di alcune contraddizioni tra la proposta alla nostra attenzione e l'articolo 9 del decreto n. 541, non si riesce a cogliere in maniera immediata quali previsioni siano abrogate e quali, invece, debbono continuare ad essere applicate. Conseguentemente, si riterrebbe più opportuno che la proposta in oggetto si adeguasse *in toto* alle norme del decreto legislativo n. 541 che appaiono più condivisibili nel merito. Proponiamo di eliminare, dunque, il riferimento iniziale alla facoltà del presente di derogare al decreto legislativo n. 541.

In relazione all'articolo 2, ci si interroga sui motivi del rinvio ad un decreto ministeriale per la definizione dei titoli universitari necessari per l'esercizio della professione. Tali titoli, infatti, risultano già indicati dal decreto legislativo n. 541, che richiede un diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche. Probabilmente, il rinvio ad un decreto del MIUR, come cortesemente elencato dal relatore, è giustificato dall'esigenza di adeguare i vecchi diplomi di laurea ai nuovi titoli universitari presenti dalla riforma del sistema. È, tuttavia, necessario assicurarsi che il rinvio al decreto non sia semplicemente un modo per prescrivere diplomi di durata più breve rispetto a quelli quinquennali previsti dal decreto legislativo n. 541.

All'articolo 3, invece, si riterrebbe opportuno approfondire il discorso del segreto professionale richiesto agli informatori scientifici nei confronti delle aziende. Se, infatti, si vuole intendere la loro attività come una consulenza tecnico-scientifica e non come un'operazione di tipo promozionale, non vi dovrebbero esser obiezioni a che gli informatori scientifici descrivono in modo obiettivo agli operatori sanitari i reali benefici offerti dai medicinali. Non si comprende, pertanto, quale sia l'esigenza di ribadire l'obbligo al se-

greto professionale, considerando che, anche in assenza di una previsione specifica, gli informatori ricadrebbero comunque nella disciplina generale imposta ai lavoratori nei confronti delle aziende di appartenenza. Sempre all'articolo 3, comma 2, sembra fuori luogo il riferimento all'attività di propaganda e di divulgazione delle aziende, soprattutto considerando che è intento della norma favorire l'informazione scientifica e non la mera pubblicità farmaceutica. All'articolo 3, comma 3, invece, è discutibile la previsione per cui gli informatori scientifici possono giovare di un rapporto di lavoro autonomo oltre che subordinato. Tale previsione, infatti, che non era presente nel testo approvato nella precedente legislatura, non risulta pienamente conforme alle disposizioni dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 541, che prescrive un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno. È dubbia, pertanto, la compatibilità del rapporto di lavoro autonomo con questa fattispecie.

Infine, suscita perplessità anche la norma transitoria dell'articolo 23 che estende a tutti coloro che svolgono tale attività la possibilità di iscriversi all'apposito albo entro 15 mesi dall'istituzione del medesimo. Mentre, infatti, la precedente proposta approvata nella XIII legislatura richiedeva due anni di esercizio per l'iscrizione all'albo, in questo testo non si prescrivono requisiti ulteriori a quello della presentazione di un'apposita documentazione. Probabilmente, tale modifica è giustificata dalla constatazione che anche prima del testo al nostro esame era comunque richiesto agli informatori scientifici il diploma di laurea, *ex* articolo 9 del decreto legislativo n. 541. Si tratta, tuttavia, di verificare l'effettivo rispetto di tale disposizione, eventualmente affermando nel medesimo articolo 23 dell'attuale proposta che anche gli informatori, ricompresi nella disciplina transitoria, devono risultare in possesso dei titoli universitari richiesti ai nuovi iscritti. In secondo luogo, si evidenzia che i soggetti ricadenti nell'articolo 23 risulterebbero esonerati, a fronte di un'attività professionale di durata potenzialmente irrisoria, dal superamento

dell'esame di Stato previsto per i nuovi iscritti: situazione, questa, che creerebbe palesi ed ingiustificate discriminazioni.

Nel complesso, se si ritiene irrinunciabile la creazione di un nuovo albo degli informatori scientifici del farmaco, sarebbe necessario introdurre nuove clausole più rigide di accesso, ad esempio prevedendo un periodo di praticantato prima del superamento dell'esame di Stato, come già avviene per altri albi professionali.

Tali misure potrebbero infatti evitare il sovrappollamento degli albi, valorizzando allo stesso tempo la professionalità e l'esperienza degli informatori.

Il nostro gruppo ha presentato una trentina di emendamenti, al fine di evidenziare i principali motivi di opposizione ad un provvedimento che noi riteniamo in larga misura antistorico e in netta controtendenza rispetto agli orientamenti generali di questa maggioranza sulla disciplina delle attività intellettuali.

Mi soffermerò a richiamare soltanto le proposte di modifica più significative, che riguardano i seguenti profili; il riconoscimento dei titoli di studio per l'esercizio dell'attività dell'informatore scientifico del farmaco; la garanzia della deontologia professionale degli informatori scientifici del farmaco; la disciplina del rapporto di lavoro tra aziende farmaceutiche e gli informatori scientifici; la soppressione di numerose disposizioni che disciplinano nel dettaglio l'elezione, la composizione, il funzionamento degli organi direttivi dell'albo degli informatori scientifici (noi pensiamo che questa disciplina entri troppo nel dettaglio e vada ad invadere la potestà legislativa delle regioni); la regolamentazione del riconoscimento del titolo di informatore scientifico del farmaco, in sede di prima applicazione della presente legge.

Questi sono i temi sui quali abbiamo presentato i nostri emendamenti; chiediamo quindi al relatore una particolare attenzione, pur confermando ancora il nostro giudizio negativo su questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.

LUIGI GIUSEPPE MEDURI. Signor Presidente, l'approdo in aula del provvedimento in esame non è un fatto secondario, considerato il contesto in cui viene a cadere. Si tratta di un provvedimento atteso nel settore. Nella scorsa legislatura erano state presentate proposte di legge da parte di tutti i gruppi parlamentari per regolare in maniera più definita e trasparente la figura professionale dell'informatore scientifico del farmaco.

Il fattore trasparenza non è elemento trascurabile in un settore in cui si concentrano notevoli interessi economici in relazione all'aspetto salute; periodicamente, ma con altrettanta sistematicità, emergono casi di cosiddetto comparaggio, che francamente non possono essere ignorati dal legislatore.

Noi siamo da sempre per una moralizzazione del sistema, per evitare che possano esservi casi di malaffare, pressioni lobbistiche, che non si possono considerare in un contesto produttivo professionale e di commercializzazione che ha a che fare con la salute.

Il lavoro in Commissione affari sociali, nel corso di questa seconda lettura, è stato abbastanza articolato e lungo. L'iter si era infatti fermato il 21 ottobre 2003, in attesa del parere della Commissione bilancio, che aveva chiesto al Governo una relazione tecnica sul provvedimento. In data 20 aprile, finalmente, il provvedimento ha ripreso il suo corso ed è riapprodato in aula. Certo, noi abbiamo una grande responsabilità, che è legata alla nostra funzione di legislatori e, quindi, non dobbiamo approvare una legge purchessia, ma una buona legge che affronti in maniera organica i problemi del settore per risolverli.

Certo, per noi l'istituzione di un albo non è la soluzione di tutti mali, né può considerarsi esaustiva rispetto al tema più ampio di una riforma, ormai improcrastinabile, per ammodernare il decreto legislativo n. 541 del 1992.

Il dibattito che ci apprestiamo ad affrontare deve essere foriero di soluzioni, che pure in Commissione sono emerse; ad esempio, nel corso dell'audizione dell'Autorità garante per la concorrenza sono state avanzate osservazioni che necessitano risposte almeno rispetto a due effetti, che potrebbero scaturire dall'approvazione del presente testo.

La prima è l'introduzione di una ingiustificata barriera di accesso al mercato dei servizi resi dagli informatori, nonché una ripartizione del mercato su base territoriale. Sono problemi che comunque meritano di essere affrontati adesso e non rinviati a quando si potrebbero determinare conseguenze che sicuramente non sono nelle intenzioni di questo Parlamento.

Noi riteniamo, ad esempio, che alcune norme inserite nel provvedimento potrebbero essere benissimo oggetto di un codice deontologico e non considerate nell'articolato di questa legge. Infine, perplessità esprimiamo sul tema dell'esame di Stato. Francamente, nel momento in cui in Europa si va verso l'abolizione progressiva di albi e ordini, non credo che sia opportuno prevedere tale misura.

Questa previsione rischia di costituire un rallentamento per l'inserimento nel mondo del lavoro dei neolaureati e rischia, altresì, di creare situazioni confliggenti con il normale e corretto svolgimento del rapporto di lavoro tra impresa ed informatori. Tanto per fare un esempio, l'impresa, in base all'articolo 3, comma 2, può assumere un informatore non iscritto all'albo ma, poi, lo stesso deve obbligatoriamente iscriversi entro i sei mesi successivi. Tuttavia, può accadere che un informatore, già operativo nell'arco dei sei mesi, possa non superare l'esame di Stato, venendo così meno uno dei requisiti fondamentali per l'esercizio della professione. Si palesa, quindi, una pericolosa irrazionalità del sistema, che va risolta; per noi che, con i colleghi dell'opposizione, abbiamo presentato emendamenti in tal senso, sembra, quindi, inopportuno prevedere tale esame di Stato. Sia ben chiaro, riconosciamo la validità — ne siamo convinti assertori —

della disposizione che prevede il requisito del titolo universitario per l'esercizio della professione. È un contesto delicato e, per tale motivo, devono essere ben definiti limiti ed ambiti per esercitare la professione.

Tuttavia, riteniamo opportuno prevedere una sanatoria nei confronti dei diplomati che da lungo tempo esercitano la professione di informatore scientifico. È evidente come non si possa penalizzare chi abbia svolto questa attività con scrupolo e deontologia professionale, in un contesto dove è assai difficile operare; vogliamo pertanto sottolineare come, sia per quanto riguarda i titoli di studio sia per i confini territoriali dei collegi provinciali, debbano essere previsti criteri di flessibilità al fine di rispondere alle esigenze complessive di tutti.

Non dobbiamo introdurre rigidità che penalizzerebbero il sistema; proprio per tale motivo, abbiamo presentato una proposta emendativa soppressiva del terzo comma dell'articolo 3; comma il cui mantenimento, per certi aspetti, stride con le finalità della legge.

Seguiremo comunque l'evoluzione del dibattito auspicando che vi sia la possibilità di un confronto per consentire al nostro Parlamento di legiferare nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, a nome del gruppo di Forza Italia, vorrei esprimere brevemente alcune considerazioni; innanzi tutto finalmente, come hanno notato alcuni colleghi, abbiamo istituito l'albo per la categoria degli informatori scientifici, specificando nel provvedimento le competenze regionali e nazionali relative. Tali competenze concerneranno l'organizzazione, i corsi di formazione professionale e la vigilanza, il che è molto importante: finalmente, vi sarà per gli informatori un codice di comportamento, un codice deontologico.

Vorrei però ricordare anche un altro aspetto; abbiamo stabilito, una volta per

tutte, che il rapporto di lavoro deve essere « univoco, autonomo o subordinato ». Molto spesso, infatti, si pongono gravi problemi perché le agenzie di rappresentanza dei medicinali non hanno alcun rapporto con le persone che svolgono tale lavoro. Soprattutto, poi, abbiamo stabilito una volta per tutte che bisogna essere laureati; è un punto di enorme importanza.

Però, vorrei far presente un aspetto altrettanto rilevante circa la sanatoria di cui ricordo che sono stato il promotore. Infatti, ricordai, in Commissione, come bisognasse inserire, all'articolo 3, una norma a salvaguardia della disposizione transitoria di cui all'articolo 23. Bisognava in effetti prevedere la sanatoria per quelle circa 8 mila persone che svolgono, in questo momento, il lavoro di informatore scientifico senza avere il titolo di studio richiesto dal testo e che hanno un patrimonio di capacità acquisite negli anni; un grande patrimonio di capacità, di laboriosità e, soprattutto, di competenza.

Mi vorrei complimentare, a tale proposito, con la Commissione e con il relatore perché hanno compiuto uno straordinario lavoro; su ciò mi pare possiamo tutti convenire. Infatti, ho letto con attenzione i pareri delle varie Commissioni; ebbene, difficilmente un relatore tiene così conto di quanto espresso dalle altre Commissioni.

Pertanto, mi vorrei nuovamente complimentare con il relatore, poiché ho constatato che numerosi dei suggerimenti avanzati dalle Commissioni in sede consultiva (compresa quella cui appartengo) sono stati tenuti in considerazione e recepiti nel testo del provvedimento.

Desidero rivolgere, da ultimo, un ringraziamento anche al sottosegretario Cursi, il quale, con la sua straordinaria competenza e capacità, sta finalmente dirigendo verso grandi mari il provvedimento in esame...

Vorrei ricordare, in conclusione, che si tratta di un intervento normativo atteso un po' da tutti, vale a dire dalle agenzie del farmaco a Farindustria e, soprattutto, attraverso convocazioni, audizioni e

continue richieste presentate ad ogni singolo parlamentare, dai famosi 24 mila informatori scientifici.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, stiamo esaminando la proposta di legge sulla regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e sull'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco. L'informatore scientifico del farmaco, come recita l'articolo 2 del provvedimento, è colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico l'informazione scientifica sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Ritengo importante che venga precisata non solo l'attività di informazione, ma anche quella di aggiornamento.

Vorrei evidenziare, al riguardo, che chi vi parla si è laureato in medicina appena 45 anni fa, e che, qualche giorno fa, ha festeggiato il quarantacinquesimo anno di attività come medico. Devo dirvi che ho conosciuto molti informatori scientifici del farmaco: c'era qualcuno che arrivava dal medico, posava le medicine, diceva « buongiorno », si girava, diceva di nuovo « buongiorno » e se andava. Ora, di questi informatori del farmaco non ve ne sono più, ed è giusto che tali soggetti abbiano una preparazione adeguata ed in grado da informare il medico sui prodotti che presenta.

Si tratta di un compito molto difficile e delicato, e dunque sono d'accordo sul fatto che si discuta finalmente una disciplina organica della materia, adeguata alla delicatezza e all'importanza del ruolo di cui è investita tale categoria di operatori. Ho detto « finalmente » perché vorrei ricordare che il Parlamento si occupa da alcuni anni di tale materia e che, nella scorsa legislatura, eravamo quasi giunti all'approvazione del provvedimento, ma purtroppo era intervenuto lo scioglimento delle Camere.

Il servizio di informazione scientifica sui farmaci, dunque, è importante e deli-

cato, ed ha lo scopo di fare conoscere periodicamente, a tutti gli operatori sanitari, le caratteristiche e le proprietà degli stessi farmaci, al fine di assicurare il loro impiego secondo indicazioni e posologie appropriate, anche con riferimento (come hanno affermato i colleghi precedentemente intervenuti) all'esigenza del contenimento dei relativi consumi, che tanto preoccupano, giustamente, sia il Governo, sia le regioni. Tale servizio ha altresì lo scopo di raccogliere, in modo capillare, ogni elemento sugli effetti terapeutici e collaterali nell'impiego dei farmaci, promuovendone, di conseguenza, il costante miglioramento.

È evidente, dunque, che informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alle caratteristiche ed alle modalità di utilizzo dei farmaci, in particolare delle nuove molecole, è un compito che implica l'assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti sia del Sistema sanitario nazionale, sia di cittadini.

Vorrei segnalare che la responsabilità degli informatori scientifici del farmaco è stata sancita dal decreto ministeriale 23 giugno 1991, il quale, tra l'altro, all'articolo 10 li obbliga a collaborare con il Ministero della salute, anche con suggerimenti ed indicazioni, proprio al fine di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell'attività di informazione. Vorrei rilevare che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla XII Commissione, nella scorsa legislatura, sulla farmacovigilanza, si è posto l'accento sul ruolo importante dell'informatore proprio ai fini della stessa farmacovigilanza.

È questo il motivo per cui il ruolo degli informatori scientifici nella conoscenza e nella utilizzazione del farmaco è importante e delicato e deve essere svolto, pertanto, con piena dignità professionale. Vorrei tuttavia osservare che, di contro alla rilevanza ed alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano, per ora, in assenza di qualsiasi norma di legge che ne tuteli specificatamente la professionalità; in par-

ticolare, a differenza della maggior parte delle altre categorie, essi non hanno un albo professionale.

Ciò comporta, peraltro, che i medesimi siano privi attualmente di qualsiasi garanzia di stabilità del loro rapporto di lavoro, con il pericolo che le esigenze di ordine economico e commerciale prevalgano su quelle di tipo tecnico-scientifico. Penso, tra l'altro, che l'uso corretto dei farmaci sia anche interesse dell'industria farmaceutica, perché l'uso corretto porta anche ad una maggiore attenzione e « affezione » dell'utente. Nei confronti della medicina, infatti, vi è un giudizio duplice: da un lato, essa è considerata salvifica; dall'altro, si pensa che può fare male. L'uso corretto dei farmaci darebbe veramente la sicurezza che la medicina può fare solo bene e non male.

Come evidenziato dall'onorevole Minoli Rota, nella sua relazione, questo provvedimento vuole evidenziare il ruolo ed i compiti dell'informatore, nonché la natura giuridica e scientifica del rapporto dell'informatore scientifico con l'azienda farmaceutica. Vuole anche essere un segnale convincente dell'inizio di un processo di moralizzazione nel campo della commercializzazione del farmaco. Ne guadagneranno le stesse aziende farmaceutiche — come accennavo —, sia in immagine sia in investimenti, potendo disporre di personale qualificato capace di valorizzare presso gli operatori sanitari l'aspetto scientifico del prodotto farmaceutico. Il riconoscimento scientifico, quindi, alla professione di informatore del farmaco deve ritenersi giusto e necessario, affinché tali operatori possano essere chiamati a rispondere del proprio operato e possano, in tal modo, offrire alla collettività la massima garanzia della loro etica e professionalità.

La mancanza di un'idonea regolamentazione determinerebbe una serie di problemi, sia per gli informatori sia per gli operatori sanitari e i cittadini. In primo luogo, continuerebbero a mancare adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro degli informatori con le industrie farmaceutiche. Tra l'altro, anti-

cipo che ho presentato un emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento, perché quando si istituisce un albo, esso non ha il compito di disciplinare il rapporto di lavoro, che è demandato ad altre organizzazioni. Il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento prevede, infatti, la possibilità della disciplina del rapporto di lavoro.

Quanto all'istituzione dell'albo, di cui molti colleghi, prima di me, hanno parlato nei loro interventi, penso che tale strumento non solo darà maggiore dignità a tali operatori, ma porrà i medesimi in una condizione di deontologia chiara e trasparente, a maggiore garanzia e difesa della loro professionalità, incidendo positivamente sulle filosofie e strategie aziendali, nonché sulla qualificazione e sul contenimento della spesa farmaceutica.

Si parla da qualche anno, in questa legislatura, della riforma degli albi e degli ordini professionali. Faccio, a tal riguardo, una battuta: il titolo di una famosa commedia è *Aspettando Godot*. Non possiamo aspettare che sia modificata tale norma. Non possiamo fermarci ad aspettare che sia approvato un provvedimento sempre in discussione, che non si sa quando sarà approvato. Ciò senza togliere nulla alla riforma, necessaria, degli ordini e degli albi professionali.

Faccio, ora, alcune considerazioni a proposito della spesa sanitaria, di cui si è parlato. È stato giustamente detto che la stessa deve essere controllata. Anche gli informatori saranno coloro che aiuteranno a controllare tale incremento di spesa. Formulo, a tal proposito, un'osservazione: l'Agenzia italiana del farmaco - AIFA - è formata da cinque componenti, due dei quali sono indicati dalle regioni. Nelle commissioni istruttorie tecnico-scientifiche, oltre la metà dei commissari sono designati dalle regioni. Il presidente dell'AIFA è nominato dal ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. I controlli sulla spesa farmaceutica devono essere effettuati dagli ispettorati regionali e non dallo Stato, che non ne ha né il potere né la competenza in materia. Le regioni devono essere pertanto

sensibilizzate per tale controllo, perché hanno - tra l'altro - una loro presenza nelle istituzioni (come detto, nell'AIFA, recentemente costituita).

Per quanto riguarda l'accennato problema dell'esame di Stato, in effetti, vi è qualche elemento di verità. Se, infatti, un laureato, che ha superato un esame di Stato nella sua specialità è iscritto al suo ordine professionale, mi sembra esagerato fargli sostenere un altro esame di Stato per consentirgli di iscriversi allo specifico albo degli informatori. Se, al contrario, un laureato non ha sostenuto alcun esame di Stato, mi sembra sia giusto, per iscriversi all'albo, fargli superare un esame di Stato. Il relatore vedrà, successivamente, in relazione agli emendamenti presentati, come bisogna disciplinare tale aspetto.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 541 del 1992, siamo d'accordo che debba essere modificato e che vi debba essere anche un controllo sui farmaci generici e da banco.

Vorrei anche svolgere una considerazione per quanto riguarda il *ticket*. L'onorevole Battaglia, che non è un medico, ha fatto presente che il *ticket* non ha determinato una riduzione della spesa sanitaria: non è proprio così. Sono medico da tanti anni e ricordo che, la prima volta che è stato istituito il *ticket*, il consumo delle medicine è diminuito. Sono d'accordo che le categorie meno abbienti non debbano pagare il *ticket* e sono d'accordo che non debbano pagarlo determinate categorie di persone con gravi e particolari patologie: è giusto che sia così. Però, non bisogna arrivare a dire, in modo demagogico, che il *ticket* non determina una riduzione della spesa per i medicinali: non è così e lo posso veramente dire come medico, per avere esercitato l'attività professionale per tanti anni.

Dobbiamo augurarci che questo ramo del Parlamento approvi velocemente il provvedimento in discussione, in modo tale che, con le modifiche che abbiamo apportato, che non sono moltissime (questo testo riproduce più o meno quello del Senato), esso venga trasmesso al Senato per essere approvato definitivamente.

In tal modo, abbiamo dato anche un contributo affinché, a tutela dei cittadini, sia riconosciuta questa categoria di persone che, fra l'altro, sono benemerite. Infatti, non è facile per una persona fare l'informatore: quando egli arriva in un ambulatorio medico vi sono i clienti che aspettano; egli è costretto a passare avanti e molti si lamentano di essere « sorpassati ». Non è nemmeno bello che alcuni medici stabiliscano delle giornate per il ricevimento di questi lavoratori, che hanno il diritto di lavorare. Essi, peraltro, non lo fanno solo nel loro interesse, ma anche nell'interesse dell'utenza. Ritengo, quindi, che debbano ricevere solidarietà e che debbano essere lodati per il fatto di svolgere questo mestiere che non è semplice. Mi sembra opportuno riconoscere a tali persone il merito di aver scelto questa professione, che è difficile ed anche meritatoria.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3204)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

FABIO STEFANO MINOLI ROTA, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della mozione Mazzuca Poggiolini ed altri n. 1-00400 sugli inter-

venti per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale (ore 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Mazzuca Poggiolini ed altri n. 1-00400 sugli interventi per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale.

Avverto che la mozione Mazzuca Poggiolini ed altri n. 1-00400 è stata riformulata dai presentatori (*vedi l'allegato A — Mozione sezione 1*).

Avverto altresì che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati alla discussione della mozione è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

Dovrei ora dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, ma debbo constatare l'assenza del rappresentante del Governo.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, intervengo per dolermi dell'assenza del Governo, che immagino sia dovuta a motivi indipendenti dalla volontà di affrontare questo tema (anzi, ne sono sicura). Poiché quello della necessità di garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale è un tema fortissimo — rispetto al quale, in questa legislatura, la Commissione giustizia ha già approvato un testo che dovrebbe approdare in Assemblea — chiedo alla Presidenza di far sì che la discussione di questa mozione possa essere programmata e calendarizzata nei tempi più brevi possibili, ovviamente con la presenza del Governo, in modo da non pregiudicare la tempestività di questa iniziativa parlamentare in rapporto a considerazioni ampie ed approfondite, anche relative al tragico tema dei suicidi e dei delitti connessi alla non relazionabilità di un genitore con il minore, che è uno degli

oggetti di questo atto. Quindi, rivolgo una richiesta in questo senso alla Presidenza, che ringrazio fin d'ora.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzuca Poggiolini, sono io che ringrazio lei. E, nel ringraziarla, non posso esimermi dallo stigmatizzare il comportamento del Governo, che non è presente in aula. Ritengo si tratti di un modo istituzionalmente sgarbato nei confronti del Parlamento italiano; quello al nostro esame è, peraltro, un argomento di emergenza per le implicazioni sociali e personali che coinvolge.

Per cui, non solo segnalerò questa assenza del Governo al Presidente Casini perché inoltri una protesta ufficiale per questa mancanza di riguardo nei confronti della Camera dei deputati, ma mi farò anche carico personalmente dell'esigenza di far sì che nei prossimi giorni sia inserita all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea la mozione in esame, la cui discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

Annunzio delle dimissioni del ministro degli affari esteri e della nomina del nuovo titolare del medesimo Dicastero.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 18 novembre 2004, la seguente lettera:

« Onorevole Presidente, ho l'onore di informarla che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 18 novembre 2004, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole dottor Franco Frattini, deputato al Parlamento, dalla carica di ministro degli affari esteri e ha nominato ministro del medesimo Dicastero l'onorevole dottor Gianfranco Fini, deputato al Parlamento, il quale contestualmente cessa dalla carica di ministro senza portafoglio.

Con ulteriore decreto, in pari data, adottato con la medesima procedura e sentito il Consiglio dei ministri, ha attribuito al ministro degli affari esteri, ono-

revole dottor Gianfranco Fini, le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Cordialmente.

firmato: Silvio Berlusconi ».

Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Franco Frattini.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Franco Frattini ha inviato alla Presidenza, in data 18 novembre 2004, la seguente lettera:

« Illustre Presidente, il Consiglio europeo ha oggi, dopo l'approvazione del Parlamento europeo, nominato la Commissione europea presieduta dal signor Barroso.

Nella Commissione europea sono stato nominato Vicepresidente con delega alla sicurezza, giustizia e libertà.

Rassegno perciò le dimissioni dalla Camera dei deputati nella quale ho avuto l'onore di servire dal 1996.

Con i sensi della più alta considerazione.

firmato: Franco Frattini ».

Trattandosi di un caso di incompatibilità, la Camera prende atto, a norma dell'articolo 17-*bis*, comma 2, del regolamento, di questa comunicazione e della conseguente cessazione dell'onorevole Frattini dal mandato parlamentare.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 23 novembre 2004, alle 11:

1. — Svolgimento di interrogazioni.

(ore 12)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge* (previo esame e votazione di questioni pregiudiziali):

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (*Approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e dal Senato*) (1798-D).

— *Relatori*: Paroli, per la maggioranza; Vianello, di minoranza.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge* (previo esame e votazione di una questione pregiudiziale):

CIRIELLI ed altri: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (2055-A).

— *Relatore*: Vitali.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge* (previo esame e votazione di questioni pregiudiziali e di una questione sospensiva):

S. 1296-B — Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (4636-bis-B).

e delle abbinate proposte di legge: PERROTTA; ONNIS ed altri (3600-4641).

— *Relatore*: Palma.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 3135 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (*Approvato dal Senato*) (5398).

— *Relatore*: Benedetti Valentini.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

GARNERO SANTANCHÈ e ROMANI; BIANCHI CLERICI e CAPARINI; COLASIO ed altri: Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (4964-5017-5108-A).

— *Relatori*: Bianchi Clerici, per la VII Commissione; Romani, per la IX Commissione.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

S. 404 — D'iniziativa dei senatori: COZZOLINO e SERVELLO: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (*Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (3204-A).

e delle abbinate proposte di legge: BOLOGNESI ed altri; LUSETTI ed altri; MAURA COSSUTTA; LUCCHESI ed altri; MILANESE; ANGELA NAPOLI e CAMINITI; CASTELLANI ed altri; CATANOSO ed altri; ZANELLA (342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301).

— *Relatore*: Minoli Rota.

8. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge* (previo esame e votazione di una questione pregiudiziale e di una questione sospensiva):

PISAPIA ed altri; TRANTINO ed altri; SODA ed altri; BUFFO ed altri; PISA-

PIA ed altri; PISCITELLO: Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (1238-1554-1738-3847-3857-3883-A).

— *Relatore*: Soda.

9. — Discussione della mozione Mazzuca Poggiolini ed altri n. 1-00400 sugli interventi per garantire ai minori l'apporto

di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale.

La seduta termina alle 19,05.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 21,05.